

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 212

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

(Parere ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2020)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D97/20

Roma, 2 novembre 2020

On. Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2020, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Giuliano

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 24 febbraio 1970, recante norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 19 novembre 1974, recante **“Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”**

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1989, n. 31305, concernente la ricognizione del personale delegato, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, nonché' la modifica della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 6 settembre 1991, inerente Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1996, n. 35388 **relativo a Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite;**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18 dicembre 1997, recante Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, di recepimento della direttiva 68/193/CEE, relativo a Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, relativo a Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;



Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 2 marzo 1998, inerente il Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 30 marzo 1998, relativo a Determinazione delle tariffe di cui all'art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 1999, relativo a Rideterminazione delle tariffe di cui all'art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 27 settembre 1999, relativo a Rideterminazione delle tariffe di cui all'art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1999, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 28 marzo 2000, recante "Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti";

Vista la Direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni;

Visto il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 dell'8 giugno 2001, recante Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante Modifica del decreto 24 giugno 1997 inerente "Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto";

Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 65/2004 del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati;

Visto il decreto del Direttore Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, relativo a "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";



Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante “Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 9 aprile 2005, relativo a “Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 del 11 settembre 2006, recante “Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 21 agosto 2008, relativo a “Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite”;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della **dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali**”;

Visto il decreto del Direttore Generale della competitività per lo sviluppo rurale del 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante “**Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I; e successive modifiche con nota ministeriale del 18-02-2020**”;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2072/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2019, che **stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione**;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, relativa all'**Istituzione di un organo collegiale denominato “Gruppo di lavoro permanente per la Protezione delle Piante”**;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, **relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari**, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/



2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Visto il decreto del Direttore Generale per lo sviluppo rurale 5 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante "Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita **nella seduta del**;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xxxxxx;

su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Emana

il seguente decreto legislativo

Capo I **NORME GENERALI**

ART. 1 **(Campo di applicazione)**

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente.



2. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati; in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.

ART. 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costituente della varietà, o del clone, **trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo.**
- b) «Campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro Nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varietà iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Viti (RNVV).
- c) «Campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea.
- d) «Centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni ecc., **attraverso le quali l'Operatore professionale svolge le attività di cui all'art. 65 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/2031**, al quale afferiscono i campi di produzione.
- e) «Certificato del costituente»: Documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costituente della varietà o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri.
- f) «Clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.
- g) «Costituente»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varietà.
- h) «Materiali di moltiplicazione»:
 - 1) Piante di vite:
 - 1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
 - 1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;
 - 1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti;
 - 1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali è stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto;
 - 1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto;
 - 1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva;
 - 1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varietà portinnesto ottenute dalla moltiplicazione *in vitro* di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I.
 - 2) Parti di piante di vite:
 - 2.1) sarmenti: tralci di un anno;



- 2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;
 - 2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
 - 2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
 - 2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche.
- i) «Micropropagazione»: moltiplicazione *in vitro* di varietà di vite.
 - l) «Operatore professionale»: come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del Regolamento (UE) 2016/2031.
 - m) «Richiedente»:
 - 1) per l'iscrizione di varietà: persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costituente, propone l'iscrizione di una varietà ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione.
 - 2) per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone.
 - n) «Varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:
 - i. definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
 - ii. distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
 - iii. considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
 - o) «Varietà pubblica»: varietà in libera moltiplicazione.
 - p) «Vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione.
 - q) «Vite»: le piante del genere *Vitis* (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.
 - r) «Vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

ART. 3

(Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i materiali di moltiplicazione della vite si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) «Materiali di moltiplicazione Iniziali»
 - b) «Materiali di moltiplicazione di Base»
 - c) «Materiali di moltiplicazione Certificati»
 - d) «Materiali di moltiplicazione Standard»
2. I requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti al Capo III.

ART. 4

(Autorità nazionale competente)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.



ART. 5

(Competenze del Servizio Fitosanitario Centrale)

1. Al Servizio Fitosanitario Centrale compete:
 - a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;
 - b) **l'organizzazione dell'attività** d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al titolo III;
 - c) il coordinamento delle prove ufficiali di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (DUS) di cui all'articolo 14 **ai fini dell'iscrizione al Registro varietale**;
 - d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivaie e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite.
 - e) il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;
 - f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;
 - g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'articolo 24 e dei relativi controlli di cui agli articoli 25 e 26;
2. Il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica viticola e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.

ART. 6

(Competenze dei Servizi Fitosanitari regionali)

1. Ai Servizi Fitosanitari regionali e delle Province autonome compete il controllo ufficiale e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.

ART. 7

(Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite)

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione Materiali di moltiplicazione della vite, di seguito Sezione materiali di moltiplicazione della vite, istituito con decreto ministeriale 30 giugno 2016, che ha compiti tecnici consultivi e propositivi.
2. La Sezione materiali di moltiplicazione della vite esprime parere in particolare in merito:
 - a) alle problematiche nazionali e comunitarie di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
 - b) alle modalità di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello comunitario in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;
 - c) alle richieste di iscrizione di varietà e cloni al Registro Nazionale delle Varietà di Viti;

ART. 8

(Obblighi degli operatori professionali)



1. L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, istituito ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente, sono stabiliti i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite.
1. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale provvede alla registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari Regionali coinvolti, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031.
2. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.

Capo II

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' E DEI CLONI DI VITE

ART. 9

(Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite)

1. È istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, di seguito Registro, che permette l'identificazione delle varietà e dei cloni stessi e il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione.
2. Il Registro riporta le informazioni di cui all' articolo 10 ed è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
3. Con successivo decreto del Ministro sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.
4. All'interno del Registro di cui al presente articolo è istituita un'apposita sezione dove sono riportate le varietà geneticamente modificate.

ART. 10

(Informazioni contenute nel Registro)

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:
 - a) Per le varietà:
 - 1) la specie di appartenenza della varietà o dell'incrocio;
 - 2) la denominazione della varietà;
 - 3) eventuali sinonimi della varietà;
 - 4) il costitutore o il richiedente l'iscrizione;
 - 5) il responsabile della conservazione della varietà;
 - 6) la descrizione ufficiale;
 - 7) l'utilizzo;
 - 8) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
 - b) Per i cloni:
 - 1) la denominazione della varietà di appartenenza;
 - 2) la denominazione del clone e indicazioni dell'eventuale biotipo;
 - 3) il richiedente l'iscrizione del clone o l'eventuale rappresentante;
 - 4) la descrizione ufficiale;



- 5) la data di iscrizione della varietà di appartenenza;
 - 6) il responsabile della conservazione del clone;
 - 7) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
2. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede ad istituire un fascicolo, anche elettronico, per ogni varietà e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varietà e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà e del clone.

ART. 11
(Campo catalogo)

1. Presso il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) è costituito il Campo catalogo delle varietà dove sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di viti iscritte al Registro sia come varietà pubbliche sia come varietà coperte da privativa comunitaria e/o nazionale.
2. Il CREA VE inoltra, annualmente, una relazione al Ministero relativamente al mantenimento e alla consistenza del campo catalogo.

ART. 12
(Domanda di iscrizione di una varietà di vite)

1. L'iscrizione al Registro di una varietà di vite è chiesta dal costituente della varietà, dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le varietà in libera moltiplicazione, da un richiedente che ha interesse secondo le modalità operative di cui all'allegato IV.

ART. 13
(Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite)

1. Il Ministero provvede all'esame della domanda di iscrizione di cui all'articolo 12, della documentazione allegata e ne verifica l'ammissibilità.
2. Il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.

ART. 14
(Requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite al registro nazionale)

1. Il Ministero, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà sia distinguibile, stabile omogenea.

Una varietà è considerata:

- a) distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità. Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.



- b) stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.
- c) omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.

ART. 15

(Esecuzione delle prove ufficiali)

1. L'ammissione di una varietà al Registro è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza alle caratteristiche di distinguibilità, omogeneità e **stabilità di cui all'articolo 14**.
2. Gli esami ufficiali di cui al comma 1 vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato V.
3. Il costitutore o il richiedente l'**iscrizione** deve inviare al Ministero, o all'**organismo** da questo delegato allo scopo, i materiali di moltiplicazione **necessari all'effettuazione delle prove** ufficiali di campo di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità definiti dal Ministero con il decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro da adottarsi entro centottanta giorni **dall'entrata in vigore** del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite; con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per **l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale**.
5. Al termine delle prove ufficiali di campo di cui al comma 1, il Ministero predispone il rapporto di esame. Qualora venga designato un organismo delegato, questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio Fitosanitario Centrale.
6. Per le varietà oggetto di privativa nazionale o comunitaria sono ritenuti validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa.
7. Per le varietà già iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, è ritenuta valida la descrizione ufficiale rilasciata **dall'istituzione di riferimento responsabile dell'iscrizione**.
8. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono a carico del richiedente **secondo le tariffe di cui all'articolo 35**.

ART. 16

(Iscrizione della varietà)

1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 15, su parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per le varietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'iscrizione il giudizio complessivo sulle prove effettuate.
3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati **in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima dovrà essere** riportata nel Registro come sinonimo.
4. Le varietà ammesse al Registro vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varietà è cancellata dal Registro nazionale, su parere del



Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea.
6. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggetti alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Titolo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale.
7. La varietà che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

ART. 17

(Domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale)

1. L'iscrizione al Registro di un clone di vite è chiesta dal richiedente secondo le modalità operative di cui all'allegato VI.
2. Il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.
3. Il richiedente è tenuto a comunicare al Ministero i campi di confronto entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono impiantati o avviate le verifiche per il riconoscimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie ed ogni altra informazione secondo quanto indicato all'allegato VII Parte A.
4. Il Ministero, o l'organismo da questo delegato, può svolgere ispezioni al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Gli oneri derivanti da tale attività sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35.

ART. 18

(Iscrizione di un clone)

1. Il clone, soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 17 e ritenuto idoneo, è iscritto nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I cloni ammessi al Registro vengono regolarmente e ufficialmente controllati conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia più soddisfatta una delle condizioni richieste per la loro ammissione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale.

ART. 19

(Selezione conservatrice)

1. Le varietà iscritte al Registro nazionale sono mantenute, secondo metodi di selezione conservatrice idonei dal costituente della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente l'iscrizione.
2. La selezione conservatrice, di cui al comma 1, deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà o del clone, secondo le modalità stabilite con successivo decreto del Ministro. Il Ministero può



chiedere, o prelevare ufficialmente, campioni per verifiche al responsabile del mantenimento della varietà o del clone.

3. Il Ministro, qualora non si conosca il costituente, può affidare, con proprio provvedimento, il compito della conservazione in purezza della varietà ad un soggetto che dia garanzie, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, di svolgere adeguatamente detto compito.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì qualora il costituente o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varietà non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento.
5. Il Ministero, **presta l'assistenza amministrativa ad uno Stato membro, per quanto concerne il controllo della selezione conservatrice**, qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varietà e cloni iscritti in detto Stato membro.

ART. 20

(Varietà di vite geneticamente modificate)

1. Una varietà di vite geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo.
2. L'ammissione al registro di una varietà geneticamente modificata di cui al comma 1 è concessa solo se provvista di uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
 - b) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;
 - c) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
3. Le varietà geneticamente modificate iscritte sono indicate nella sezione specifica del registro delle varietà di cui all'articolo 8 comma 4 e, per ciascuna di esse, dovrà essere riportato l'identificatore unico ai sensi del regolamento (CE) n. 65/2004.

CAPO III

CONTROLLI E CERTIFICAZIONE

ART. 21

(Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali.
2. Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti relativi alla coltura e ai materiali di



moltiplicazione di cui agli allegati II e III. Con provvedimento del Ministro possono essere definite ulteriori modalità di esecuzione dei controlli di cui al presente Capo.

3. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35.

ART. 22

(Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite)

1. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio Fitosanitario Nazionale e da uno o più organismi delegati, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 autorizzato con decreto del Ministro, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3, dopo verifica dei requisiti richiesti dal regolamento suddetto. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
2. Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse o che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.
3. Presso il Ministero è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.
4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite e la sede operativa.
5. Con decreto del Ministro sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.
6. Qualora il personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli:
 - a) non posseda più i requisiti richiesti dal presente articolo;
 - b) non soddisfi gli obblighi previsti dal presente decreto;
 - c) non dimostri la necessaria diligenza;
 - d) non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute,con decreto del Ministro è revocata l'autorizzazione concessa e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3.

ART. 23

(Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti)

1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 3 sono le seguenti:
 - a) «Materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:
 - 1) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;
 - 2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati;



3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1 e 2.

b) «Materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:

- 1) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa;
- 2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati;
- 3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base; e
- 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3.

c) «Materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione:

- 1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
- 2) destinati:
 - 2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
 - 2.2) alla produzione di uve;
- 3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati;
- 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

d) «Materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione:

- 1) che presentano l'identità e la purezza della varietà;
- 2) destinati:
 - 2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
 - 2.2) alla produzione di uve;
- 3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard; e
- 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. Le varietà e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.

ART. 24

(Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite)

1. Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare la denuncia di produzione di tali materiali **al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di cui all'articolo 30.**
2. Gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione mediante tecniche di moltiplicazione *in vitro*, presentano denuncia di produzione, secondo **quanto indicato all'allegato I.**



3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1.

ART. 25

(Controlli sui materiali Iniziali e di Base)

1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del Servizio Fitosanitario centrale o dall'**organismo delegato allo scopo** autorizzato in conformità all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante **l'esito del controllo medesimo**.
2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e base, e provvede altresì ad effettuare le analisi o a farle effettuare presso un laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale, in conformità agli allegati II e III e **secondo le modalità di campionamento e analisi di cui all'allegato IX**.
3. I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione ottenuto per micropropagazione vengono effettuati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto. Successivi controlli vengono realizzati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilità di loro identificazione, il Servizio **Fitosanitario centrale o l'organismo delegato** impone la distruzione del materiale interessato.
4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi **dell'Unione europea**, i **campioni** raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Stato membro, purché il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto.
5. Nei controlli ufficiali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e già sottoposti, negli anni precedenti, ad analisi da parte del costituente.
6. **Gli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 35.**

ART. 26

(Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard)

1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio autorizzato in conformità all'articolo 6. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante **l'esito del controllo medesimo**.
2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri delle categorie Certificato e Standard e ai vivai di vite, in conformità agli allegati II e III e **secondo le modalità di campionamento e analisi di cui all'allegato IX**.
3. **Gli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 35.**

ART. 27

(Autorizzazione alla produzione in conto lavorazione)

1. È ammessa la produzione in conto lavorazione di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari



regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'allegato VIII.

2. Il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale **non necessita della denuncia di cui all'articolo 24 né dell'etichetta ufficiale di cui all'articolo 32**, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale.
3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneità fitosanitaria **dell'appezzamento o qualora non** vengano fornite idonee garanzie di tracciabilità del materiale in questione.

ART. 28 **(Campi sostitutivi)**

1. Nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da Organismi Nocivi di quarantena e Organismi Nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio può autorizzare sotto vincolo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo. In tale caso, la seconda annualità di controllo delle piante madri si effettua durante **l'annata in cui le barbatelle prodotte con detto materiale sono ancora nella** fase di barbatellaio. Se i controlli di secondo anno evidenziano che il materiale non è idoneo, tutto il materiale interessato presente nel barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla normativa fitosanitaria vigente.
2. Gli impianti sostitutivi vanno comunicati con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 24 con l'annotazione **"Impianto sostitutivo"**.
3. I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al comma 1, sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e di coltivazione.
4. Nel caso in cui le marze venissero utilizzate in Regione diversa da quella di prelievo, lo spostamento del materiale deve essere autorizzato anche dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per la sede in cui il materiale è lavorato e coltivato in barbatellaio. Tale Servizio fitosanitario Regionale può negare l'**autorizzazione nel** caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilità del materiale sotto vincolo di quarantena nel ciclo produttivo. I suddetti spostamenti interregionali del materiale sotto vincolo fitosanitario avvengono sulla **scorta dell'autorizzazione prodotta dai** Servizi fitosanitari regionali interessati.

Capo IV **COMMERCIALIZZAZIONE**

ART. 29 **(Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite)**

1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) se sono ufficialmente certificati «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto e
 - b) se soddisfano le condizioni dell'allegato III.
2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard.
3. Per commercializzazione si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi,



con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:

- a. la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione e o di controllo;
 - b. la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito;
 - c. lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione.
4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministro con proprio provvedimento può definire criteri e modalità per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a:
- a) prove per scopi scientifici;
 - b) lavori di selezione;
 - c) misure volte alla conservazione della diversità genetica.
 - d) consumatore finale non professionista

ART. 30

(Autorizzazione alla commercializzazione)

1. Il Servizio Fitosanitario centrale, o l'organismo delegato di cui all'articolo 5, comma 2, rilascia all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Titolo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 35, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 32, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell'operatore professionale circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.
3. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonché durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione Iniziali, i materiali di moltiplicazione Base ed i materiali di moltiplicazione Certificati, secondo il clone.
4. Per i nesti, i portinnesti e le barbatelle al momento del loro trasferimento, ai fini della lavorazione, alla sede del vivaista, deve essere garantita dall'operatore professionale la tracciabilità e rintracciabilità del materiale.

ART. 31

(Condizioni per l'immissione in commercio)

1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Il condizionamento ha luogo conformemente alle disposizioni di cui all'allegato X.
2. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 32, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.



3. Può essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale sistema di chiusura. Non è autorizzata una nuova chiusura.
4. Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 22, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, a seguito di rietichettatura. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessità di rietichettatura deve essere comunicata dalla ditta vivaistica al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio con congruo anticipo.
5. Le varietà ammesse alla commercializzazione vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora venga meno una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione alla commercializzazione viene annullata e la varietà viene cancellata dal Registro.
6. I materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo ufficiale dei materiali di moltiplicazione Standard non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.
7. I materiali di moltiplicazione commercializzati possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla normativa unionale vigente per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura.
8. Chiunque commercializza una varietà di vite geneticamente modificata, deve indicare, nel proprio catalogo commerciale delle viti, che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisare l'obiettivo della modificazione genetica.
9. Il Ministero, con proprio decreto, definisce le procedure e le **modalità per l'effettuazione** dei controlli di cui al comma 5, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente decreto.
10. Il Ministero, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento e secondo la procedura nel rispetto degli accordi comunitari, può ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l'**etichetta ufficiale di cui all'articolo 32** indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

ART. 32 **(Etichetta ufficiale)**

1. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato X, redatta in una delle lingue ufficiali dell'**Unione europea** e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.
2. Il numero di riferimento del lotto deve essere composto secondo le modalità indicate all'allegato X, parte A, punto 9.
3. L'etichetta è fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballaggi. Detto sistema di chiusura è costituito in conformità all'allegato X parte C.



4. Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione, qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni del presente decreto, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata e specifica il nome degli organismi geneticamente modificati.
5. Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nel territorio nazionale possono essere munite anche di **un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato X parte A.**

ART. 33
(Tracciabilità)

1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette.
2. **La ditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.**

Capo V
SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

ART. 34
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e unionale di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di **moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 8 è punito con** la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati **al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite di cui all'articolo 9** è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
4. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione **o del controllo di cui all'articolo 16** è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
5. Il costituente o il soggetto incaricato della conservazione in purezza in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti il mantenimento in purezza di una varietà o di un clone, **di cui all'articolo 19** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
6. Il responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni **di cui all'articolo 19** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
7. Il responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari



- e forestali **in applicazione dell'articolo 19** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
8. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati **come appartenente alle categorie di cui all'articolo 23** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
 9. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 25 e 26 per la categoria nella quale essi risultano **classificati, di cui all'articolo 23**, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
 10. Chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 21, 25 e 26 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
 11. **L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all'articolo 24** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
 12. Chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la **prevista autorizzazione di cui all'articolo 27** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
 13. Chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui **all'articolo 24 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 28** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
 14. Chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la **prevista autorizzazione di cui all'articolo 28** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
 15. **L'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell'articolo 28** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
 16. Chiunque movimentata tra Regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali **competenti in applicazione dell'articolo 28** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
 17. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui **all'articolo 29 comma 1**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
 18. Chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampi etichette ufficiali **senza l'autorizzazione di cui all'articolo 30** è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
 19. Chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, **l'immagazzinamento e il trasporto non mantenga separati ed identificati secondo le varietà i** lotti di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui **all'articolo 30** è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
 20. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui **all'articolo 31, commi 1, 2 e 3** è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.



21. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
22. Chiunque viola le norme relative alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione **geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 31, comma 8**, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
23. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per **quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 32 commi 1, 2, 3 e 4** è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
24. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle **informazioni previste ai sensi dell'articolo 32** è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000 ed il sequestro del materiale.
25. La ditta che, **ai sensi dell'articolo 33**, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
26. Chiunque viola due o più disposizioni previste dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa pari al doppio della somma degli importi delle sanzioni comminate.
27. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.
28. **Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031 .**

ART. 35
(Tariffe)

1. **Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli 15, 17, 21, 25, 26 e 32 sono a carico dei soggetti interessati**
2. **Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.**
3. **Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, alle attività di cui agli articoli 21, 25 e 26, si applicano le tariffe di cui ai decreti del Ministro per le politiche agricole del 16 marzo 1998, del 10 dicembre 1998 e del 24 giugno 1999.**

Capo VI



NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

ART. 37

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con il presente decreto.
2. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto è iscritto **d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale** di cui all'articolo 22.

ART. 39

(Abrogazioni)

1. **A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto** sono abrogati i seguenti provvedimenti:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 – Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 - Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 - d) legge 19 dicembre 1984, n. 865 - Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 - e) decreto ministeriale 18 aprile 1989 - **Aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati al controllo medesimo;**



- f) decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, inerente Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;
- g) decreto ministeriale 30 agosto 1996 - Riordino dell'**elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite**;
- h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- i) decreto ministeriale 24 giugno 1997 - Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto;
- l) decreto ministeriale 22 dicembre 1997 - Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;
- m) decreto ministeriale 22 dicembre 1997 - Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite;
- n) decreto ministeriale 30 maggio 2001 - Modifica del decreto 24 giugno 1997 relativo alle Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto;
- o) decreto ministeriale 6 ottobre 2004 Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite;
- p) decreto ministeriale 8 febbraio 2005 - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- q) decreto ministeriale 7 luglio 2006 - Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- r) decreto ministeriale 24 giugno 2008 - Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite;
- s) decreto 13 dicembre 2011. **Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite**, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite.

A) Denuncia di produzione

La denuncia di produzione deve essere inoltrata almeno un mese prima del prelievo iniziale indicando almeno:

1. la varietà e cloni interessati;
2. il numero di espianti e prevista produzione finale di piante;
3. le piante madri di origine;
4. il laboratorio incaricato;
5. la tipologia del materiale finale da commercializzare: erbaceo legnoso.

B) Categoria delle Viti madri

I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione devono essere prelevati da viti madri autorizzate al prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Iniziale e Base

C) Protocollo tecnico per la micropropagazione

1. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
 - a) eliminare le colture che presentano proliferazioni dal tessuto indifferenziato (callo);
 - b) per le subcolture utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
 - c) eliminare le piante con anomalie morfofisiologiche;
 - d) effettuare non più di otto subcolture esclusa la fase di stabilizzazione iniziale.

I vasi di coltura del materiale devono essere mantenuti in lotti separati e contrassegnati singolarmente. Ogni lotto è identificato da: numero, settimana e anno in cui si è effettuato l'espianto iniziale, varietà e clone.

Dette informazioni identificano il lotto alla commercializzazione. Le piantine provenienti dal laboratorio vengono messe in serra per l'adattamento e l'accrescimento al fine di raggiungere quelle caratteristiche morfologiche compatibili con il trasferimento in campo.

I contenitori devono evitare l'attorcigliamento delle radici.

2. I laboratori che effettuano la micropropagazione tengono un registro vidimato dal Ministero sul quale vengono annotate le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi del laboratorio;
 - b) varietà e clone ed eventuale sigla (qualora si utilizzi una sigla per indicare la varietà e/o il clone);
 - c) Pianta madre di origine del materiale (identificazione);
 - d) per ogni espianto e/o trasferimento:
 - data in cui si effettua l'operazione;
 - Numero di espianti (e relativo numero di tubi o vasi approntati);
 - tipo di substrato di coltura utilizzato.
 - numero di vasi o tubi o piantine eliminati dalla coltura e cause di eliminazione;
 - data, numero di piante e/o contenitori trasferiti alla fase di ambientamento;
 - data, numero di piante e/o contenitori trasferiti alla fase di indurimento;
 - numero di piante commercializzabili.

Eventuali errori di annotazione vanno effettuati con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

3. Al termine della fase di indurimento le piantine possono essere vendute:
 - a) come piante vegetanti: allo stadio di 5-6 foglie, non filanti;
 - b) come piante dormienti: di diametro basale non inferiore a 3 mm, lignificate per almeno 10 cm lungo il fusto ed apparato radicale normalmente sviluppato.
4. Durante le fasi di ambientamento ed indurimento si devono eliminare le piantine con malformazioni



CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

Sezione 1 Identità, purezza e stato colturale

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone.
2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario.

Sezione 2 Requisiti fitosanitari per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie

1. La presente sezione si applica ai vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e ai vivai di viti di tutte queste categorie.
2. All'atto dell'ispezione visiva, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

I vigneti di viti-madri i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nella sezione 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi in merito alla presenza degli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi.

3. L'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti interessati sono effettuati a norma della sezione 8.
4. Il campionamento e l'analisi di cui al punto 2 si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, nonché della biologia degli ORNQ pertinenti per tale vite.

Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, si applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso il Servizio Fitosanitario Centrale, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 3 Requisiti relativi al terreno e condizioni di produzione per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione

1. Nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti, le viti possono essere piantate solo in un terreno o, se del caso, in vasi con substrato di coltivazione esenti da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7. L'assenza di tali organismi nocivi è accertata mediante campionamento e analisi.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il servizio ufficiale di controllo giunge alla conclusione, sulla base di un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

Il campionamento e l'analisi non sono inoltre effettuati nel caso in cui le viti non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e allorché non sussistano dubbi per quanto



riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il Servizio Fitosanitario Nazionale applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso SFN, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 4 Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

1. I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono costituiti in condizioni atte a evitare qualsiasi rischio di contaminazione da parte di organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
2. I vivai di viti non sono costituiti in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.
3. Oltre a soddisfare i requisiti fitosanitari e relativi al terreno e le condizioni di produzione di cui alle sezioni 2 e 3, i materiali di moltiplicazione sono prodotti conformemente ai requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui alla sezione 8 allo scopo di limitare la presenza degli organismi nocivi elencati in tale sezione.

Sezione 5 Ispezioni ufficiali

1. La conformità ai requisiti di cui alle sezioni da 1 a 4 dei materiali di moltiplicazione prodotti nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti è accertata mediante ispezioni ufficiali annuali in campo.
2. Tali ispezioni ufficiali sono effettuate dal servizio ufficiale di controllo a norma della sezione 8.
3. Ulteriori ispezioni ufficiali in campo sono effettuate in caso di contestazioni relative a questioni risolvibili senza interferire con la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Sezione 6 Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2

Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi	ORNQ
<i>Vitis vinifera</i> L. non innestata	Insetti e acari <i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]
<i>Vitis</i> L., esclusa <i>Vitis vinifera</i> L. non innestata	Insetti e acari <i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]
<i>Vitis</i> L.	Batteri <i>Xylophilus ampelinus</i> Willems et al. [XANTAM]
<i>Vitis</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]

Sezione 7 Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in casi particolari, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8



Genere o specie	ORNQ
Materiali di moltiplicazione di <i>Vitis L.</i>, escluse le sementi	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00] <i>Grapevine fanleaf virus</i> [GFLV00] <i>Grapevine leafroll associated virus 1</i> [GLRAV1] <i>Grapevine leafroll associated virus 3</i> [GLRAV3] <i>Grapevine Virus A</i>
Portinnesti di <i>Vitis spp.</i> e relativi ibridi, esclusa <i>Vitis vinifera L.</i>	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00] <i>Grapevine fanleaf virus</i> [GFLV00] <i>Grapevine leafroll associated virus 1</i> [GLRAV1] <i>Grapevine leafroll associated virus 3</i> [GLRAV3] <i>Grapevine fleck virus</i> [GFKV00] <i>Grapevine Virus A</i>

Sezione 8 Requisiti relativi alle misure per i vigneti di viti-madri di *Vitis L.* e, se del caso, i vivai di viti per categoria, conformemente alla sezione 2, punto 2

1. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati

Ispezioni visive

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

2. Materiali di moltiplicazione iniziali

Campionamento e analisi

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali sono sottoposte a campionamento e analisi, secondo quanto previsto dall'allegato IX, per quanto riguarda la presenza di *Arabis mosaic virus*, *Grapevine fanleaf virus*, *Grapevine Leafroll-associated Virus 1*, *Grapevine Leafroll-associated Virus 3* e *Grapevine Virus A*. Detti campionamento e analisi sono successivamente ripetuti a intervalli di cinque anni.

In aggiunta al campionamento e all'analisi dei virus di cui al primo capoverso, i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di portinnesti sono sottoposti una volta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *Grapevine fleck virus*.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

3. Materiali di moltiplicazione di base

Campionamento e analisi

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione di base sono sottoposte a campionamento e analisi, secondo quanto previsto dall'allegato VIII, per quanto riguarda la presenza di *Arabis mosaic virus*, *Grapevine fanleaf virus*, *Grapevine Leafroll-associated Virus 1*, *Grapevine Leafroll-associated Virus 3* e *Grapevine Virus A*.



Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i sei anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di sei anni.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

4. **Materiali di moltiplicazione certificati**

Campionamento e analisi

(Il 5%) Una quota rappresentativa di viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati è sottoposta a campionamento e analisi, secondo quanto previsto dall'Allegato IX, per quanto riguarda la presenza di Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3.

Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i dieci anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di dieci anni.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

5. **Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati**

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione degli ORNQ in questione

a) ***Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al.**

i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., oppure

ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., oppure

iii) per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base che presentano sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al. sono state estirpate, e

— tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al. sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e

— nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al.

b) ***Xylophilus ampelinus* Willems et al.**



- i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Xylophilus ampelinus* Willems et al., oppure
- ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al., oppure
- iii) per quanto riguarda la presenza di *Xylophilus ampelinus* Willems et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali, di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al. sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e

— nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al. sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems et al., e

— nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems et al.

c) *Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1, Grapevine Leafroll-associated Virus 3 e Grapevine virus A.*

a)

- i) Per quanto riguarda la presenza di *arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- sulle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base non sono stati osservati sintomi di nessuno di questi virus, e
- sintomi di *arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3* sono stati osservati su non più del 5 % delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e tali viti sono **state estirpate e distrutte**, oppure

- ii) tutte le viti nei **vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto** per garantire l'assenza di *grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A*.

d) *Viteus vitifoliae* Fitch

- i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure
- ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

— tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e tutti i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto e nel



corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali viti sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, e

— nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* Fitch.

6. Materiali di moltiplicazione standard

Ispezioni visive

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione dell'ORNQ o degli ORNQ in questione

a) *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al.

i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., oppure

ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., oppure

iii) per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al. sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e

— nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al.

b) *Xylophilus ampelinus* Willems et al.

i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Xylophilus ampelinus* Willems et al., oppure

ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al., oppure

iii) per quanto riguarda la presenza di *Xylophilus ampelinus* Willems et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al. sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e



— nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al. sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems et al., e

— — nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems et al.

c) *Arabis mosaic virus*, *Grapevine fanleaf virus*, *Grapevine Leafroll-associated Virus 1* e *Grapevine Leafroll-associated Virus 3*

Sintomi di tutti i virus (*Arabis mosaic virus*, *Grapevine fanleaf virus*, *Grapevine Leafroll-associated Virus 1* e *Grapevine Leafroll-associated Virus 3*) sono stati osservati su non più del 10 % delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard e tali viti sono state escluse dalla moltiplicazione.

d) *Viteus vitifoliae* Fitch

i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

iii) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino indizi o sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* Fitch.»



CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

I. Condizioni generali.

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e, se del caso, del clone; è ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.
2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%. Si considerano impurezze tecniche:
 - a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;
 - b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;
 - c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto .
3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.
4. Il materiale di moltiplicazione è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

I materiali di moltiplicazione soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento

II. Condizioni speciali.

1. Barbatelle Innestate.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificati nella categoria inferiore.

Calibrazione.

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.

Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

- a) Talee di portinnesto e nesti:
 - aa) diametro all'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;
 - ab) diametro massimo all'estremità più grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.
- b) Talee da vivaio:

diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

2. Barbatelle franche e franche rimesse in vasetto o radice nuda

A. Diametro.

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, è almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo ed alle barbatelle franche micropropagate



B. Lunghezza.

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale a:

- a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate in campo; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza può essere pari a 20 cm;
- b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3. Barbatelle innestate, innestate rimesse e reinnestate in vasetto o radice nuda.

A. Lunghezza.

Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza;

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

C. Saldatura.

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

E: Per le barbatelle in vasetto franche, micropropagate e le barbatelle in vasetto innestate comprese le innestate rimesse e reinnestate in vasetto si prescinde dai punti B e D, mentre, se innestate, relativamente al punto C, il callo di saldatura dev'essere uniformemente distribuito attorno al punto d'innesto.



1 **RICHIESTA D'ISCRIZIONE DI UNA VARIETÀ AL REGISTRO NAZIONALE**

2

3 Il richiedente, di cui al comma 1, art.12 del presente decreto, presenta una domanda, conformemente
4 al modello allegato, scaricabile dal sito ufficiale, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
5 forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione
6 Generale dello Sviluppo Rurale – Ufficio Disr V, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC
7 dell'ufficio competente.



**AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

Dipartimento delle Politiche Europee Internazionali dello Sviluppo Rurale
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Ufficio DISR V
Via XX Settembre 20 - 00187 ROMA

Invio della domanda esclusivamente in formato digitale.

Il modello è scaricabile dal sito: <http://catalogoviti.politicheagricole.it>

PEC: cosvir5@pec.politicheagricole.gov.it

Nome o ragione sociale del richiedente					
Indirizzo					
Tel.	Cell.	Mail	PEC		
In qualità di:					
Persona fisica:	Proponente l'iscrizione di una varietà in libera moltiplicazione	Costitutore di nuova varietà	Avente causa	Rappresentante legale	
Persona giuridica:	Proponente l'iscrizione di una varietà in libera moltiplicazione	Costitutore di nuova varietà	Avente causa	Rappresentante legale	

CHIEDE

**l'iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Vite (D.m. 8.2.2005 art. 10)
della seguente varietà**

Denominazione proposta della varietà					
Utilizzo della varietà (*)	Uva da vino	Uva da tavola	Portinnesto		
	Destinazioni Particolari	Sola moltiplicazione	Conservazione		

(*) Nel caso di più utilizzi, barrare le caselle degli utilizzi previsti.

La varietà è attualmente:			
Iscritta al registro delle varietà di altro Stato membro ai sensi della Dir. 68/193/CEE come uva da:			
Protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del D.lgs 10 Febbraio 2005, n.30 come uva da:			
Protetta da privativa comunitaria, ai sensi del Reg. 2100/94 come uva da:			
Oppure.			
Per la varietà è stata presentata la domanda per:			
L'iscrizione al registro in data		Presso lo Stato membro	
Il rilascio della privativa nazionale in data		Presso l'Ufficio	
Il rilascio della privativa comunitaria in data		Presso l'Ufficio	
Azienda o località in cui è stata descritta la varietà			



Per le varietà di nuova costituzione			
Costitutore è			
Metodo di ottenimento della varietà			
a) incrocio	Parentale maschile		Parentale femminile
b) altro	(descrivere il metodo)		
Responsabile della conservazione dei materiali è:			

SI IMPEGNA

a fornire al CREA VE - Servizio controllo vivai, Via XXVIII Aprile n.26 – 31015 CONEGLIANO (TV), entro 12 mesi dall'iscrizione della varietà al Registro, le marze legnose necessarie a predisporre 10 barbatelle innestate da piantare nel Campo Catalogo istituito presso suddetto Centro.

ALLEGA ALLA DOMANDA:

1) La descrizione delle caratteristiche della varietà:

a) Le caratteristiche descrittive secondo i seguenti schemi:

- Schema caratteristiche descrittive varietà da vino – Lettera A
- Schema caratteristiche descrittive varietà da tavola – Lettera B
- Schema caratteristiche descrittive varietà da vino o da tavola secondo il questionario tecnico del CPVO – Lettera C ¹
- Schema caratteristiche descrittive varietà portinnesto – Lett. D

oppure

b) Il questionario tecnico allegato alla domanda di privativa nazionale ²

c) La scheda descrittiva ufficiale della varietà protetta da privativa vegetale nazionale ²

Oppure

d) La scheda descrittiva della varietà:

Ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro ai sensi della Dir.

68/193/CEE.,

2) Copia in lingua italiana della documentazione ufficiale presentata in altri Paesi o proveniente dal Paese di origine.

3) Se persona fisica:

- copia in PDF del documento d'identità del richiedente
- copia in PDF del documento del titolare del diritto

¹ Reg. 2100/94

² D.lgs 10 Febbraio 2005, n.30



- copia in PDF del codice fiscale del titolare del diritto
- 3.1) Se persona giuridica:
- copia in PDF del documento d'identità del richiedente
- copia in PDF del documento d'identità del rappresentante legale
- copia in PDF della partita IVA/codice fiscale della ditta.
- 4) Documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà.
- 5) Foto come richieste nello schema delle caratteristiche descrittive di una varietà
- 6) *Documentazione attestante l'invio di una porzione di tralcio legnoso della lunghezza di circa 10 cm, per l'analisi comparativa del DNA finalizzata all'iscrizione al Registro nazionale, al seguente indirizzo: Servizio controllo vivai CREA VE, Via XXVIII aprile, 26 – 31015 Conegliano (TV).
Mail: ve@crea.gov.it PEC: certificazioni.vit@pec.crea.gov.it
*L'istanza di iscrizione della varietà al RNVV sarà valutata soltanto in seguito all'esecuzione di tali analisi.
- 7) Assenso all'invio di materiale per il campo catalogo, una volta perfezionata l'iscrizione al RNVV.
- 8) Informazioni aggiuntive ai fini della valutazione della domanda. Totale allegati n.

Data _____

Firma _____



A) SCHEMA CARATTERISTICHE DESCRITTIVE DI UNA VARIETÀ DA VINO

PREMESSA	
ORIGINE - EVENTUALI CENNI STORICI - SITUAZIONE ATTUALE	
OBIETTIVO /MOTIVAZIONI	
CONDIZIONI GEOGRAFICHE, CLIMATICHE, NATURA DEL SUOLO DEL VIGNETO IN OSSERVAZIONE:	
CONDIZIONI GEOGRAFICHE	
CONDIZIONI CLIMATICHE	
NATURA DEL SUOLO	
CARATTERISTICHE DEL VIGNETO IN OSSERVAZIONE:	
Numero di piante (<i>24 possibilmente su diversi portinnesti</i>)	
Sesto d'impianto	
Forma di allevamento (<i>si suggerisce il Guyot in confronto con alcune piante a cordone speronato</i>)	
Varietà di riferimento a confronto	
.....	
STATO SANITARIO DELLE PIANTE IN OSSERVAZIONE	
Verifica dello stato sanitario delle piante in osservazione mediante test ELISA (protocollo ARNADIA descritto nel D.M. 13.12.2011 Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.) relativamente alla presenza dei seguenti organismi nocivi:	
INDICARE LA PRESENZA (SI) O ASSENZA (NO) DEI VIRUS BARRANDO LA CASELLA SOTTOSTANTE	
a) virus dell'aricciamiento della vite (GFLV)	SI NO
b) virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);	SI NO
c) virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1)	SI NO
d) virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);	SI NO
e) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA);	SI NO
L'eventuale presenza di uno o più virus non preclude la possibilità di iscrizione della varietà al Registro Nazionale delle varietà di vite.	

RILIEVI AMPELOGRAFICI (lista descrittori caratteri OIV integrata)		
PERIODO DI OSSERVAZIONE (almeno 3 annate) - Anni...		
CARATTERE	LIVELLO DI ESPRESSIONE	Foto
OIV 001 Giovane germoglio: apertura dell'apice (30-60 cm)		Foto n.1*
OIV 002 Giovane germoglio(30-60 cm): distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice		



OIV 004 Giovane germoglio: densità peli striscianti dell'apice		
OIV 006 Germoglio: portamento (prima della legatura)		
OIV 007 Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi		
OIV 008 Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi		
OIV 015-1 Germoglio: distribuzione pigmentazione antocianica delle perule delle gemme		
OIV 016 Germoglio: numero viticci consecutivi		
OIV 051 Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4° foglia distale, a partire dalla prima foglia spiegata sotto l'apice)		Foto n. 2*
OIV 053 Foglia giovane: densità dei peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia distale, a partire dalla prima foglia spiegata sotto l'apice)		Foto n. 3*
OIV 065 Foglia adulta: dimensione del lembo		
OIV 067 Foglia adulta: forma del lembo		
OIV 068 Foglia adulta: numero di lobi (se esistono più tipologie di foglie con diverso numero di lobi indicare le due prevalenti allegando le rispettive foto)		Foto n. 4*
OIV 069 Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo		
OIV 070 Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo		
OIV 071 Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo		Foto n. 5*
OIV 072 Foglia adulta: depressioni del lembo		
OIV 073 Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie		Foto n. 6*
OIV 074 Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale		
OIV 075 Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo		
OIV 076 Foglia adulta: forma dei denti		
OIV 078 Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza		
OIV 079 Foglia adulta: grado di apertura/sovrapposizione del seno peziolare. Se esistono più tipologie allegare le foto di quelle prevalenti		Foto n. 7*
OIV 080 Foglia adulta: forma della base del seno peziolare		
OIV 081-2 Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalle nervature		
OIV 083-2 Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori		
OIV 084 Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo		Foto n. 8*
OIV 090 Foglia adulta: densità peli striscianti sul picciolo		
OIV 091 Foglia adulta: densità peli eretti sul picciolo		
OIV 094 Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori		
OIV 151 Fiore: organi sessuali		
OIV 152 Infiorescenza: livello d'inserzione della prima infiorescenza		
OIV 153 Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio		
OIV 202 Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)		



OIV 203 Grappolo: larghezza								
OIV 204 Grappolo: compattezza								
OIV 206 Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale								
OIV 207 Grappolo: lignificazione del peduncolo		Foto n. 9*						
OIV 208 Grappolo: forma								
OIV 209 Grappolo: numero di ali del grappolo principale								
OIV 220 Acino: lunghezza								
OIV 221 Acino: larghezza								
OIV 223 Acino: forma		Foto n. 10*						
OIV 225 Acino: colore della buccia								
OIV 227 Acino: pruina								
OIV 228 Acino: spessore della buccia								
OIV 229: Acino: ombelico								
OIV 231 Acino: intensità pigmentazione antocianica della polpa								
OIV 235 Acino: consistenza della polpa								
OIV 236 Acino: sapore particolare								
OIV 241 Acino: sviluppo dei vinaccioli								
OIV 353 Lunghezza degli internodi								
PIANTA ALLA FIORITURA		Foto n.11*						
PIANTA ALLA MATURAZIONE		Foto n.12*						
FACOLTATIVO: È possibile descrivere i suddetti livelli di espressione dei caratteri ed eventualmente aggiungere altri particolari potenzialmente discriminanti per la varietà ad es.: colore viticci (Glera lunga - Glera), viticci bifidi- trifidi (Tocai friulano- Sauvignon), etc.								
ANALISI MOLECOLARE								
Marcatori:								
VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD25	VVMD27	VVMD28	VVMD32	VrZAG62	VrZAG79
Utilizzare la codifica internazionale in base "N" (vedi progetto europeo GENRES 081 - A basis for the preservation and utilization of <i>Vitis</i> genetic resources).								

CARATTERISTICHE FENOLOGICHE				
PERIODO DI OSSERVAZIONE (almeno 3 annate)				
Anni.....	Valori medi località n.1		Valori medi località n.2	
	Varietà oggetto di domanda	Varietà di riferimento	Varietà oggetto di domanda	Varietà di riferimento
Germogliamento (data)				
Fioritura (data)				



Invasatura (data)				
Maturazione (data)				
CARATTERISTICHE PRODUTTIVE ED ATTITUDINI COLTURALI				
Fertilità reale (n° infior./germ.)				
Produzione di uva (kg/ceppo o kg/ m di tralcio o di cordone produttivo)				
N° grappoli/ceppo (alla vendemmia)				
Peso medio del grappolo (g)				
Peso medio acino (g)				
Peso legno potatura (g/ceppo) o kg /Ha				
Indice di Ravaz				
PARAMETRI ENOCHIMICI DEL MOSTO				
Zuccheri (°Brix)				
pH				
Acidità totale (g/l)				
Acido tartarico (g/l)				
Acido malico (g/l)				
Parametri enochimici del vino: FACOLTATIVI				
Analisi sensoriale: FACOLTATIVA				
RESISTENZA O SENSIBILITÀ				
All'ambiente sfavorevole				
Ad organismi nocivi				
COMPORTAMENTO ALL'INNESTO (indicare i portinnesti utilizzati)				
- Portinnesto:.....				
- Portinnesto:.....				
- Portinnesto:.....				
CONCLUSIONI				
BIBLIOGRAFIA: obbligatoria dove esistente				
*Le foto richieste sono a supporto e riscontro di quanto descritto per i singoli caratteri. Il numero di foto da allegare può essere superiore a quello previsto nel presente schema.				

C) SCHEMA CARATTERISTICHE DESCRITTIVE DI UNA VARIETÀ DA VINO O DA TAVOLA (CPVO)

RILIEVI AMPELOGRAFICI (secondo il questionario tecnico del CPVO per la descrizione delle varietà e per la conduzione dei DUS -TEST)		
CARATTERE	LIVELLO DI ESPRESSIONE	Foto
CPVO 1- Epoca di germogliamento		Foto n.1*
CPVO 2 - Giovane germoglio: apertura dell'apice		



CPVO 3- Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice		
CPVO 4 - Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice		
CPVO 5 - Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice		
CPVO 6 - Foglia giovane : colore della pagina superiore del lembo (4° foglia)		Foto n. 2*
CPVO 7 - Foglia giovane : densità dei peli striascianti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)		Foto n. 3*
CPVO 8 - Foglia giovane : densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)		
CPVO 9 - Germoglio: portamento (prima della legatura)		
CPVO 10 - Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi		
CPVO 11 - Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi		
CPVO 12 - Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi		
CPVO 13 - Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi		
CPVO 14 - Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi		
CPVO 15 - Germoglio: lunghezza dei viticci		
CPVO 16 - Fiore : organi sessuali		
CPVO 17 - Foglia adulta : dimensione del lembo		
CPVO 18 - Foglia adulta : forma del lembo		
CPVO 19 - Foglia adulta : bollosità della pagina superiore del lembo		Foto n. 4*
CPVO 20 - Foglia adulta : numero di lobi		
CPVO 21 - Foglia adulta : profondità seni laterali superiori		
CPVO 22 - Foglia adulta : grado di apertura/sovrapposizione dei seni laterali superiori		
CPVO 23 - Foglia adulta : grado di apertura/sovrapposizione dei bordi del seno peziolare		Foto n. 5*
CPVO 24 - Foglia adulta: lunghezza dei denti		
CPVO 25 - Foglia adulta: rapporto lunghezza / larghezza dei denti		
CPVO 26 - Foglia adulta: forma dei denti		
CPVO 27 - Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo		Foto n. 6*
CPVO 28 - Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo		
CPVO 29 - Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo		Foto n. 7*
CPVO 30 - Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana		
CPVO 31 - Epoca d'inizio dell'invaiaura		
CPVO 32- Grappolo: dimensioni (escluso il peduncolo)		
CPVO 33- Grappolo : compattezza		Foto n. 8*
CPVO 34 - Lunghezza del peduncolo del grappolo principale		



CPVO 35- Acino : dimensioni								
CPVO 36- Acino: forma			Foto n. 9*					
CPVO 37- Acino: colore della buccia								
CPVO 38 - Acino: facilità di separazione dal pedicello								
CPVO 39 - Acino : spessore della buccia								
CPVO 40 - Acino: pigmentazione antocianica della polpa								
CPVO 41 - Acino: consistenza della polpa								
CPVO 42 - Acino: sapore particolare			Foto n. 10*					
CPVO 43 - Acino: sviluppo dei vinaccioli								
CPVO 44 - Tralcio legnoso: colore prevalente								
PIANTA ALLA FIORITURA			Foto n.11*					
PIANTA ALLA MATURAZIONE			Foto n.12*					
Denominazione di una varietà simile	Caratteristiche differenziali rispetto alla varietà simile	Livello di espressione della caratteristica nella varietà simile	Livello di espressione della caratteristica nella varietà candidate all'iscrizione					
FACOLTATIVO: È possibile descrivere i suddetti livelli di espressione dei caratteri ed eventualmente aggiungere altri particolari potenzialmente discriminanti per la varietà ad es.: colore viticci (Glera lunga - Glera), viticci bifidi- trifidi (Tocai friulano- Sauvignon), etc.								
ANALISI MOLECOLARE								
Marcatori:								
VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD25	VVMD27	VVMD28	VVMD32	VrZAG62	VrZAG79
Utilizzare la codifica internazionale in base "N" (vedi progetto europeo GENRES 081 - A basis for the preservation and utilization of <i>Vitis</i> genetic resources).								

Si allegano foto esemplificative dei caratteri per i quali nella scheda dei rilievi ampelografici è prevista la fornitura di una fotografia. Il numero della foto corrisponde al numero riportato nella colonna: Foto della scheda dei rilievi ampelografici.



UVE DA VINO

Foto n.1



Foto n. 2



Foto n. 3




Foto n 4




Foto n.5




Foto n. 6



Foto n. 7




Foto n. 8




Foto n. 9




Foto 10






Foto n. 12

B) SCHEMA CARATTERISTICHE DESCRITTIVE DI UNA VARIETÀ DA TAVOLA

PREMESSA		
ORIGINE- EVENTUALI CENNI STORICI - SITUAZIONE ATTUALE		
OBIETTIVO /MOTIVAZIONI		
CONDIZIONI GEOGRAFICHE, CLIMATICHE, NATURA DEL SUOLO, DEL VIGNETO IN OSSERVAZIONE		
CONDIZIONI GEOGRAFICHE		
CONDIZIONI CLIMATICHE		
NATURA DEL SUOLO		
CARATTERISTICHE DEL VIGNETO IN OSSERVAZIONE:		
Numero di piante (<i>24 piante possibilmente su portinnesti diversi</i>)		
Sesto d'impianto		
Forma di allevamento		
Varietà di riferimento a confronto		
.....		
INDICARE LA PRESENZA (SI) O ASSENZA (NO) DEI VIRUS BARRANDO LA CASELLA SOTTOSTANTE		
a) virus dell'arricciamento della vite (GFLV)	SI	NO
b) virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);	SI	NO
c) virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1)	SI	NO
d) virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);	SI	NO
e) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA);	SI	NO
L'eventuale presenza di uno o più virus non preclude la possibilità di iscrizione della varietà al Registro		



RILIEVI AMPELOGRAFICI (lista descrittori primari caratteri OIV integrata)		
PERIODO DI OSSERVAZIONE (almeno 3 annate) - Anni...		
CARATTERE	LIVELLO DI ESPRESSIONE	Foto
OIV 001 Giovane germoglio: apertura dell'apice (30-60cm)		Foto n.1*
OIV 002 Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice		
OIV 004 Giovane germoglio: densità peli striscianti dell'apice		
OIV 006 Germoglio: portamento (prima della legatura)		
OIV 007 Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi		
OIV 008 Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi		
OIV 015-1 Germoglio: distribuzione pigmentazione antocianica delle perule delle gemme		
OIV 016 Germoglio: numero viticci consecutivi		
OIV 051 Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4° foglia)		Foto n.2*
OIV 053 Foglia giovane: densità dei peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)		Foto n.3*
OIV 065 Foglia adulta: dimensione del lembo		
OIV 067 Foglia adulta: forma del lembo		
OIV 068 Foglia adulta: numero di lobi (se esistono più tipologie di foglie con diverso numero di lobi indicare le due prevalenti allegando le rispettive foto)		Foto n.4*
OIV 069 Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo		
OIV 070 Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo		
OIV 071 Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo		Foto n.5*
OIV 072 Foglia adulta: depressioni del lembo		Foto n.6*
OIV 073 Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie		
OIV 074 Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale		
OIV 075 Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo		
OIV 076 Foglia adulta: forma dei denti		
OIV 078 Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza		
OIV 079 Foglia adulta grado di apertura/sovrapposizione del seno peziolare. Se esistono più tipologie allegare le foto di quelle prevalenti		Foto n.7*
OIV 080 Foglia adulta: forma della base del seno peziolare		
OIV 081-2 Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalle nervature		



OIV 083-2 Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori			
OIV 084 - Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo			Foto n.8*
OIV 090 Foglia adulta: densità peli striscianti sul picciolo			
OIV 091 Foglia adulta: densità peli eretti sul picciolo			
OIV 094 Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori			
OIV 151 Fiore: organi sessuali			
OIV 152 Infiorescenze: livello d'inserzione della prima infiorescenza			
OIV 153 Infiorescenze: numero di infiorescenze per germoglio			
OIV 202 Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)			
OIV 203 Grappolo: larghezza			
OIV 204 Grappolo: compattezza			Foto n.9*
OIV 206 Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale			
OIV 207 Grappolo: lignificazione del peduncolo			
OIV 208 Grappolo: forma			
OIV 209 Grappolo: numero di ali del grappolo principale			
OIV 220 Acino: lunghezza			
OIV 221 Acino larghezza			
OIV 223 Acino forma			Foto n. 10*
OIV 225 Acino: colore della buccia			
OIV 227 Acino: pruina			
OIV 228 Acino: spessore della buccia			
OIV 229: ombelico			
OIV 231 Acino: intensità pigmentazione antocianica della polpa			
OIV 232 Acino: succulenza della polpa			
OIV 235 Acino: consistenza della polpa			
OIV 236 Acino sapore particolare			
OIV 241 Acino sviluppo dei vinaccioli			
OIV 353 Lunghezza degli internodi			
PIANTA ALLA FIORITURA			Foto n.11*
PIANTA ALLA MATURAZIONE			Foto n.12*
Denominazione di una varietà simile	Caratteristiche differenziali rispetto alla	Livello di espressione della caratteristica nella	Livello di espressione della caratteristica nella varietà



	varietà simile	varietà simile	candidate all'iscrizione

FACOLTATIVO: È possibile descrivere i suddetti livelli di espressione dei caratteri ed eventualmente aggiungere altri particolari potenzialmente discriminanti per la varietà ad es.: colore viticci (Glera lunga - Glera), viticci bifidi- trifidi (Tocai friulano-Sauvignon), etc.

ANALISI MOLECOLARE

Marcatori:

VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD25	VVMD27	VVMD28	VVMD32	VrZAG62	VrZAG79

Utilizzare la codifica internazionale in base "N" (vedi progetto europeo GENRES 081 - A basis for the preservation and utilization of *Vitis* genetic resources).

CARATTERISTICHE FENOLOGICHE (Data)				
PERIODO DI OSSERVAZIONE (almeno 3 annate)				
Anni.....	Valori medi località n.1		Valori medi località n.2	
	Varietà oggetto di domanda	Varietà di riferimento	Varietà oggetto di domanda	Varietà di riferimento
Germogliamento (data)				
Fioritura (data)				
Invaiatura (data)				
Maturazione (data)				
CARATTERISTICHE PRODUTTIVE ED ATTITUDINI CULTURALI				
Fertilità reale (n° infiorescenze/germoglio)				
Produzione di uva (kg/ceppo) o kg. per metro di tralcio o di cordone produttivo)				
N° grappoli/ceppo (alla vendemmia)				
Peso medio del grappolo (g)				
Peso medio acino (g)				
Peso legno potatura (g/ceppo) o kg /Ha				
Indice di Ravaz				
PARAMETRI CHIMICI DEL SUCCO				
Grado rifrattometrico				





pH				
Acidità titolabile				
RESISTENZA O SENSIBILITÀ				
All'ambiente sfavorevole				
Ad organismi nocivi				
Sensibilità allo spacco dell'acino				
COMPORTAMENTO ALL' INNESTO (indicare i portinnesti utilizzati)				
- Portinnesto:.....				
- Portinnesto:.....				
- Portinnesto:.....				
CONCLUSIONI				
BIBLIOGRAFIA: obbligatoria dove esistente				
* Le foto richieste sono a supporto e riscontro di quanto descritto per i singoli caratteri. Il numero di foto da allegare può essere superiore a quello previsto nel presente schema.				

Si allegano foto esemplificative dei caratteri per i quali nella scheda dei rilievi ampelografici è prevista la fornitura di una fotografia. Il numero della foto corrisponde al numero riportato nella colonna: Foto della scheda dei rilievi ampelografici.

Per le uve da tavola le foto di riferimento sono quelle proposte per la descrizione delle varietà ad uva da vino, con esclusione delle foto n. 9 e n. 12, che sono riportate di seguito.

UVE DA TAVOLA

Foto n. 9



D) SCHEMA CARATTERISTICHE DESCRITTIVE DI UNA VARIETÀ DI PORTINNESTO

PREMESSA	
ORIGINE- EVENTUALI CENNI STORICI - SITUAZIONE ATTUALE	
OBIETTIVO /MOTIVAZIONI	
CONDIZIONI GEOGRAFICHE, CLIMATICHE, NATURA DEL SUOLO, DEL VIGNETO IN OSSERVAZIONE	
CONDIZIONI GEOGRAFICHE	
CONDIZIONI CLIMATICHE	
NATURA DEL SUOLO	
CARATTERISTICHE DEL VIGNETO IN OSSERVAZIONE:	
Numero di piante (<i>5 ceppi con 2 forme di allevamento</i>)	
Sesto d'impianto	
Forma di allevamento	
Varietà di riferimento a confronto	
-	
STATO SANITARIO DELLE PIANTE IN OSSERVAZIONE	
Verifica dello stato sanitario delle piante in osservazione mediante test ELISA (protocollo ARNADIA) relativamente alla presenza dei seguenti organismi nocivi:	
INDICARE LA PRESENZA (SI) O ASSENZA (NO) DEI VIRUS BARRANDO LA CASELLA SOTTOSTANTE	
a) virus dell'arricciamento della vite (GFLV)	SI NO
b) virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);	SI NO
c) virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1)	SI NO
d) virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);	SI NO
e) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA);	SI NO
f) virus della maculatura infettiva della vite (GFkV)	SI NO
L'eventuale presenza di uno o più virus non preclude la possibilità di iscrizione della varietà al Registro Nazionale delle varietà di vite.	

RILIEVI AMPELOGRAFICI (lista descrittori caratteri OIV integrata)		
PERIODO DI OSSERVAZIONE (<i>Almeno 5 anni</i>) - Anni....		
CARATTERE	LIVELLO DI ESPRESSIONE	Foto
OIV 001 Giovane germoglio: apertura dell'apice (30-60cm)		Foto n. 1*
OIV 002 Giovane germoglio: (30-50 cm) distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice		
OIV 004 Giovane germoglio: densità peli striscianti dell'apice		



OIV 005 Giovane germoglio densità dei peli eretti dell'apice		
OIV 007 Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi		Foto n. 2* solo lato dorsale
OIV 008 Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi		
OIV 009 Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi		
OIV 010 Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi		
OIV 011 Germoglio: densità dei peli eretti sui nodi		
OIV 012 Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi		
OIV 013 Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi		
OIV 014 Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi		
OIV 015-1 Germoglio: distribuzione pigmentazione antocianica delle perule delle gemme		
OIV 016 Germoglio: numero viticci consecutivi		
OIV 051 Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4° foglia distale, a partire dalla prima foglia spiegata sotto l'apice)		Foto n.3*
OIV 053 Foglia giovane: densità dei peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia distale, a partire dalla prima foglia spiegata sotto l'apice))		
OIV 054 Foglia giovane: densità dei peli eretti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)		
OIV 055 Foglia giovane: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)		
OIV 056 Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)		
OIV 065 Foglia adulta: dimensione del lembo		
OIV 067 Foglia adulta: forma del lembo		
OIV 068 Foglia adulta: numero di lobi		
OIV 069 Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo		
OIV 070 Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo		Foto n. 4*
OIV 071 Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo		Foto n. 5*
OIV 072 Foglia adulta: depressioni del lembo		
OIV 073 Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie		
OIV 074 Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale		Foto n.6*
OIV 075 Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo		
OIV 076 Foglia adulta: forma dei denti		
OIV 078 Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza		
OIV 079 Foglia adulta grado di apertura/sovrapposizione del seno peziolare. Se esistono più tipologie allegare le foto di quelle prevalenti		Foto n.7*
OIV 080 Foglia adulta: forma della base del seno peziolare		



OIV 081-2 Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalle nervature								
OIV 084 Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo		Foto n.8*						
OIV 085 Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo								
OIV 086 Foglia adulta: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo								
OIV 087 Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo								
OIV 090 Foglia adulta: densità peli striscianti sul picciolo								
OIV 091 Foglia adulta: densità peli eretti sul picciolo								
OIV 101 Tralcio legnoso: sezione trasversale								
OIV 102 Tralcio legnoso: struttura della superficie		Foto n.9*						
OIV 103 Tralcio legnoso: colore prevalente								
OIV 105 Tralcio legnoso: peli eretti sui nodi								
OIV 106 Tralcio legnoso: peli eretti sugli internodi								
OIV 353 Lunghezza degli internodi								
OIV 151 Fiore: organi sessuali		Foto n.10*						
Presenza del grappolo (sì)-(no)		Foto n.11*						
PIANTA ALLA FIORITURA		Foto n.12*						
PIANTA ALLA MATURAZIONE		Foto n.13*						
FACOLTATIVO: È possibile descrivere i suddetti livelli di espressione dei caratteri ed eventualmente aggiungere altri particolari potenzialmente discriminanti per la varietà ad es.: colore viticci (Kober- 420A), viticci bifidi- trifidi (kober -SO4) etc								
ANALISI MOLECOLARE								
Marcatori:								
VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD25	VVMD27	VVMD28	VVMD32	VrZAG62	VrZAG79
Utilizzare la codifica internazionale in base "N" (vedi progetto europeo GENRES 081 - A basis for the preservation and utilization of <i>Vitis</i> genetic resources)								

CARATTERISTICHE FENOLOGICHE

PERIODO DI OSSERVAZIONE (almeno 5 annate)

Anni.....	Valori medi località n.1		Valori medi località n.2		Valori medi località n.3	
	Varietà oggetto di domanda	Varietà di riferimento	Varietà oggetto di domanda	Varietà di riferimento	Varietà oggetto di domanda	Varietà di riferimento
Germogliamento (data)						
Fioritura (data)						



Caduta foglie (data)						
CARATTERISTICHE PRODUTTIVE ED ATTITUDINI COLTURALI						
Peso legno potatura (g/ceppo) o kg /Ha						
RESISTENZA O SENSIBILITÀ						
All'ambiente sfavorevole						
Ad organismi nocivi						
COMPORAMENTO ALL' INNESTO (indicare anche le varietà innestate)						
- Varietà innestata:.....						
- Varietà innestata:.....						
- Varietà innestata:.....						
CONCLUSIONI						
BIBLIOGRAFIA: obbligatoria dove esistente						
*Le foto richieste sono a supporto e riscontro di quanto descritto per i singoli caratteri. Il numero di foto da allegare può essere superiore a quello previsto nel presente schema.						

Si allegano foto esemplificative dei caratteri per i quali nella scheda dei rilievi ampelografici è prevista la fornitura di una fotografia. Il numero della foto corrisponde al numero riportato nella colonna: Foto della scheda dei rilievi ampelografici.

PORTINNESTI

Foto n. 1.



Foto n. 2



Foto n. 3




Foto n. 4




Foto n. 5




Foto n. 6




Foto n. 7




Foto 8




Foto n. 9



Foto 10



Foto n. 11




Foto n. 12




Foto n. 13



Sezione A) - Metodi di campionamento e di analisi

Le attività di campionamento e di analisi svolte ai fini dei controlli ufficiali oggetto del presente decreto sono conformi a quanto di seguito specificato.

1. Campi di piante madri di categoria iniziale e base

- a) Tutte le piante del campo di piante madri di categoria «Iniziale» e «Base», sia per marze, sia per portinnesto devono essere sottoposte ai test per la verifica dello stato virologico, secondo quanto indicato nel presente decreto.
- b) Il richiedente l'iscrizione del clone o suo delegato effettua il campionamento secondo le modalità indicate nel presente allegato.
- c) Entro il 30 giugno di ogni anno la ditta che effettua la denuncia di produzione di piante madri presenta al Ministero o all'organismo delegato, il certificato di analisi degli impianti di piante madri testati, recante la firma del responsabile dell'analisi e la data del rilascio, integrato con le seguenti informazioni, riportate sul certificato medesimo o in un documento allegato:
 1. il riferimento al campo di piante madri sottoposto a test;
 2. la data del prelievo;
 3. il nome di chi ha effettuato il prelievo;
 4. il numero di piante sottoposte a prelievo;
 5. il numero di piante per campione, nel caso di campione pool;
 6. il codice del campione;
 7. informazioni che consentano il collegamento tra campione e pianta o le piante del campione pool da cui è stato prelevato;
 8. il laboratorio che ha effettuato l'analisi con test ELISA;
 9. il protocollo di analisi seguito con specifica degli antisieri utilizzati.

2. Campi di piante madri di categoria certificato

In applicazione dell'art.24 del presente decreto, le piante del campo di piante madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione della categoria certificato devono essere sottoposte periodicamente ad analisi per la verifica dello stato fitosanitario secondo quanto indicato nel presente allegato.

METODICA DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

PARTE I

Campionamento

Per la diagnosi dei cinque virus della vite previsti dalla certificazione la matrice da utilizzare in tutti i protocolli è il tessuto floematico ottenuto da materiale legnoso raccolto nel periodo invernale.

Un corretto campionamento è un presupposto fondamentale per l'attendibilità del risultato di qualsiasi saggio diagnostico e anche lo stato di degradazione del materiale vegetale costituente il campione può influire sul risultato dell'analisi di laboratorio.

Il corretto campionamento prevede quindi:

- il prelievo del campione vegetale nel periodo idoneo;
- la raccolta di materiale vegetale esente da alterazioni dovute a fattori abiotici o a fattori biotici di altra natura;
- il corretto mantenimento del campione vegetale sino alla consegna al laboratorio;
- la rapida spedizione al laboratorio di diagnosi.

Norme da osservare per i prelievi in campo:

periodo: tutto il periodo di riposo vegetativo;

matrice: la matrice migliore è costituita da tralci lignificati dell'anno;

tipologia del campione: raccogliere almeno una porzione legnosa lunga circa 60 cm dalla parte basale di tralci dell'anno. I campioni legnosi devono essere integri e non devono presentare alterazioni dovute a fattori abiotici o a fattori biotici di altra natura;



mantenimento del campione: il materiale vegetale deve essere asciutto, deve essere posto in buste di plastica da conservare a basse temperature o in luoghi freschi tali da evitare eventuale disidratazione; rintracciabilità del campione: ogni campione deve essere opportunamente siglato sulla busta e sulla pianta;

spedizione del campione: i campioni raccolti devono arrivare al laboratorio di diagnosi entro 72 ore preferibilmente in borse termiche.

Norme da osservare in laboratorio.

I campioni legnosi possono essere mantenuti a 4 °C non oltre i 60 giorni, evitandone la disidratazione. Conservazioni più lunghe possono inficiare il risultato del saggio diagnostico.

Tutti i campioni vegetali che manifestano imbrunimenti o inizio di muffa o seccumi non devono essere processati.

PARTE II

Saggio sierologico ELISA - Modalità generali

L'ELISA consiste in una reazione specifica ca antigene (virus)-anticorpo che avviene su un supporto solido, i pozzetti di una piastra ELISA, e che viene visualizzata mediante una reazione colorimetrica.

Strumentazione, materiali e reagenti necessari.

Strumentazione:

- 1) agitatore magnetico;
- 2) bilancia analitica;
- 3) distillatore;
- 4) frigorifero e congelatore;
- 5) incubatore termostatico (37 °C);
- 6) lavatore di piastre automatico (opzionale);
- 7) lettore piastre ELISA (fotometro);
- 8) micro pipette dedicate e calibrate (P10, P20, P50, P200, P1000, P5000);
- 9) pipetta multicanale (opzionale);
- 10) fresa per polverizzazione del legno o omogeneizzatore (opzionale);
- 11) pH metro;
- 12) bisturi o coltelli.

Reagenti:

- 1) kit sierologico ELISA;
- 2) reagenti chimici per i tamponi (PBS, PBS-T, tampone carbonato, tampone di estrazione, tampone coniugato, tampone per substrato);
- 3) substrato (para-nitro-fenilfosfato - *PNP*);
- 4) controllo positivo, sicuramente infetto dai virus target ed appartenente alla stessa specie vegetale saggiata;
- 5) controllo negativo, sicuramente esente da infezione dai virus target ed appartenente alla stessa specie vegetale saggiata.

Materiali:

- 1) acqua distillata;
- 2) fogli di carta per ricoprire i banchi da lavoro;
- 3) carta da laboratorio;
- 4) rotoli di carta di alluminio;
- 5) guanti monouso;
- 6) pellicola trasparente;
- 7) mortai e pestelli;
- 8) piastre polistirene a novantasei pozzetti per ELISA ad alta capacità di legame con gli anticorpi;
- 9) puntali per micro pipette di tutti i volumi adeguati alle pipette sopra indicate;
- 10) vetreria varia o materiale plastico monouso;



11) lame da bisturi;

12) azoto liquido (opzionale).

L'efficienza del saggio riportata dalla ditta produttrice è correlata ai test di qualità effettuati nelle condizioni di lavoro espressamente riportate nel foglietto di istruzioni.

Seguire, quindi, attentamente tutte le istruzioni della ditta produttrice del kit sierologico utilizzato. In particolare effettuare scrupolosamente tutte le diluizioni dei reagenti riportate.

Utilizzare la diluizione del campione nel rapporto 1/10 peso/volume.

Non modifi care i tamponi indicati.

PARTE III

Procedura del saggio

Preparazione dei tamponi.

Il tampone carbonato per la sensibilizzazione delle piastre, il tampone coniugato ed il tampone PBS (che può essere preparato alla concentrazione 10× da utilizzare come stock di partenza) possono essere preparati precedentemente e mantenuti in laboratorio, a temperatura ambiente.

Controllare accuratamente il pH del tampone carbonato perché è determinante per l'adesione degli anticorpi alla plastica dei pozzetti.

Il tampone per il substrato può essere preparato prima e mantenuto a 4 °C al riparo dalla luce.

Il tampone di estrazione deve essere sempre preparato poco prima dell'utilizzo e mantenuto a 4 °C o in ghiaccio.

È importante utilizzare i tamponi entro trenta giorni dalla preparazione.

È possibile arrivare fino a sei mesi se i tamponi vengono aggiunti di sodio azide (0,2 g/L).

Preparazione del saggio ELISA.

Stabilire il numero di piastre ELISA necessario e preparare un opportuno schema cartaceo per piastra (allegato 1), in cui vengono riportati tutti i dati dell'esperimento.

Per ogni piastra è possibile caricare quarantuno campioni più un controllo sano, uno infetto ed un bianco secondo lo schema allegato.

Come controllo positivo e negativo possono essere utilizzati quelli forniti dai kit commerciali oppure possono essere utilizzati campioni di materiale vegetale, appartenenti alla stessa matrice e alla stessa specie dei campioni saggiati, provenienti da una vite sicuramente infetta dai virus oggetto di studio e da una vite sicuramente esente da virus, rispettivamente.

In questo caso i controlli devono essere macerati congiuntamente ai campioni da saggiare.

Il controllo bianco è costituito da tampone di estrazione da caricare al posto del campione vegetale.

Ciascun campione deve essere replicato su due pozzetti, compresi il controllo sano, quello infetto ed il tampone.

Otto pozzetti di bordo (evidenziati in grigio nell'allegato 1) saranno riempiti con tampone, i valori però non saranno considerati nel calcolo del rumore di fondo (vedi il capitolo «Valutazione dei risultati»).

Pulire accuratamente e disinfettare il piano di lavoro e coprirlo con fogli di carta, da sostituire ad ogni fase.

Estrazione del virus dal campione da analizzare.

La matrice utilizzata per il saggio di tutti i virus è il tessuto floematico, ottenuta seguendo le fasi di seguito elencate:

fase 1: rimozione dello strato corticale esterno (ritidoma) fino a mettere a nudo il tessuto floematico;

fase 2: prelievo del floema mediante raschiamento con bisturi o coltellino;

fase 3: il tessuto floematico ottenuto deve essere posto in mortaio e polverizzato con azoto liquido e successivamente aggiunto del tampone di estrazione o, in alternativa, direttamente macerato con pestello

in presenza di tampone di estrazione nel rapporto peso/volume 1/10;



fase 4: lasciare macerare il floema ottenuto dalla fase 3 a contatto con il tampone di estrazione per 2-3 ore a freddo (4 °C o in ghiaccio).

In alternativa è possibile l'utilizzo di una fresa per macinare/polverizzare il campione:

fase 1: il campione può essere trattato in due modi: con rimozione dello strato corticale esterno (ritidoma) oppure trattato integralmente.

In questo caso l'unica accortezza è di aumentare la quantità di campione a contatto con il tampone di estrazione;

fase 2: prelievo del floema, congiuntamente agli altri tessuti del tralcio legnoso, mediante macinazione/polverizzazione tramite una fresa (tipo Granex o artigianale), con raccolta del materiale campionato in contenitori di plastica;

fase 3: aggiungere il tampone di estrazione ai tessuti campionati in rapporto 1/10; macerare direttamente a freddo (4 °C o in ghiaccio) per 2-3 ore oppure (opzionale) omogeneizzare meccanicamente prima di lasciare a freddo (4 °C o in ghiaccio) per 2-3 ore.

È necessario sigillare sempre ogni singolo campione.

durante le operazioni di preparazione mantenere i mortai in ghiaccio o in cella fredda a 4 °C;

mantenere i campioni via via macerati in ghiaccio o a 4 °C.

Valutazione dei risultati.

Seguire l'evoluzione della reazione colorimetrica con attenzione nelle prime fasi, prendendo come riferimento il controllo positivo.

I risultati sono attendibili fin a che i controlli negativi, una volta sottratto il valore di fondo (bianco), non superano l'assorbanza di 0,2 OD.

Quantificare la colorazione tramite lettura visiva (+/-) e in un apposito fotometro a 405 nm. Fare almeno tre letture a partire dall'inizio della colorazione del controllo positivo (o del primo campione risultato

infetto) e proseguire fin a che il controllo negativo non supera l'assorbanza di 0,2 OD.

Lo sviluppo del colore può essere bloccato aggiungendo 50 µl/pozzetto di NaOH 3M.

INTERPRETAZIONE DELLE LETTURE CON FOTOMETRO

Background o *rumore di fondo* (**A**) = media dei valori dell'assorbanza dei controlli negativi

Threshold o *limite soglia* (**B**) = $A \times 2,5$ se questo valore risulta superiore o uguale a 0,1 OD, in caso contrario il valore soglia sarà pari a 0,1 OD.

Campione positivo: $\geq B$

Campione negativo: $< B$

Nel caso in cui le due repliche non siano entrambe al di sopra o al di sotto della soglia B, il campione deve essere considerato dubbio e va analizzato di nuovo, utilizzando lo stesso omogenato, se conservato in frigo, entro 48 ore dalla sua preparazione, in caso contrario estratto di nuovo.

PARTE IV

ELISA diretta o DAS-ELISA (per i virus ArMV, GFLV, GLRaV-1 e GLRaV-3)

1. *Sensibilizzazione della piastra ELISA con gli anticorpi specifici:*

diluire gli anticorpi secondo quanto riportato sull'etichetta del kit in tampone carbonato 1×;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

distribuire la soluzione di anticorpi per ciascun pozzetto nella quantità indicata dalla ditta produttrice del kit specifico (generalmente 100 o 200 µl);

coprire la piastra con pellicola trasparente e con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone carbonato.

2. *Estrazione del virus dai campioni:*

seguire quanto sopra indicato nelle procedure del saggio.

3. *Lavaggio della piastra:*

dopo l'incubazione della piastra con gli anticorpi, iniziare il lavaggio;



fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;
asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, finno ad eliminare bolle o residui di tampone.

4. *Distribuzione dei campioni:*

caricare i campioni (100 o 200 µl per pozzetto, secondo quanto riportato dalla ditta produttrice del *kit*) seguendo lo schema (eliminare gli otto pozzetti esterni), replicando ciascun campione in due pozzetti. Includere un controllo positivo, un controllo negativo (pianta sana) e un controllo bianco (caricare il tampone di estrazione al posto del campione). Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone di estrazione;

riempire con tampone anche i pozzetti di bordo in grigio nello schema (vedi allegato 1);

coprire la piastra con pellicola trasparente e con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Quando si preleva la soluzione macerata fare attenzione a non versare nei pozzetti residui vegetali solidi.

5. *Lavaggio della piastra:*

lavare la piastra con PBS-T finno a completa rimozione di ogni residuo di tessuto vegetale;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, finno ad eliminare bolle o residui di tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

6. *Distribuzione anticorpo specifici coniugato:*

diluire il coniugato alla diluizione e nel tampone riportato dalla ditta produttrice;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

caricare 100 o 200 µl della soluzione ottenuta per ciascun pozzetto;

coprire la piastra con pellicola trasparente e con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone coniugato.

7. *Preparazione del substrato:*

preparare il substrato cinque minuti prima dell'uso;

aggiungere al tampone substrato cinque minuti prima dell'uso il 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate alla concentrazione di 1 mg/1 ml. Si consiglia di utilizzarlo nella formulazione commerciale

in tavolette;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

mantenere il substrato al buio prima dell'uso.

8. *Lavaggio della piastra:*

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, finno ad eliminare bolle o residui di tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

9. *Caricamento del substrato:*

caricare 100 o 200 µl della soluzione di substrato per ciascun pozzetto. Coprire la piastra con un foglio di alluminio ed incubarla a temperatura ambiente finno alla comparsa della colorazione.

10. *Valutazione dei risultati:*

seguire le modalità sopra indicate nelle procedure generali del saggio.

PARTE V

ELISA indiretta o DASI-ELISA (per il virus GVA)

1. *Sensibilizzazione della piastra ELISA con gli anticorpi specifici ci:*

diluire gli anticorpi, secondo quanto riportato sull'etichetta in tampone carbonato 1×;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

distribuire la soluzione di anticorpi per ciascun pozzetto nella quantità indicata dalla ditta produttrice del kit specifici ci (generalmente

100 o 200 µl);

coprire la piastra con pellicola trasparente e con l'apposito coperchio;



incubare in camera umida alla temperatura \varnothing per il tempo richiesti dalla ditta produttrice. Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone carbonato.

2. Estrazione del virus dai campioni:

seguire quanto sopra indicato nelle procedure del saggio.

3. Lavaggio della piastra:

dopo l'incubazione della piastra con gli anticorpi, iniziare il lavaggio;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

4. Distribuzione dei campioni:

caricare i campioni (100 o 200 μ l per pozzetto secondo quanto previsto dalla ditta produttrice) seguendo lo schema (eliminare gli otto pozzetti esterni), replicando ciascun campione in due pozzetti.

Includere

un controllo positivo, un controllo negativo (pianta sana) e un controllo bianco (caricare il tampone di estrazione al posto del campione);

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura \varnothing per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone di estrazione.

5. Lavaggio della piastra:

lavare la piastra con PBS-T fino a completa rimozione di ogni residuo di tessuto vegetale;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

6. Distribuzione del secondo anticorpo specifico:

diluire il secondo anticorpo alla diluizione e nel tampone riportato dalla ditta produttrice;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

caricare 100 o 200 μ l della soluzione ottenuta per ciascun pozzetto;

coprire la piastra con pellicola trasparente e con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura \varnothing per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone coniugato

7. Lavaggio della piastra:

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

8. Distribuzione dell'anticorpo coniugato:

diluire il coniugato alla diluizione e nel tampone riportato dalla ditta produttrice;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

caricare 100 o 200 μ l della soluzione ottenuta per ciascun pozzetto;

coprire la piastra con pellicola trasparente e con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura \varnothing per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone coniugato.

9. Preparazione del substrato:

preparare il substrato cinque minuti prima dell'uso;

aggiungere al tampone substrato cinque minuti prima dell'uso il 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate alla concentrazione di 1 mg/1 ml. Si consiglia di utilizzarlo nella formulazione commerciale

in tavolette;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

mantenere il substrato al buio prima dell'uso.

10. Lavaggio della piastra:

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

11. Caricamento del substrato:



caricare 100 o 200 µl della soluzione di substrato per ciascun pozzetto. Coprire la piastra con un foglio di alluminio ed incubarla a temperatura ambiente fino alla comparsa della colorazione.

12. Valutazione dei risultati:

seguire le modalità sopra indicate nelle procedure generali del saggio.

PARTE VI

ELISA diretta o DAS-ELISA per il virus GVA

1. Sensibilizzazione della piastra ELISA con anticorpi specifici.

Diluire gli anticorpi secondo quanto riportato sull'etichetta in tampone carbonato 1X.

Mescolare bene la soluzione ottenuta.

Distribuire la soluzione di anticorpi per ciascun pozzetto nella quantità indicata dalla Ditta produttrice del kit specifico (100 µl).

Coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio.

Incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla Ditta produttrice.

2. Estrazione del virus dai campioni

Seguire quanto sopra indicato nelle procedure del saggio.

3. Lavaggio della piastra

Dopo l'incubazione della piastra con gli anticorpi, iniziare il lavaggio.

Fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato.

Asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

4. Distribuzione dei campioni

Caricare 100 µl di ogni campione per pozzetto seguendo lo schema (eliminare gli 8 pozzetti esterni), replicando ciascun campione in due pozzetti. Includere un controllo positivo, un controllo negativo (pianta sana) e un controllo bianco (caricare il tampone di estrazione al posto del campione).

- Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone di estrazione.

5. Distribuzione degli anticorpi specifici coniugati

Diluire il secondo anticorpo alla diluizione e nel tampone riportato dalla Ditta produttrice.

Mescolare bene la soluzione ottenuta.

Caricare 100 µl della soluzione ottenuta in ciascun pozzetto ancora contenente il campione

Coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio.

Incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesto dalla Ditta produttrice.

- Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone coniugato

6. Preparazione del substrato

Preparare il substrato 5 minuti prima dell'uso.

Aggiungere al Tampone substrato 5 minuti prima dell'uso il 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate alla concentrazione di 1 mg/1ml. Si consiglia di utilizzarlo nella formulazione commerciale in tavolette.

Mescolare bene la soluzione ottenuta.

Mantenere il substrato al buio prima dell'uso.

7. Lavaggio della piastra

Fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato.

Asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

8. Caricamento del substrato

Caricare 100 µl della soluzione di substrato per ciascun pozzetto. Coprire la piastra con un foglio di alluminio ed incubarla a temperatura ambiente fino alla comparsa della colorazione.

9. Valutazione dei risultati

Seguire le modalità sopra indicate nelle procedure generali del saggio.

PARTE VII

Punti critici dell'ELISA



- a) Essendo l'ELISA una reazione antigene-anticorpo che avviene su un supporto solido la scelta della piastra è molto importante perché influisce sul legame degli anticorpi e sull'eventuale background della reazione. Esistono diversi tipi di piastre ELISA in commercio: a fondo piatto o a fondo conico, ad alta, media e bassa capacità di legame con gli anticorpi, dovuta a pre-trattamenti del materiale plastico. Si consiglia di cambiare il tipo di piastra o il lotto utilizzato nel caso si osservino fenomeni ripetuti di background (giallo diffuso sui controlli negativi) o reazioni molto deboli. Accertarsi, comunque, che la piastra sia specifica per il saggio ELISA (esistono in commercio molti tipi di piastre a novantasei pozzetti dedicate ad altri scopi).
- b) Nello schema del test riportare anche il numero di lotto del kit sierologico (può essere determinante per la uniformità di alcuni risultati).
- c) Utilizzare il kit sierologico entro la data di scadenza.
- d) Rispettare scrupolosamente le condizioni di conservazione di tutti i reagenti.
- e) Controllare con accuratezza il pH dei tamponi utilizzati, perché è determinante per la loro efficienza.
- f) Controllare almeno una volta al mese la taratura delle micro pipette utilizzate.
- g) L'efficienza del test ELISA è strettamente dipendente da una buona macerazione del campione vegetale, effettuare con molta cura le operazioni di preparazione del campione.
- h) La reazione di legame antigene-anticorpo che avviene all'interno dei pozzetti della piastra ELISA è efficiente e specifica solo se ad ogni passaggio vengono eliminati i reagenti che non si sono legati. Le fasi di lavaggio sono, quindi, molto importanti per la buona riuscita del test. Il lavaggio manuale mediante uso di una bottiglia a spruzzo è il più efficiente. Se si utilizzano macchinari per il lavaggio automatico delle piastre ELISA è necessario controllare ogni settimana la perfetta pulizia ed efficienza di ogni canale di lavaggio. In particolare, dopo il caricamento dei campioni fare molta attenzione ad eliminare qualunque residuo di materiale vegetale (le piastre devono risultare assolutamente trasparenti).
- i) Controllare sempre le etichette dei reagenti del kit ed i fogli di istruzione della ditta produttrice prima di effettuare le opportune diluizioni (possono variare in funzione del lotto utilizzato).
 - l) Le soluzioni di anticorpo o coniugato devono essere effettuate secondo le istruzioni, in contenitori di vetro o di polietilene (o opportuna plastica a bassa capacità di legame delle proteine) poco prima dell'uso.
- m) Tenere le piastre ELISA sempre coperte con pellicola trasparente o l'apposito coperchio durante le incubazioni.
- n) Controllare sempre la pulizia e le condizioni asettiche dei contenitori in cui vengono preparati e mantenuti i tamponi.
- o) Utilizzare guanti per la manipolazione delle piastre ELISA o fare molta attenzione a non toccare il fondo delle piastre.
- p) I pozzetti delle righe e colonne esterne della piastra possono essere soggetti al cosiddetto «effetto bordo», dovuto al contatto con l'aria, che si evidenzia con la colorazione gialla dei pozzetti indipendentemente dall'avvenuta reazione antigene-anticorpo. Caricare i campioni sempre su doppio pozzetto in modo da evitare che entrambi risultino collocati solo su tali righe e colonne. Se l'effetto bordo si ripete costantemente, usare per il saggio solo i pozzetti centrali ed eliminare i pozzetti di bordo, riempiendoli con tampone.



PARTE VIII

Tamponi necessari per l'effettuazione del test ELISA

Tampone carbonato (sensibilizzazione delle piastre)		
Na ₂ CO ₃	1,59	g
NaHCO ₃	2,93	g
NaN ₃	0,20	g
H ₂ O distillata fino ad 1 litro		
pH 9,6		

Tampone di lavaggio		
NaCl	8,00	g
KH ₂ PO ₄	0,20	g
Na ₂ HPO ₄	1,15	g
Oppure (Na ₂ HPO ₄ 12H ₂ O	2,9	g)
KCl	0,20	g
Tween 20 *	0,50	ml
H ₂ O distillata fino ad 1 litro di soluzione		
pH 7,4		

PBS

*Si consiglia di preparare una soluzione di Tween 20 al 10% e di aggiungere 5 ml.

Tampone coniugato 1		
In PBS pH 7,4		
PVP MW 24000	20,00	g
BSA (bovine serum albumin)	2,00	g
Tween 20	0,50	ml

Tampone coniugato 2		
TRIS	2,40	g
NaCl	8,00	g
PVP K25 (MW 24000)	20,00	g
Tween 20	0,50	ml
BSA (bovine serum albumin)	2,00	g
MgCl ₂ · 6 H ₂ O	0,20	g
KCl	0,20	g
NaN ₃	0,20	G
H ₂ O distillata fino ad 1 litro di soluzione		
pH 7,4 (con aggiunta di HCl)		



Tampone di estrazione	
TRIS - HCl	37.2 g
TRIS – base	32.00 g
<i>Oppure</i>	
TRIS- base	24.00 g
NaCl	8.00 g
PEG (MW 6000)	10.00 g
PVP MW 24000	20.00 g
NaN ₃	0.20 g
Tween 20	0.50 ml
H ₂ O distillata fino ad 1 litro di soluzione	
pH 8.2	

Tampone substrato	
dietanolammina	97 ml
H ₂ O distillata fino ad 800 ml di soluzione	
Portare il pH a 9,8 mediante aggiunta di HCl	
Portare ad 1 litro con acqua distillata	
Aggiungere 0,20 g di NaN ₃	
La miscela deve essere agitata per 3-4 ore prima dell'uso	

Risultati lettura in O.D.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	tampone											tampone
B												
C												
D												
E												
F												
G	tampone											tampone
H												

Valore medio sano:

Valore medio tampone (background):

Valore medio infetto kit:



Parte IX Schema ELISA diretta o indiretta

DATA: _____

VIRUS: _____

CAMPIONE: _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Tampone											tampone
B												
C												
D												
E												
F												
G	tampone											tampone
H												

note: _____

_____ 1- _____ (μ l)
 _____ 2- _____ (μ l)
 _____ 3- _____ (μ l)
 _____ 4- _____ (μ l)
 _____ 5- _____ (μ l)



Sezione B) - Analisi fitosanitarie di impianti di piante madri per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base»

PARTE I <i>Anno di campionamento</i>				
<p>La tabella seguente indica sinteticamente l'anno di effettuazione del campionamento in funzione dell'anno di impianto del campo di piante madri.</p> <p>In conseguenza della prassi consolidata del controllo annuale degli impianti, relativamente agli impianti di piante madri di categoria "Iniziale" e "Base", la prima analisi di laboratorio per la ricerca dei virus previsti dalla normativa, può essere effettuata quando l'impianto ha rispettivamente cinque o sei anni di età (informazione rilevabile dalla denuncia di produzione).</p>				
Anno d'impianto	Primo test impianti categoria "Iniziale"	Disponibilità certificato di analisi entro	Primo test impianti categoria "Base"	Disponibilità certificato di analisi entro
N	N+5	30 giugno (N+6)	N + 6	30 giugno (N+7)
<p>N = anno d'impianto del campo di piante madri. Dopo la prima analisi N costituisce l'anno di analisi.</p>				
PARTE II Ulteriori informazioni per il campionamento, l'analisi ed i rapporti con il CREA VE				
Virus da considerare	GFLV, ArMV, GLRaV-1, GLRaV-3, GVA			
Tipo di test	ELISA (sia per Piante Madri Marze, sia per Piante Madri Portinnesto)			
Campioni pool	Campione costituito da campioni prelevati da un numero di piante non superiore a 5.			
Pagamento delle analisi	A carico del Proponente l'iscrizione del clone o di suoi aventi causa.			
Certificato di analisi	Vedi disposizioni previste dalla sezione A del presente allegato per le viti madri di categoria Iniziale e Base			
Data entro cui fornire la documentazione al CREA VE	La documentazione da fornire al Ministero o all'organismo delegato, è allegata alla denuncia di produzione e quindi presentata entro il 30 giugno.			
Provvedimenti a seguito delle analisi di revisione	<p><u>Risultato positivo (materiale infetto):</u> - sospensione dell'autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione da tali impianti fino all'individuazione ed estirpo delle piante trovate affette da virus.</p> <p><u>Risultato negativo (materiale sano):</u> - autorizzazione al prelievo di materiale.</p> <p><u>Mancata presentazione della documentazione (Certificati d'analisi + documento allegato):</u> - autorizzazione al prelievo di materiali non concessa fino alla realizzazione delle analisi.</p>			



Sezione C) - Analisi fitosanitarie di impianti di piante madri per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie «Certificato»

PARTE I <i>Anno di campionamento</i>		
<p>La tabella seguente indica sinteticamente l'anno di effettuazione del campionamento in funzione dell'anno di impianto del campo di piante madri.</p> <p>In conseguenza della prassi consolidata del controllo annuale degli impianti, la prima analisi di laboratorio per la ricerca dei virus previsti dalla normativa, è effettuata quando l'impianto ha dieci anni di età (informazione rilevabile dalla denuncia di produzione).</p>		
Anno d'impianto	Disponibilità certificato entro	Epoca consigliata di prelievo del campione
N	30 giugno (N+11)	Autunno - inverno (N+10)
<p>N = anno d'impianto del campo di piante madri. Dopo la prima analisi N costituisce l'anno di analisi.</p>		

PARTE II Ulteriori informazioni per il campionamento, l'analisi ed i rapporti con il servizio di controllo regionale	
Numero di viti madri da sottoporre ad analisi	<p>Un campione minimo pari al 5% di quelle presenti nell'impianto di viti madri (che corrisponde al rigo della denuncia di produzione); in linea generale si preleva il materiale da una pianta ogni 20.</p> <p>Il numero delle piante da campionare, per ogni impianto, è comunque compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 55 secondo le procedure seguenti.</p> <p><u>Impianti, costituiti da 1.100 piante ed oltre.</u> (superficie a partire da circa 3.000 mq.) Il numero di piante da cui prelevare il materiale da analizzare è fisso ed è pari a 55 unità, eventualmente raggruppabili in 11 campioni pool.</p> <p>Per individuare la posizione delle piante da cui prelevare il materiale si divide il numero totale di piante dell'impianto per 55 e si otterranno così frequenza e distribuzione dei campionamenti. Es.: in un impianto di 2.200 piante si preleverà materiale da una pianta ogni 40 ($2.200/55=40$).</p> <p><u>Impianti, costituiti da meno di 100 piante.</u></p> <p>In ogni caso il numero minimo di piante da campionare non può essere inferiore a 5, indipendentemente dalla consistenza numerica delle piante che lo compongono. Es.: in un impianto costituito da 60 viti madri, applicando il 5% si ottengono 3 piante da campionare, invece se ne prelevano comunque 5.</p>
Virus da considerare	GFLV, ArMV, GLRaV-1, GLRaV-3, GVA
Tipo di test	ELISA (sia per viti madri per marze, sia per viti



	madri per portinnesto)
Campioni pool	Campione costituito da campioni prelevati da un numero di viti madri non superiore a 5.
Laboratorio di analisi	Laboratori che: - siano stati accreditati in base alla normativa ISO17025 - siano stati individuati dai Servizi Fitosanitari Regionali - presenti nella tabella "Laboratori pubblici".
Protocollo di analisi	Tutti i laboratori di analisi dovranno effettuare le analisi, per i virus sopra indicati, sulla base del protocollo descritto nel presente allegato, validato nell'ambito del progetto ARNADIA
Certificato di analisi	Vedi disposizioni previste dall'articolo 25 per le viti madri di categoria Certificato
Provvedimenti a seguito delle analisi	<p>Risultato positivo (materiale infetto):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esclusione dell'impianto dal prelievo anche nel caso in cui in un solo campione (singolo o pool) prelevato dall'impianto, sia stata rilevata la presenza anche di uno solo dei virus previsti dalla normativa. 2. L'esclusione dal prelievo di materiali di categoria certificato può essere temporanea se l'interessato provvede ad accertare con precisione (test pianta per pianta) che il livello di infezione dell'impianto è inferiore o uguale al 5% e ad eliminare i soggetti risultati infetti. 3. L'impianto di cui al precedente punto 1 può essere considerato idoneo al prelievo di materiale di moltiplicazione di categoria standard qualora all'ispezione ufficiale si riscontri una percentuale di piante sintomatiche per i virus regolamentati inferiore al 10% che vanno comunque eliminate. <p>Risultato negativo (materiale sano):</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione al prelievo di materiale.



CARATTERI E CONDIZIONI MINIMINE SU CUI VERTONO LE PROVE UFFICIALI

PARTE A

CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME DELLA IDENTITÀ, STABILITÀ E OMOGENEITÀ

1. GERMOGLIAMENTO SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 20 CM

1.1. forma

1.2. colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani)

1.3. tomentosità

2. TRALCIO ERBACEO ALL'EPOCA DELLA FIORITURA

2.1. sezione trasversale (forma e contorno)

2.2. tomentosità

3. TRALCIO LEGNOSO

3.1. superficie

3.2. meritallo

4. DISTRIBUZIONE DEI VITICCI

5. FOGLIOLINE APICALI SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM (LE PRIME TRE FOGLIE NETTAMENTE SEPARATE DALL'APICE E COMPUTATE A PARTIRE DA QUEST'ULTIMO)

5.1. colore

5.2. tomentosità

6. FOGLIA ADULTA (SITUATA TRA L'OTTAVO E L'UNDICESIMO NODO)

6.1. fotografia

6.2. disegno o impronta diretta con scala

6.3. forma generale

6.4. numero di lobi fogliari

6.5. seno peziolare

6.6. profondità dei seni laterali superiori e inferiori

6.7. tomentosità della pagina inferiore

6.8. superficie

6.9. denti laterali

7. FIORE

sessualità apparente



8. GRAPPOLO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)

- 8.1. fotografia (con scala)
- 8.2. forma
- 8.3. grandezza
- 8.4. peduncolo (lunghezza)
- 8.5. peso medio in grammi
- 8.6. resistenza alla diraspatura
- 8.7. compattezza del grappolo

9. ACINO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)

- 9.1. fotografia (con scala)
 - 9.2. forma
 - 9.3. grandezza con indicazione del peso medio
 - 9.4. colore
 - 9.5. buccia (per le varietà di uve da tavola)
 - 9.6. numero di vinaccioli (per le varietà di uve da tavola)
 - 9.7. polpa
 - 9.8. succo
 - 9.9. sapore
10. Vinacciolo (per le varietà di uve da vino e da tavola) fotografia delle due facce e di profilo (con scala)

PARTE B

CARATTERI FISIOLÓGICI PER VALUTARE L'IDENTITÀ, LA STABILITÀ E L'OMOGENEITÀ

1. FENOMENI VEGETATIVI

1.1. **Accertamento delle date fenologiche**

Le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o più delle seguenti varietà di riferimento.

1.1.1. per la Germania

1.1.1.1. varietà ad uve bianche — Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau



1.1.1.2. varietà ad uve nere — Blauer Spätburgunder

1.1.2. per la Grecia

1.1.2.1. varietà ad uve bianche — Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay

1.1.2.2. varietà ad uve nere — Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

1.1.2.3. varietà ad uve da tavola — Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

1.1.3. per la Spagna

1.1.3.1. varietà ad uve bianche — Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

1.1.3.2. varietà ad uve nere — Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

1.1.3.3. varietà ad uve da tavola — Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

1.1.4. per la Francia

1.1.4.1. varietà ad uve bianche — Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

1.1.4.2. varietà ad uve nere — Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan, Grenache noir

1.1.4.3. varietà ad uve da tavola — Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

1.1.5. per l'Italia

1.1.5.1. varietà ad uve bianche — Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

1.1.5.2. varietà ad uve nere — Barbera, Merlot, Sangiovese

1.1.5.3. varietà ad uve da tavola — Regina, Chasselas dorato, Cardinal

1.1.6. per il Lussemburgo

varietà d'uve bianche — Riesling, Müller-Thurgau.

1.2. **Data del germogliamento**

La data alla quale, rispetto a varietà di riferimento, la metà delle gemme di un ceppo normalmente potato sono

schiusi e rivelano la loro tomentosità interna.

1.3. **Data della piena fioritura**

Data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varietà di riferimento la metà dei fiori sono aperti.

1.4. **Maturazione (per le varietà di uve da vino e da tavola)**

Oltre all'epoca di maturazione, s'indicherà la densità o la gradazione probabile del mosto, la sua acidità e la resa



in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o più vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.

2. CARATTERI COLTURALI

2.1. **vigoria**

2.2. **forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita)**

2.3. **produzione**

2.3.1. regolarità

2.3.2. rendimento

2.3.3. anomalie

2.4. **resistenza o sensibilità**

2.4.1. all'ambiente sfavorevole

2.4.2. ad organismi nocivi

2.4.3. eventuale sensibilità allo spacco dell'acino

2.5. **comportamento alla moltiplicazione vegetativa**

2.5.1. innesto

2.5.2. taleggio

3. UTILIZZAZIONE

3.1. per la vinificazione

3.2. per tavola

3.3. come portinnesto

3.4. per usi industriali

PARTE C

CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

1. Precisazioni ecologiche

1.1. località

1.2. condizioni geografiche

1.2.1. longitudine

1.2.2. latitudine

1.2.3. altitudine

1.2.4. esposizione e pendenza



- 1.3. condizioni climatiche
- 1.4. natura del suolo
- 2. Modalità tecniche
 - 2.1. per le varietà di uve da vino e da tavola
 - 2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi
 - 2.1.2. almeno tre annate di produzione
 - 2.1.3. almeno due località ecologicamente differenziate
 - 2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varietà di portinnesti
 - 2.2. per le varietà di portinnesti
 - 2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse
 - 2.2.2. 5 anni d'impianto
 - 2.2.3. 3 località ecologicamente differenziate
 - 2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.



Richiesta d'iscrizione di un clone al Registro nazionale

Il richiedente, di cui al comma 1, art.17 del presente decreto, presenta una domanda, conformemente al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Ufficio Disr V, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente.

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Ufficio DISR V
Via XX Settembre 20 - 00187 ROMA

Invio della domanda esclusivamente in formato digitale.

Il modello è scaricabile dal sito: <http://catalogoviti.politicheagricole.it>

PEC: cosvir5@pec.politicheagricole.gov.it

Nome o ragione sociale del richiedente				
Indirizzo				
Tel.	Cell.	Mail	PEC	
In qualità di:				
- Persona fisica:	Selezionatore	Avente causa	Rappresentante legale	
- Persona giuridica:	Selezionatore	Avente causa	Rappresentante legale	
-Selezionatore del clone è:				
- Nome della varietà:				

CHIEDE

l'iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Vite (D.m. 8.2.2005 art. 10) del seguente clone

Denominazione proposta del clone	
- al momento della realizzazione del campo di confronto (D.M. 22 dicembre 1997. Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di Varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite.)	
- al momento della richiesta d'iscrizione al Registro	



Utilizzo del clone	Uva da vino		Uva da tavola		Portinnesto	
	Destinazioni particolari		Sola moltiplicazione			

1

Comunicazione al Mipaaf inizio selezione /campo confronto (D.M. 22 dicembre 1997)	data		Prot.	
---	------	--	-------	--

2

Responsabile della conservazione dei materiali è:		
Azienda o località di origine del clone		

3

4

ALLEGA ALLA DOMANDA:

5

1) Se persona fisica:

6

copia in PDF del documento d'identità del richiedente

7

copia in PDF del documento del titolare del diritto

8

9

copia in PDF del codice fiscale del titolare del diritto.

10

1.1) Se persona giuridica:

11

copia in PDF del documento d'identità del richiedente

12

copia in PDF del documento d'identità del

13

rappresentante legale copia in PDF della partita

14

IVA/codice fiscale della ditta

15

16

2) La documentazione tecnica a supporto della richiesta di iscrizione del candidato clone

Candidato clone per uva da vino [punti da 1 a 6, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n)] - Lettera A

Candidato clone per uva da mensa [punti da 1 a 4] - Lettera B

Candidato clone di varietà portinnesto [punti da 1 a 4] - Lettera C

17

18

19

20

21

3) Scheda tecnica da immettere su: <http://catalogoviti.politicheagricole.it>

22

4) Indicazioni aggiuntive di caratteristiche speciali del clone:

23

24

25

Data _____

Firma _____

26

27



1 **A) CANDIDATO CLONE PER UVA DA VINO**
2

3 **DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI**
4 **ISCRIZIONE DEL CANDIDATO CLONE**

- 5 1) Importanza della varietà
- 6 2) Protocollo tecnico di selezione clonale di cui all'allegato VII del presente decreto
- 7 3) Motivo della selezione
- 8 4) Verifiche di identità varietale relative a omogeneità, stabilità del clone e distinguibilità
9 ampelografica:
- 10 - schede O.I.V. relativamente alle caratteristiche distintive del clone rispetto alla varietà
11 e corredo fotografico.
- 12 - test genetico nel caso di varietà che non possiedono cloni iscritti o nel caso che il
13 presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilità genetica e/o a «gruppi
14 varietali» di caratterizzazione incerta.
- 15 5) Verifiche sanitarie con indicazione del protocollo adottato. Allegare certificazione
16 “fitosanitaria” del laboratorio che ha esguito i test sul candidato clone al fine di
17 accertare:
- 18 a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del
19 mosaico dell'arabis (ArMV);
- 20 b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di
21 accartocciamento fogliare;
- 22 c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti
23 indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet franc o altra Vitis vinifera
24 sensibile);
- 25 d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle
26 sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;
- 27 e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio
28 con saggio biologico su Kober 5 BB.
- 29 L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d), deve essere
30 verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).
- 31 La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del
32 costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute
33 idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 34 6) Controlli agronomici per un periodo di tre anni e confronto del presunto clone con
35 altro clone della medesima varietà o con la sua popolazione.
- 36 7) Descrizione del sito del campo di confronto clonale (localizzazione, giacitura, ecc.) e
37 delle caratteristiche del vigneto predisposto (portinnesto, sesto d'impianto, forma di
38 allevamento).
- 39



1 **a) Epoche fenologiche**

2 I rilievi di fenologia devono essere effettuati su 24 piante disposte in due particelle non
3 contigue di 12 piante ciascuna e devono portare alla determinazione delle seguenti fasi

4 **b) Epoche fenologiche**

5 I rilievi sulle epoche fenologiche da effettuarsi su 12 piante per 2 ripetizioni.
6

Fasi fenologiche	Anno 1		Anno 2		Anno 3	
	Data	Data	Data	Data	Data	Data
	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone
Germogliamento						
Fioritura						
Invaiatura						
Maturazione						

7
8 **c) Fertilità delle gemme**

9 I rilievi sulla fertilità da effettuarsi su 12 piante per 2 ripetizioni.

Fertilità	Anno 1		Anno 2		Anno 3		MEDIA 3 anni	
	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone
Basale								
Potenziale								
Reale								

10
11 **d) Caratteristiche del grappolo e della pianta**

12 I rilievi sono da effettuarsi su almeno 6 piante per 2
13 ripetizioni per tre annate. Nella valutazione del grappolo e
14 della pianta si tiene conto:

- 15 - del peso medio dell' acino (g.): media di 100 acini;
- 16 - del peso medio dei grappoli (g.): media di 25 grappoli;
- 17 - della lunghezza del grappolo (cm.): media di 25 grappoli;
- 18 - del peso medio dell'uva prodotta da una pianta (kg/ceppo) o per metro



1 lineare di tralcio o di cordone (kg/m.): media di 2 ripetizioni su almeno 6
 2 piante;
 3 del peso del legno di potatura prodotto da una pianta (kg.): media di 2
 4 ripetizioni su almeno 6 piante
 5
 6
 7

Anno	Peso medio acini (g)		Peso medio grappoli (g)		Lunghezza grappolo (cm)		Produzione uva/ pianta (Kg.)	Legno potatura /pianta (Kg)
	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Testimone
MEDIA								

8
 9 e) Curve di maturazione: andamento di zuccheri, acidità totale e pH nel corso della
 10 maturazione per 3 annate
 11

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Media	
	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone
Data								
Brix°								
Ac. Totale (g/L)								
pH								
Ac. Malico (g/L) (*)								
Ac. Tartarico (g/L) (*)								

12 (*) Analisi effettuate solo sul prodotto al momento della maturazione tecnologica
 13



1
2

f) Analisi dell'uva di varietà a bacca colorata (almeno due annate)

Componenti analisi dell'uva	Anno 1		Anno 2		Media	
	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone
Antociani totali (mg/Kg uva)						
Flavonoidi totali (mg/kg uva)						
Estraibilità degli antociani (ea%)(%) <i>(indicare il metodo utilizzato)</i>						

3
4
5

g) Analisi dell'uva di varietà ad aroma primario (dal 4° anno e almeno per due annate)

Componenti analisi dell' uva	Anno 1		Anno 2		Media	Media
	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone
Linalolo libero (µg/L)						
Geraniolo libero (µg/L)						
Altri liberi (µg/L)						
Totale terpeni liberi						
Linalolo glicosilato (µg/L)						
Geraniolo glicosilato (µg/L)						
Altri glicosilati (µg/L)						
Totale terpeni glicosilati						

6
7
8
9

h) Analisi chimica del vino (dal 4° anno e almeno per due annate)

Microvinificazione delle uve applicando un protocollo unico per tutti i campioni ed utilizzando un quantitativo di uva non inferiore a 50 Kg.



Componenti analisi del vino	Anno 1		Anno 2		Media	
	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone	Testimone	Presunto clone
Titolo alcolometrico effettivo (% vol.)						
Zuccheri riduttori						
Estratto totale (g/L)						
Estratto netto (g/L)						
pH						
Acidità totale (g/L)						
Acido acetico (g/L)						
Acido L-malico (g/L)						
Acido L-lattico (g/L)						
Densità 420 nm						
Densità 520 nm						
Densità 620 nm						
Tonalità colorante						
Intensità colorante						
Antociani totali (mg/L)						
Polifenoli totali (mg/L)						
Altro						

i) **Analisi sensoriale vino rosso (Descrittori a titolo di esempio) (dal 4° anno e almeno per due annate)**

Esprimere l'intensità dei parametri indicati con un punteggio compreso tra 1 e 10

Parametro analizzato	Anno 1	Anno 1	Media	Anno 2	Anno 2	Media
	Testimone			Presunto clone		
Colore ¹						
Riflesso ² :						
Odore						



Floreale						
Note floreali caratterizzanti ³ :						
Fruttato						
Note fruttate caratterizzanti ⁴ :						
Speziato						
Vegetale ⁵						
Acidità						
Astringenza						
Struttura						
Persistenza gusto-olfattiva						
Altro						

1 Legenda:

- 2 1) *Indicare la tonalità del colore rosso (rubino, violaceo,)* ed esprimerne l'intensità
- 3 2) *Indicare il colore del riflesso (violaceo, aranciato,)* ed esprimerne l'intensità
- 4 3) *Indicare eventuali note floreali (viola, rosa,)* tipiche della varietà cui
- 5 *appartiene il clone ed esprimerne l'intensità*
- 6 4) *Indicare eventuali note fruttate (es. mora, ciliegia, frutti di bosco,)* tipiche
- 7 *della varietà cui appartiene il clone ed esprimerne l'intensità*
- 8 5) *Indicare eventuali note vegetali caratterizzanti (erbaceo fresco, secco,*
- 9 *aromatico...) ed esprimerne l'intensità*

10 **i) Analisi sensoriale vino bianco (Descrittori a titolo di esempio) (dal 4° anno e**

11 **almeno per due annate)**

12 Esprimere l'intensità dei parametri indicati con un punteggio compreso tra 1 e 10

13

14

Parametro analizzato	Testimone			Presunto clone		
	Anno 1	Anno 2	Media	Anno 1	Anno 2	Media
Colore ¹						
Riflesso ²						
Odore						
Floreale						
Note floreali caratterizzanti ³ :						



Fruttato						
Note fruttate caratterizzanti ⁴ :						
Fruttato esotico						
Note di frutta esotica caratterizzanti ⁵ :						
Agrumato						
Vegetale						
Acidità						
Amaro						
Struttura						
Persistenza gusto-olfattiva						
Altro						

1 Legenda:

2 1) Indicare la tonalità del colore giallo (paglierino, dorato,) ed esprimerne l'intensità

3 2) Indicare il colore del riflesso (verde, giallo,) ed esprimerne l'intensità

4 3) Indicare eventuali note floreali (acacia, sambuco, biancospino,) tipiche della
5 varietà cui appartiene il clone ed esprimerne l'intensità

6 4) Indicare eventuali note fruttate (es. mela verde, pesca, albicocca) tipiche della
7 varietà cui appartiene il clone ed esprimerne l'intensità

8 5) Indicare eventuali note di frutta esotica (es. banana, ananas,) tipiche della
9 varietà cui appartiene il clone ed esprimerne l'intensità


10 6) Indicare eventuali note vegetali caratterizzanti (erbaceo fresco, secco, aromatico...) ed
11 esprimerne l'intensità

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

l) Rappresentazione grafica a ruota dell'analisi sensoriale (esempio)



m) Fotografie*

- 1) Apice del Germoglio in accrescimento (30-60 cm)
- 2) 4° foglia distale a partire dalla prima foglia spiegata sotto l'apice
- 3) Foglia adulta
- 4) Pianta in fioritura
- 5) Grappolo a maturità tecnologica
- 6) Pianta alla maturazione
- 7)

n) Conclusioni



1 Foto n. 1 (Apice) Foto n. 2 (4° foglia)





2

3

Foto n. 3 (Foglia)

Foto n. 4 (Pianta alla fioritura)

4



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

Foto n. 5 (Grappolo).

Foto n. 6 (Pianta alla maturazione)



18

19


20

21

* N.B. il numero di foto allegate è esemplificativo per i caratteri e quindi una foto ne può riportare più di uno.



VARIETÀ B.



Costituutore

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n.

Origine

ICODICE

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	
Forma di allevamento	
Densità di impianto (ceppi/ha)	
Periodo di osservazione	

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Grappolo

Acino

Vigoria

Fertilità


Produttività

IL GRAPPOLO

☒ Grappolo

☒ Acino

FOTO



B. - Clone I-

Figura 1 Scheda tecnica per varietà da vino a bacca bianca



<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
------------------------	--------------

Germogliamento

Fioritura

Invaiaatura

Maturazione

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
---	--------------

Botrite

Oidio

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
-----------------------------------	--------------

Fertilità reale

Produzione per ceppo (Kg)

Numero grappoli/ceppo

Peso medio grappolo (g)

Peso medio acino (g)

Peso legno potatura (g/ceppo)

Indice di Ravaz

<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
-----------------------------	--------------

Zuccheri (° Brix)

pH

Acidità totale (g/l)

Ac. Tartarico (g/l)

Ac. Malico (g/l)

B. - Clone I-

2

Figura 2 Scheda tecnica per varietà da vino a bacca bianca



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SCHEDA RIASSUNTIVA PER SITO - <http://catalogoviti.politicheagricole.it>

ANALISI SENSORIALE (grafico)


ATTITUDINE ENOLOGICA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE



VARIETÀ N.

	Costitutore	I-CODICE
	Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n.	
	Origine	

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	
Forma di allevamento	
Densità di impianto (ceppi/ha)	
Periodo di osservazione	

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Grappolo	FOTO
Acino	
Vigoria	
Fertilità	
Produttività	

IL GRAPPOLO

- Grappolo
- Acino

Figura 3 Scheda tecnica per varietà da vino a bacca nera, grigia o rosa



1
2
3
4

SCHEDA RIASSUNTIVA PER SITO - <http://catalogoviti.politicheagricole.it>

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	
Fioritura	
Invasiatura	
Maturazione	

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	
Oidio	

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	
Produzione per ceppo (Kg)	
Numero grappoli/ceppo	
Peso medio grappolo (g)	
Peso medio acino (g)	
Peso legno potatura (g/ceppo)	
Indice di Ravaz	

<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
Zuccheri (° Brix)	
pH	
Acidità totale (g/l)	
Ac. Tartarico (g/l)	
Ac. Malico (g/l)	
Antociani totali (mg/l)	
Polifenoli totali (mg/l)	

MOSTO

3 - Clone 1 **2**

5
6
7

Figura 4 scheda tecnica per varietà da vino a bacca nera, grigia o rosa



1
2
3

ANALISI SENSORIALE

ATTITUDINE ENOLOGICA

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

4
5
6



B) CANDIDATO CLONE PER UVA DA MENSA

DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO CLONE

- 1) Importanza della varietà
- 2) Motivo della selezione
- 3) Verifiche di identità varietale relative a omogeneità, stabilità del clone e distinguibilità ampelografica:

- schede O.I.V. relativamente alle caratteristiche distintive del clone rispetto alla varietà e corredo fotografico.
- Test genetico nel caso di varietà che non possiedono cloni iscritti o nel caso che il presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilità genetica e/o a «gruppi varietali» di caratterizzazione incerta.

- 4) Verifiche Sanitarie con indicazione del protocollo sanitario adottato con allegata certificazione "fitosanitaria" del laboratorio sui test sanitari eseguiti per il candidato clone per accertare:


- a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
- b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;
- c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet franc o altra *Vitis vinifera* sensibile);
- d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;
- e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.

L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d), deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costituente e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



2 **VARIETA'**



18 **Costitutore**

19 **Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**
20 G.U. n. del

21 **Origine**

22 **CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO**

23 Ubicazione

24 Forma di allevamento

25 Portinnesto

26 Sesto e Densità di impianto - (ceppi/ha)

27 Periodo di osservazione

28 Testimone di riferimento

29 **IL GRAPPOLO**

30 **ACINO:**

31 **VINACCIOLI:**

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 **B. - Clone I-**

61 **Figura 5 Scheda tecnica per varietà da mensa a bacca bianca**



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo

✓ Acino

✓ Vigoria

✓ Fertilità

✓ Produttività

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento

Fioritura

Invaiaatura

Maturazione

**PARAMETRI PRODUTTIVI CLONE (*)
E AGRONOMICI**

Fertilità reale

Produzione (Kg/ceppo)

N° grappoli/ceppo

Peso medio grappolo (g)

Peso medio acino (g)

Peso legno potatura
(g/ceppo)

Indice di Ravaz

**PARAMETRI ANALITICI CLONE (*)
E TECNOLOGICI
DELL'ACINO**

Zuccheri (°Brix)

pH

Acidità totale (g/l)

Grado di spedicellamento
(gr)

Forza di schiacciamento
(gr/cm²)

TECNICHE COLTURALI E ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

Da

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Sono

UTILIZZAZIONE

A duplice attitudine

(*) Dati medi relativi al biennio



B. - Clone I-

2

Figura 6 Scheda tecnica per varietà da mensa a bacca bianca



VARIETA'

	<p>Costitutore</p>	
	<p>Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. del</p>	
	<p>Origine</p>	

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	
Forma di allevamento	
Portinnesto	
Sesto e Densità di impianto	– (ceppi/ha)
Periodo di osservazione	
Testimone di riferimento	

IL GRAPPOLO

● **ACINO:**

▼ **VINACCIOLI:**

Figura 7 Scheda tecnica per varietà da mensa a bacca nera



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo

✓ Acino

✓ Vigoria

✓ Fertilità

✓ Produttività

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento

I decade Aprile

Fioritura

I decade Giugno

Invaiaatura

I decade Agosto

Maturazione

I decade Settembre

**PARAMETRI PRODUTTIVI CLONE
E AGRONOMICI**

Fertilità reale

Produzione (Kg/ceppo)

N° grappoli/ceppo

Peso medio grappolo (g)

Peso medio acino (g)

Peso legno potatura

(g/ceppo)

Indice di Ravaz

**PARAMETRI ANALITICI CLONE
E TECNOLOGICI**

DELL'ACINO

Zuccheri (°Brix)

pH

Acidità totale (g/l)

Grado di spedicellamento

(gr)

Forza di schiacciamento

(gr/cm²)

TECNICHE CULTURALI E ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

Il clone

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Il clone

UTILIZZAZIONE

Per il consumo fresco.

Figura 8 Scheda tecnica per varietà da mensa a bacca nera



C) CANDIDATO CLONE DI VARIETA' PORTINNESTO

- 1) Importanza della varietà
- 2) Motivo della selezione
- 3) Verifiche di identità varietale relative a omogeneità, stabilità del clone e distinguibilità ampelografica:

- schede O.I.V. relativamente alle caratteristiche distintive del clone rispetto alla varietà e corredo fotografico.
- Test genetico nel caso di varietà che non possiedono cloni iscritti o nel caso che il presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilità genetica e/o a «gruppi varietali» di caratterizzazione incerta.

- 4) Verifiche Sanitarie (punto 3.) con indicazione del protocollo sanitario adottato. Allegare certificazione "fitosanitaria" del laboratorio sui test sanitari eseguiti per il candidato clone al fine di accertare:


- a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
- b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;
- c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet franc o altra *Vitis vinifera* sensibile);
- d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;
- e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.
- f) assenza del virus agente della maculatura infettiva o fleck (GFkV).
Grapevine fleck virus

L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d), deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costituente e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



VARIETA'

	Costitutore
	Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. del
	Origine

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	
Anno di impianto	
Forma di allevamento	
Sesto di impianto	
Periodo di osservazione	
Testimone di riferimento	

BREVE DESCRIZIONE AMPELOGRAFICA

- ◆ *APICE*: m
- ◆ *FOGLIA ADULTA*: p
- ◆ *FIORE*: il fiore è

- Clone I -

1

Figura 9 Scheda tecnica per portinnesto



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DEL CONFRONTO

✓ Vigoria

✓ Produzione di legno

✓ Formazione radici

FASE FENOLOGICA	EPOCA ^(*)	PARAMETRI AGRONOMICI E PRODUTTIVI	CLONE
Germogliamento		N° medio talee per ceppo	
Fioritura		Lunghezza degli internodi (cm)	
Agostamento		Rendimento in legno per ceppo	
Caduta delle foglie		(g)	

ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

Da

COMPORAMENTO NEI CONFRONTI DI AVVERSITÀ DI NATURA PARASSITARIA

Il clone,

COMPORAMENTO ALLA PROPAGAZIONE

Il clone,

(*) Il clone in selezione possiede



Selezione clonale

Parte A – Comunicazione avvio selezione clonale

Le comunicazioni di avvio selezione clonale di cui all'art. 17 comma 3 devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) I vitigni interessati alla selezione clonale, origine e identificazione dei presunti cloni;
- b) L'ubicazione dei campi di confronto o di verifica del mantenimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie (comune, foglio e particella catastale, indirizzo dell'azienda e relativo piano di impianto).

Parte B - Protocollo tecnico di selezione clonale di varietà di uve da vino

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.
2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche.
3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:
 - a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
 - b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;
 - c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet franc o altra Vitis vinifera sensibile);
 - d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;
 - e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.

L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d), deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costituente e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costituente o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.

4. Costituzione di almeno un vigneto di confronto, con un minimo di 24 ceppi per ogni presunto clone innestati su un portinnesto di larga diffusione. I ceppi di ciascun presunto clone dovranno essere replicati almeno su due parcelle (di 12 ceppi ciascuna) non contigue. Al fine di una corretta individuazione delle caratteristiche dei presunti cloni in studio, nel medesimo vigneto dovranno essere presenti almeno 24 ceppi di un clone omologato del vitigno in selezione. In assenza di cloni del vitigno il campo dovrà essere localizzato in un sito vocato alla viticoltura nella zona di diffusione del vitigno in selezione.
5. Esecuzione di analisi biomolecolari (microsatelliti), al fine di una corretta classificazione, nel caso che il presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilità genetica e/o a «gruppi varietali» di caratterizzazione incerta.
6. Descrizione dei principali caratteri morfologici del presunto clone (apice al germogliamento, foglia adulta e grappolo a maturità) e corredo fotografico minimo di foglia adulta e grappolo a maturità.
7. Determinazione delle principali date fenologiche: germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione.
8. A partire da almeno il 3° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione di rilievi atti a verificare la persistenza, dopo la propagazione del/i carattere/i per il/i quale/i si è effettuata la selezione e in riferimento al testimone, le attitudini agronomiche e produttive del presunto clone. In particolare il peso del legno di potatura invernale, la fertilità reale, la produttività (per ceppo e/o per ettaro) e le dimensioni medie del grappolo.



- 1 9. A partire da almeno il 3° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione
2 delle principali analisi del mosto (zuccheri, acidità titolabile e pH) atte a verificare, in riferimento al testimone,
3 le attitudini qualitative del presunto clone.
- 4 10. A partire da almeno il 4° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno 2 annate, effettuazione
5 dell'analisi del contenuto in antociani e in polifenoli totali della bacca (solo uve rosse).
- 6 11. A partire da almeno il 4° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno due annate, andranno
7 effettuate al fine di verificare, in riferimento al testimone, le potenzialità enologiche del presunto clone:
8 a) la microvinificazione delle uve applicando un protocollo unico per tutti i campioni ed utilizzando
9 un quantitativo di uva non inferiore a 50 kg;
10 b) l'analisi chimica dei principali componenti del vino dopo stabilizzazione e imbottigliamento; tale
11 analisi per i vitigni a bacca rossa deve prevedere oltre ai parametri principali anche il contenuto in
12 antociani totali, in polifenoli totali e gli indici di intensità e tonalità colorante;
13 c) l'analisi sensoriale sui vini; tale analisi deve essere condotta da un panel addestrato;
14 d) l'analisi dei principali aromi liberi e legati nel frutto a maturazione o nel vino (solo per varietà
15 aromatiche).
- 16

17 **Parte C - Protocollo tecnico di selezione clonale per varietà portinnesto di vite**

- 18 1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.
- 19 2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche.
- 20 3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:
- 21 a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis
22 (ArMV);
- 23 b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento
24 fogliare;
- 25 c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera,
26 Cabernet sauvignon, Cabernet frane o altra Vitis vinifera sensibile);
- 27 d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio
28 «Kober stem grooving» e «corky bark»;
- 29 e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico
30 su Kober 5 BB;
- 31 f) assenza del virus agente della maculatura infettiva o fleck (GFkV).

32 L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), d) ed f), deve essere verificata mediante
33 saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

34 La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato é responsabilità del costituente e deve essere
35 sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole
36 alimentari e forestali.

37 Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti
38 minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costituente o degli aventi causa,
39 l'indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.

40



1 **Parte D - Protocollo tecnico di selezione clonale per varietà di uve da mensa**

- 2 1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.
- 3 2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche.
- 4 3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:
 - 5 a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis
 - 6 (ArMV);
 - 7 b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento
 - 8 fogliare;
 - 9 c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera,
 - 10 Cabernet sauvignon, Cabernet frane o altra Vitis vinifera sensibile);
 - 11 d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio
 - 12 «Kober stem grooving» e «corky bark»;
 - 13 e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico
 - 14 su Kober 5 BB.
 - 15 f) L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d) deve essere verificata
 - 16 mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

17 La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato é responsabilità del costituente e deve
18 essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole
19 alimentari e forestali.

20 Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti
21 minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costituente o degli aventi causa,
22 l'indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite



PRODUZIONE PER CONTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

- 1) La produzione per conto è consentita a condizione di:
- segnalare, in epoca idonea, al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, l'ubicazione e la consistenza del vigneto al fine del controllo preventivo;
 - stipulare apposita convenzione tra viticoltore committente e vivaista prestatore d'opera secondo lo schema riportato al punto 3;
 - ottenere l'assenso all'operazione da parte sia del SFR competente per il vigneto dal quale sono prelevate le marze, sia di quello competente per il vivaista che provvederà alla lavorazione dello stesso.
- 2) Il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione dove sussiste il vigneto inoltra copia dell'assenso alla produzione anche all'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni all'impianto o reimpianto di vigneti, OCM vino Reg. UE 1308/2013.

3) Schema di Convenzione

PREMESSE:

- Le marze raccolte in azienda devono essere trasferite presso il vivaista solo per le operazioni di innesto e radicamento, dopo di che vengono riportate nell'azienda di origine. Tale spostamento è assimilato allo spostamento di materiale vegetale tra due centri aziendali in quanto il materiale rimane di proprietà del viticoltore e lo spostamento non viene effettuato a fini di commercializzazione.
- Detto spostamento deve essere assoggettato ad una richiesta di autorizzazione, da presentarsi al competente Servizio Fitosanitario Regionale utilizzando il modulo a) allegato, contenente gli impegni che il richiedente deve rispettare, tra cui la particolare finalità produttiva che esclude qualsiasi forma di commercializzazione.
- Il rapporto di collaborazione che si instaura tra il viticoltore ed il vivaista deve essere attestato da una convenzione stipulata tra i due soggetti conformemente all'al modulo b) allegato. La copia di tale convenzione deve essere allegata alla domanda di autorizzazione allo spostamento del materiale.
- Il Servizio Fitosanitario Regionale che rilascia l'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato c), informa il Servizio Fitosanitario Regionale nel cui territorio ricade l'azienda vivaistica presso la quale il materiale verrà innestato. Dette Istituzioni possono impartire particolari prescrizioni, tecniche e tenere sotto controllo fitosanitario lo spostamento ed il ciclo produttivo, al fine di verificare l'assenza di rischi di diffusione di organismi nocivi ed il reale utilizzo del materiale all'interno dell'azienda alia quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
- Detto materiale deve essere destinato esclusivamente al reimpiego aziendale, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi, non potendo essere sottoposto alla certificazione ai sensi della normativa vigente.
- Per quanto concerne i portinnesti forniti dal vivaista dovranno soddisfare i requisiti fissati dalla normativa in vigore.



1 **MODULO a)**

2 al Servizio Fitosanitario Regionale
3 di.....
4 (competenza per il vigneto)

5
6
7 e p.c. al Servizio Fitosanitario
8 Regionale
9 di
10 (competenza per il vivaio)

11
12 **Oggetto:** Richiesta di autorizzazione allo spostamento di materiale di moltiplicazione vite

13
14 Il Sottoscritto.....nato a il
15residente a.....in
16 via.....in qualità didella
17 ditta.....con sede indovendo
18 produrre per proprio conto barbatelle innestate di vite destinate all'autoconsumo

19
20 **CHIEDE**

21 l'autorizzazione allo spostamento del seguente materiale di moltiplicazione della vite

Tipo di materiale (marze)	Numero	Varietà
1)		
2)		
3)		

22
23 prelevato presso vigneti della propria azienda agricola così individuati al NCT:

Comune	Foglio	Particelle	Superficie
1)			
2)			
3)			

24
25
26 Dichiaro che il suddetto materiale di moltiplicazione sarà inviato in conto lavorazione alla ditta
27 vivaisticacon sede in.....
28 iscritta al RUOP della Regione, con il
29 numero..... con la quale è stata stipulata l'allegata convenzione.

30 Le barbatelle innestate ottenute con il suindicato materiale verranno nella loro totalità ritirate dal
31 sottoscritto con esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione o cessione a terzi ed utilizzate
32 esclusivamente per impianti o reimpianti aziendali in:

Comune	Foglio	Particelle	Superficie
1)			
2)			
3)			



1 Dichiara, sotto la propria responsabilità che sono assolti i diritti di terzi in merito alla normativa di
2 protezione di e di marchio eventualmente gravanti su tale materiale.

3 Dichiara la propria disponibilità a sottoporsi ai vincoli di controllo e alle prescrizioni tecniche
4 stabiliti dal Servizio fitosanitario Regionale

5 Data

6 Firma

7
8
9

10 **MODULO b)**

11 **CONVENZIONE PRIVATA PER LA LAVORAZIONE IN CONTO DI MARZE DI VITE PER**
12 **LA PRODUZIONE DI BARBATELLE INNESTATE**

13 Tra il Signornato a
14 il.....residente a.....in via.....
15in qualità di.....dell'azienda
16 viticola.....con sede invia..
17 di seguito denominato "VITICOLTORE"

18 **E**

19 il Signornato a
20 il.....residente a.....in via.....
21in qualità di.....dell'azienda
22 vivaistica.....con sede invia..
23 di seguito denominato "VIVAISTA"

24 **SI CONVENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

25 1. Il viticoltore fornisce al vivaista marze di Vite nelle sottoindicate quantità e assortimento varietale
26 provenienti da vigneti della propria azienda viticola al fine della realizzazione di barbatelle innestate
27 di vite

	Varietà	Ubicazione vigneto d'origine			
		Comune	Foglio	Mappali	Superf,
1					
2					
3					
4					
5					

- 1 2. La produzione di suddetto materiale avviene "in conto lavorazione" essendo le marze e le barbatelle
2 innestate con esse ottenute per l'intero corso del ciclo produttivo sotto la diretta responsabilità del
3 viticoltore.
- 4 3. Il vivaista, ai fini dell'ottenimento di dette barbatelle innestate fornisce la propria prestazione d'opera
5 nelle fasi di innesto, forzatura, coltivazione in vivaio, sterco e cernita nonché l'eventuale materiale
6 portinnesto necessario all'ottenimento delle stesse. Il portinnesto sarà delle categorie previste dalla
7 normativa vigente e sarà fornito con regolare passaporto fitosanitario.
- 8 4. Il viticoltore si impegna a ritirare l' intera produzione ottenuta con le marze fornite, ivi compresa la
9 eventuale produzione di seconda scelta.
- 10 5. Le barbatelle innestate potranno essere utilizzate esclusivamente dal viticoltore per la realizzazione
11 di impianti vitati nell'azienda di origine escludendo in via assoluta ogni forma di
12 commercializzazione e/o cessione di detto materiale a terzi. E' escluso altresì il destino di detto
13 materiale a propri Centri Aziendali siti in Regioni diverse da quella di prelievo delle marze.
- 14 6. Il viticoltore dichiara sotto la propria diretta responsabilità che sono assolti i diritti di terzi in merito
15 alla normativa di protezione di privative vegetali e di marchio eventualmente gravanti su tale
16 materiale.
- 17 7. Il vivaista non potrà utilizzare le marze del viticoltore per fini diversi dall'ottenimento delle
18 barbatelle innestate di vite del viticoltore medesimo escludendo ogni forma di mantenimento e
19 conservazione in azienda o cessione a terzi e si atterrà alle disposizioni tecniche del Servizio
20 Fitosanitario Regionale, competente per territorio, per quanto riguarda la produzione delle
21 barbatelle.
- 22 8. Il viticoltore ed il vivaista si dichiarano sin d'ora disponibili a porre in atto tutte le procedure
23 tecniche eventualmente indicate dai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio
24 rispettivamente per il vigneto d'origine e per il vivaio al fine di evitare ogni rischio di diffusione di
25 organismi nocivi.
- 26 9. Rimane inteso che sia le marze prelevate che le barbatelle innestate ottenute non possono essere
27 commercializzate a norma del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 relativo a Norme di
28 commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 29 10. La presente convenzione diviene esecutiva successivamente al rilascio della rispettiva
30 autorizzazione da parte del competente Servizio Fitosanitario Regionale.

31
32 Luogo..... data.....

33
34
35 il Vivaista Il Viticoltore
36
37

38 Copia della presente convenzione dovrà accompagnare la domanda di autorizzazione inviata dal
39 viticoltore al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio dove è situato il vigneto
40 d'origine delle marze.

41 -----

42
43 **MODULO c)**



1
2 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI.....

3 - All'Azienda Viticola
4
5
6
7

8
9 - Al Servizio Fitosanitario di
10 (competente per vivaio)
11
12
13
14

15 - All'Azienda Vivaistica
16
17

18 **Oggetto:** Autorizzazione allo spostamento di materiale di moltiplicazione vite.
19
20

21 Vista la richiesta dell' Azienda agricola..... inoltrata a
22 questo Servizio Fitosanitario in data.....prot.n..... intesa ad ottenere
23 l'autorizzazione allo spostamento di materiale di moltiplicazione della vite presso l'azienda
24 vivaistica.....dichiarata in domanda ai fini dell'
25 ottenimento di barbatelle innestate da destinare all'autoconsumo, si autorizza lo spostamento del
26 seguente materiale:
27

Tipo di materiale (marze)	Numero	Varietà
1)		
2)		
3)		

28
29 Durante il ciclo di lavorazione del suddetto materiale devono essere rispettate le disposizioni indicate
30 dal Servizio Fitosanitario Regionale competente nel cui territorio ricade la ditta vivaistica.

31 Tale materiale, durante il trasporto e la sua permanenza nella ditta vivaistica fino al suo rientro
32 nell'azienda di origine, dovrà essere mantenuto chiaramente distinto e identificabile dal resto della
33 produzione aziendale.

34 Data.....
35
36

37 IL RESPONSABILE DEL
38 SERVIZIO FITOSANITARIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Etichettatura e confezionamento

Parte A – Caratteristiche delle etichette

1) Le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono:

1. Norme CE;
2. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo (sigla);
3. Paese di produzione;
4. Specie;
5. Tipo di materiale;
6. Categoria: Per i materiali di moltiplicazione delle categorie iniziale e base ottenuti per micropropagazione, la dicitura “Iniziale da vitro”, “Base da vitro”.
7. Codice di registrazione del produttore (Codice RUOP);
8. Codice di registrazione del riconfezionatore in caso di rietichettatura
9. Numero di riferimento del lotto; Il numero di riferimento del lotto è costituito da un numero le cui prime due cifre si riferiscono alle ultime due cifre dell’anno solare in cui è stata presentata la denuncia di produzione. Tali cifre sono seguite da un numero progressivo apposto alle etichette al momento della loro stampa. Detta numerazione inizia con il numero 1 (uno) e prosegue in ordine progressivo;
10. Varietà e se del caso del clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;
11. Quantità;
12. Lunghezza - Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;
13. Anno di coltura

3) Condizioni minime.

L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2. essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
3. le informazioni di cui alla parte A punto 1 non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4. le informazioni di cui alla parte A punto 1 devono figurare nello stesso campo visivo.

4) Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale.

1. Più di un'unità.

Le informazioni richieste per l'etichetta di cui al punto I.11 sono l'indicazione esatta del numero di unità per Imballaggio o mazzo.

2. Una sola unità.

Le seguenti informazioni di cui al punto 1. non sono richieste:

- tipo di materiale;
- categoria;
- numero di riferimento del lotto;
- quantità;
- lunghezza delle talee di portinnesto;
- anno di coltura.

5) Documento di accompagnamento.

I. Condizioni da rispettare:



1 Quando gli stati membri richiedono l'emissione di un documento di accompagnamento, tale
2 documento deve:
3 a) essere in almeno due copie (una per il mittente e una per il destinatario);
4 b) (la copia di destinazione) accompagnare la consegna dall'indirizzo di partenza a quello
5 quello di arrivo;
6 c) recare tutte le informazioni di cui al seguente punto II per quanto riguarda i singoli lotti
7 della consegna;
8 d) essere conservato per almeno un anno e presentato se del caso alle autorità preposte ai
9 controlli ufficiali

10
11 II. Elenco delle informazioni da fornire:

- 12 - Norme CE
13 - Paese di produzione
14 - Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo
15 - Numero progressivo
16 - Mittente (indirizzo, numero di registrazione)
17 - Destinatario (indirizzo)
18 - Specie
19 - Tipo di materiale
20 - Categoria
21 - Varietà e, se del caso, cloni. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al
22 portainnesto o al nesto
23 - Numero di elementi singoli per lotto
24 - Numero totale di lotti
25 - Data di consegna

26
27
28 **Parte B - Imballaggio**

29 Composizione degli imballaggi o mazzi

1. Tipo	2. Numero di pezzi	3. Quantità massima
1. Barbatelle innestate	25, 50, 100 o multipli di 100	500
2. Barbatelle franche	25, 50, 100 o multipli di 100	500
3. Nesti		200
a) con almeno 5 gemme utilizzabili	100 200	
b) con una gemma utilizzabile	500 o suo multiplo	5.000
4. Talee di portinnesto	100 o un suo multiplo	1.000
5. Talee da vivaio	100 o un suo multiplo	500

30
31 Condizioni particolari.

32 a) Piccole quantità

33 Ove necessario, la quantità (numero di pezzi) degli imballaggi e mazzi di tutti i tipi e le categorie dei materiali
34 di moltiplicazione di cui alla colonna 1, della tabella di cui sopra, possono essere
35 inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

36 b) Materiali di moltiplicazione e piante di vite in vasi, casse, cartoni, pallets

37 Non si applicano per ogni imballaggio o mazzo i criteri del numero di pezzi e della quantità massima.

38 **Parte C - Sistema di chiusura**

- 39 a) Il sistema di chiusura dei mazzi o delle confezioni di materiale di moltiplicazione della vite in
40 commercio è costituito da:



- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- reggette in materiale plastico le cui estremità si fissano tra di loro mediante termosaldatura o altro modo così da non consentirne l'apertura senza compromissione, recanti, impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola o il codice RUOP, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell'imballaggio;
 - legacci in materiale vario ai quali viene apposto in modo che non si possa separare, un sigillo recante la matricola della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell'imballaggio;
 - nastro adesivo applicato ai contenitori del materiale di moltiplicazione e recante impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola o il codice RUOP, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura della confezione.



1
2

Tariffe per il controllo ufficiale e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite

	Importo unitario per ettaro di viti madri inserito nella denuncia di produzione (€/Ha.) (*)	Importo unitario per Talea messa a vivaio o in vasetto (€)
Viti madri per portinnesto o marze	€ 46.48	-----
Talee franche, talee franche in vasetto, barbatelle sovrinnestate, barbatelle rimesse, micropropagate	-----	€ 0.00129
Talee innestate, talee innestate in vasetto, barbatelle sovrinnestate, barbatelle rimesse, micropropagate	-----	€ 0.00258
(*) Per superfici inferiori all'ettaro l'importo è ridotto in proporzione		

3
4



Relazione illustrativa dello schema di decreto recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “**Legge di delegazione europea 2018**” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Al riguardo sono state raccolte, in un’apposita bozza di provvedimento, tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Tali norme sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Il succitato provvedimento è stato redatto coordinando le disposizioni preesistenti, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze ed antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, **al fine di ridurre i termini procedurali con l’obiettivo di facilitare in particolare l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica in materia di agricoltura.**

È stata armonizzata e razionalizzata la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, tenendo in debito conto le necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Al fine di evitare duplicazioni dei controlli sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente e fatte salve le rispettive competenze e autonomie.

Il testo del provvedimento in oggetto è costituito da 40 articoli suddivisi in VI Titoli e da n. 11 allegati.

TITOLI

Titolo I - Norme generali

Titolo II - Registro nazionale delle varietà e dei cloni

Titolo III - Controlli e certificazione

Titolo IV - Commercializzazione

Titolo V - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Titolo VI - Norme transitorie e finali



ALLEGATI

Allegato I, Produzione *in vitro* di portinnesti.

Allegato II, Condizioni e requisiti dei materiali di moltiplicazione in coltivazione.

Allegato III, Condizioni e requisiti dei materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione.

Allegato IV, Richiesta d'iscrizione di una varietà al Registro nazionale.

Allegato V, Caratteri e condizioni minime su cui vertono gli esami ufficiali

Allegato VI, Richiesta d'iscrizione di un clone al Registro nazionale.

Allegato VII, Selezione clonale.

Allegato VIII, Modalità e requisiti per l'autoproduzione di barbatelle in conto lavorazione presso un vivaista.

Allegato IX, Metodi di campionamento ed analisi sui vigneti destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione, strumentazione per i laboratori, protocollo di analisi validato, modalità di analisi e **campionamento per i materiali "Iniziali", "Base" e "Certificati", elenco laboratori autorizzati per le analisi ai fini della certificazione.**

Allegato X, Etichettatura e confezionamento.

Allegato XI, Tariffe

Come stabilito dalla clausola di invarianza di spesa di cui all'articolo 36, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia dello Stato e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sono di seguito illustrati i principi ispiratori e i contenuti di ciascun articolo.

Il Titolo I riguarda le *Norme generali* ed introduce elementi comuni a tutto il provvedimento. Esso è composto dagli articoli da 1 a 8.

L'articolo 1 (Campo di applicazione) definisce il campo di applicazione del presente decreto, nonché esenzioni riguardanti la produzione, la certificazione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite destinati ai viticoltori. **I commi 1 e 2 provengono dall'articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'art.9 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 (recepiscono gli articoli 1 e 15 della direttiva 68/193).**

L'articolo 2 (Definizioni), costituito da un unico comma, contiene le definizioni dei termini tecnici utilizzati nel decreto, riportando quelle elencate **nell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (recepiscono l'articolo 2 direttiva 68/193)**, opportunamente aggiornate e allineate con le disposizioni vigenti europee. **L'elenco è categorizzato in ordine alfabetico.**

L'articolo 3 (Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite) fornisce la classificazione delle diverse categorie dei materiali di moltiplicazione della vite, in base alla quale sono poi definite le disposizioni e i requisiti ai fini della loro certificazione e commercializzazione. In esso sono riproposte le norme preesistenti di cui **all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (recepisce articolo 2 direttiva 68/193).**



In particolare il comma 2 specifica che i requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti al successivo Titolo III.

L'articolo 4 (Autorità nazionale competente) di nuova redazione individua il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quale **organo responsabile per l'applicazione delle norme** relative a produzione, e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

L'articolo 5 (Competenze del Servizio Fitosanitario Centrale) è di nuova redazione.

Al comma 1 sono elencate e descritte funzioni e competenze del Servizio fitosanitario centrale per le attività volte alla corretta applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Il comma 2 conferisce al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali la facoltà di delegare l'esercizio di determinati compiti di cui al comma 1 ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza .

L'articolo 6 (Competenze dei Servizi Fitosanitari regionali) identifica i Servizi fitosanitari regionali quali autorità competenti per il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie certificato e standard. Le prescrizioni in esso contenute, opportunamente aggiornate, derivano dall'articolo 12 del DPR 1164/69.

L'articolo 7 (Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite) di nuova formulazione elenca e descrive le attività e competenze attribuite al *Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite* quale supporto tecnico scientifico, consultivo e propositivo.

L'articolo 8 (Obblighi degli operatori professionali) stabilisce gli obblighi che devono rispettare le gli operatori professionali che producono piante di vite e loro materiali di moltiplicazione. In esso **sono riprese le norme di cui all'articolo 4 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, semplificate e riallineate** alla nuova normativa europea ed in particolare agli obblighi previsti per gli operatori professionali dagli articoli 65 e 66 del Regolamento 2016/2031.

Il comma 1 stabilisce che l'operatore professionale deve essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrata nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dal Servizio Fitosanitario regionale competente per sede legale in applicazione a quanto previsto dal Regolamento 2016/2031.

Il comma 2 prevede che con provvedimento del Mipaaf, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, istituito ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente, possano essere definiti requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo **necessarie all'esercizio dell'attività di produzione delle piante di vite e loro materiali di moltiplicazione e relative procedure di controllo.**

Il comma 3 stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale registra **l'operatore professionale nel RUOP e ne dà comunicazione a tutti i Servizi fitosanitari regionali** coinvolti in applicazione di quanto già disposto dal Regolamento 2016/2031

Il comma 4 dispone che in caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente provvedimento o nel caso di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione al RUOP **dell'operatore professionale in applicazione di quanto già disposto dal Regolamento 2016/2031.**

Il Capo II (Registro nazionale delle varietà e dei cloni) è composto da 13 articoli, dal 9 al 20, e **raccoglie tutte le norme relative al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, dall'istituzione del Registro alle modalità di iscrizione delle varietà e dei cloni, nonché le modalità di esecuzione delle prove di coltivazione richieste.** Il Registro è già in essere e le norme che lo regolano sono preesistenti e confluiscono nel presente provvedimento.



L'articolo 9 (Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite) istituisce il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. Le prescrizioni del presente articolo provengono da norme previgenti ed in particolare per quanto concerne il **comma 1 dall'articolo 10** del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e **dall'articolo 11** del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (che recepiscono le norme dell'art. 5 della direttiva 68/193).

Il comma 2, derivante da norma preesistente di cui all'articolo 8 del DPR 29 luglio 1974, n. 543 (che recepisce le norme dell'art. 5 della direttiva 68/193), precisa che il Registro è pubblico e consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e rinvia al successivo articolo 10 l'indicazione delle informazioni in esso contenute.

Il comma 3 di nuova redazione dispone che con successivo decreto del Ministero sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.

Il comma 4 di nuova redazione, recepisce quanto previsto dall'articolo 5 septies della Direttiva 68/193/CEE e dispone che all'interno del Registro è istituita un'apposita sezione per le varietà geneticamente modificate dando applicazione alle norme europee vigenti.

L'articolo 10 (Informazioni contenute nel registro) elenca le informazioni e gli elementi contenuti nel Registro rispettivamente per le varietà e i cloni (comma 1). Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede ad istituire uno specifico fascicolo, per ciascuna varietà e clone, contenente la descrizione ufficiali e tutti i fatti pertinenti alla registrazione (comma 2). Le prescrizioni del presente articolo derivano da normativa preesistente, opportunamente aggiornata, ed in particolar modo dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164.

L'articolo 11 (Campo catalogo) di nuova costituzione prevede l'istituzione di un campo catalogo delle varietà e dei cloni di vite e indica il CREA VE come organo presso il quale viene mantenuto (comma 1). Annualmente tale Centro è chiamato ad inviare una relazione circa il mantenimento e la consistenza del campo catalogo stesso (comma 2).

L'articolo 12 (Domanda di iscrizione di una varietà di vite), reca le disposizioni inerenti la presentazione della domanda di iscrizione di una varietà al Registro, le cui modalità operative sono specificate all'allegato IV. Il comma 2 stabilisce a chi sono affidati gli oneri derivanti dalle attività finalizzate all'iscrizione. Le disposizioni di cui al presente articolo derivano da quelle contenute nell'articolo 6 del D.P.R. 29 luglio 1974, n. 543, nell'articolo 15 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente aggiornate e revisionate.

L'articolo 13 (Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite) reca modalità e termini di verifica della domanda d'iscrizione, di eventuali richieste d'integrazione o di rigetto da parte del Ministero. Si tratta di procedure già in corso di applicazione da norma preesistente. Le indicazioni del presente articolo provengono dall'art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 (che recepisce le norme dell'articolo 5 bis della direttiva 68/193).

L'articolo 14 (Requisiti delle varietà di vite) elenca e descrive i requisiti che una varietà di vite deve avere per essere iscritta al Registro nazionale. Le prescrizioni dell'articolo provengono dall'articolo 7 del DPR 29 luglio 1974, n. 543, dall'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (che recepiscono gli art. 5 bis e 5 ter Direttiva 68/193/CEE).

L'articolo 15 (Esecuzione delle prove ufficiali), include le prescrizioni già previste dall'articolo 7 DPR 29 luglio 1974, n. 543, dall'articolo 11, comma 3 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 e dall'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (che recepiscono l'articolo 5 quinto della direttiva 68/193/CEE). L'articolo dispone che l'ammissione di una varietà è subordinata ad



accertamenti tecnici in campo volti a verificare le caratteristiche di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (comma 1). **Ne consegue l'obbligo, per il richiedente l'iscrizione, all'invio del materiale vegetativo necessario all'effettuazione delle prove di campo** secondo tempi e modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 3). Tale decreto conterrà anche i criteri e le procedure tecniche per l'effettuazione di tali esami ufficiali sono (comma 4). **L'articolo reca, inoltre, norme riguardanti l'esenzione dalle prove ufficiali, qualora queste siano state già effettuate in modo ufficiali ai fini di una privativa o ai fini dell'iscrizione nel registro di altro Stato membro.** In tali casi le prove ufficiali già eseguite sono ritenute valide ai fini dell'iscrizione (commi 6 e 7).

L'articolo 16 (Iscrizione della varietà) include prescrizioni provenienti da norme preesistenti ed in particolare dall'articolo 8 del DPR 29 luglio 1974, n. 543, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 e dall'articolo 10 comma 5 e comma 4 del decreto 8 febbraio 2005 (che recepiscono le norme di cui all'Articolo 5 quinto paragrafo 3, Articolo 5 sesto, Articolo 5 quater della Direttiva 68/193/CEE) e sono volte a semplificare e a chiarire l'iter di valutazione d'iscrizione.

L'iscrizione ufficiale della varietà al Registro avviene mediante l'emanazione di un decreto, previo parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Materiali di moltiplicazione della vite e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. **Nell'articolo** sono presenti disposizioni inerenti: la presenza di eventuali sinonimi con i quali la varietà è identificata (comma 3), la revoca dell'iscrizione qualora non sia più soddisfatta una delle condizioni richieste ai fini dell'ammissione (comma 4), gli obblighi di notifica agli altri Stati membri e alla Commissione (comma 5) e la procedura di iscrizione di varietà costituite in altri Stati (comma 6). Tali disposizioni provengono dall'art. 10 del decreto 8 febbraio 2005. E' infine prevista la possibilità di iscrizioni d'Ufficio da parte del Ministero, qualora si tratti di varietà di particolare interesse per la viticoltura nazionale.

L'articolo 17 (Domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale) reca indicazioni per la presentazione della domanda di iscrizione di un clone al Registro. Le prescrizioni contenute nel presente articolo derivano da norme vigenti ed in particolare dall'art. 6 del DPR 29 luglio 1974, n. 543 e dall'articolo 11 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164.

Il comma 1 dispone che ai fini di una richiesta d'iscrizione di un clone siano utilizzate le modalità indicate all'allegato V che includono le caratteristiche del dossier di prova da presentare. I commi 2 3 e 4 recano disposizioni inerenti il rigetto della domanda di iscrizione e gli obblighi a carico del richiedente in materia di comunicazione di costituzione dei campi di selezione, prevedendo la possibilità di verifiche in loco da parte del Ministero o da altro soggetto delegato. Indicazioni circa le modalità di organizzazione delle prove, i lavori di selezione, e agli aspetti fitosanitari, per l'ottenimento di materiali idonei alla certificazione, sono previsti specifici protocolli di selezione secondo l'allegato VI.

L'articolo 18 (Iscrizione di un clone) prescrive che l'iscrizione ufficiale del clone al Registro avviene mediante l'emanazione di un decreto e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I cloni vengono ufficialmente controllati e qualora non sia osservata una delle condizioni richieste, il Ministero con proprio decreto cancella il clone. **Le prescrizioni dell'articolo provengono, opportunamente aggiornate e riallineate, dall'art. 8 del DPR 29 luglio 1974, n. 543 e dall'art.11 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 (che recepisce l'Articolo 5 sesto Direttiva 68/193/CEE).**

L'articolo 19 (Selezione conservatrice) prescrive che le varietà iscritte al Registro nazionale e i cloni debbano essere mantenuti, secondo metodi di selezione conservatrice idonei, dall'organismo delegato, dal costituente della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente l'iscrizione. I comma 3 e 4 stabiliscono le modalità e le condizioni secondo le quali il Ministero può affidare il mantenimento in



purezza di una varietà a soggetti che diano garanzie, sotto il profilo tecnico, di svolgere adeguatamente il proprio compito, al fine di garantire la conservazione in caso di inadempienza del **costitutore o nel caso in cui quest'ultimo non sia noto**. Le prescrizioni del presente articolo sono previste da normativa preesistente e in particolare dall'**articolo 10 comma 7 e 8** del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'**art. 3** del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (che recepiscono le disposizioni di cui all'Articolo 5 octies direttiva 68/193/CEE).

L'articolo 20 (Varietà di vite geneticamente modificata), stabilisce le condizioni per l'iscrizione al Registro di una varietà geneticamente modificata nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di OGM e obbligo di indicazioni aggiuntive sul Registro ai fini di una chiara **identificazione**. Le **prescrizioni dell'articolo** rappresentano una nuova redazione in applicazione degli articoli 5 ter bis direttiva 68/193/CEE e 5 septies della direttiva 68/193/CEE.

Il Capo III (Controlli e certificazione) è composto da 8 articoli, dal 21 al 28, e raccoglie tutte le norme relative alle azioni e misure finalizzate ai controlli ufficiali e alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

L'articolo 21 (Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite), presenta disposizioni **derivate da norme vigenti di cui all'articolo 2 e 12** del DPR 1969/1164 (che recepiscono gli articoli 3, 4 e 5 sesto della direttiva 98/193).

Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente Capo si applichino ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio.

Il comma 2 dispone che in controlli verifichino le condizioni e i requisiti relativi alla coltura di cui agli allegati II e III e prevede che ulteriori modalità di esecuzione dei controlli possano essere definite con successivo provvedimento del Ministero.

Il comma 3 stabilisce a chi sono affidati gli oneri derivanti **dalle attività finalizzate all'iscrizione**.

L'articolo 22 (Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite), **L'articolo riprende le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 e 4** del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente riallineate e **semplificate, integrandole con l'istituzione di un Registro per il personale addetto al controllo**. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3 e riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 2 precisa che il personale di organismi delegati non può esercitare alcuna attività, anche temporanea, di carattere economico **nell'ambito del settore** viticolo.

Il comma 3, di nuova introduzione, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione con **l'obiettivo di allineare le disposizioni sul personale** ispettivo alle disposizioni di cui al regolamento 2017/625.

Il comma 4 prevede che tale registro sia inserito nel SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) e ne definisce le diverse sezioni e contenuti.

Il comma 5 dispone che con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico



autorizzato ai controlli di cui al presente Capo. Qualora tali requisiti, elencati al comma 6, vengano meno il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può revocare l'autorizzazione sopra citata.**

L'articolo 23 (Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti), contiene prescrizioni derivate da normativa preesistente e in particolare dall'articolo 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (che recepisce le norme di cui agli articoli 2 e 5, par. 2 e 3 della Direttiva 68/193/CEE). Esso definisce le categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione, elencandone i requisiti. Il comma 2 dispone che le varietà e i cloni ammessi nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.

L'articolo 24 (Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite) di nuova introduzione dà applicazione a quanto previsto dall'articolo 11 della Direttiva 68/193/CEE in materia di sistema di controllo ufficiale.

Il comma 1 prescrive che gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione, devono presentare ai fini della successiva commercializzazione denunce di produzione.

Il comma 2 indica inoltre che gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione mediante tecniche di moltiplicazione *in vitro*, debbano presentare denuncia di produzione, secondo quanto indicato all'allegato I.

Il comma 3 dispone che le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1 siano stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 25 (Controlli sui materiali Iniziali e di Base) riprende ed integra le prescrizioni relative alle operazioni di controllo ufficiale e vigilanza previste da provvedimenti quali gli articoli 12 e 13 del DPR 1164/69 (che recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 11 della Direttiva 68/193/CEE).

In particolare il comma 1 stabilisce che dette operazioni di controllo siano effettuate dal personale del Servizio Fitosanitario centrale o dell'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformità all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo.

Il comma 2 indica che il personale autorizzato debba effettuare controlli ufficiali e debba altresì provvede ad effettuare le analisi o a farle effettuare presso un laboratorio ufficiale dei Servizi fitosanitari regionali, in conformità agli allegati II e III e secondo le modalità di campionamento e analisi di cui all'allegato VIII.

Il comma 3 fornisce informazioni relative ai controlli su materiale prodotto mediante micropropagazione.

Il comma 4 indica che, qualora i campi di piante madri siano stati realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, le analisi dei campioni raccolti possono essere effettuate presso un laboratorio operante in un altro Paese membro, purché il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto.

Il comma 5 riporta la necessità di effettuare ulteriori test finalizzati a verificare l'efficacia e la correttezza dell'attività di controllo.



Il comma 6 stabilisce che gli oneri riguardanti i controlli sono a carico degli interessati.

Le modalità di controllo e le metodiche analitiche da applicare, sono riportate dettagliatamente all'**allegato VIII**.

L'articolo 26 (Controlli dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard), contiene prescrizioni già previste da provvedimenti previgenti, ed in particolare l'**articolo 12** e 13 del del D.P.R. 1164/69, l'**articolo 10** del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 (che recepiscono le norme di cui agli articoli 2, 3 e 11 della Direttiva 68/193/CEE).

Il comma 1, definisce che le procedure di controllo e di vigilanza sui materiali di moltiplicazione di vite di categoria Certificato e Standard sono affidate al personale dei Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio autorizzato in conformità all'articolo 6, il quale, al termine delle operazioni di controllo, dovrà redigere un verbale attestante gli esiti.

Il comma 2 definisce le modalità di controlli sui materiali, che dovranno avvenire in conformità a quanto riportato dagli allegati II e III e secondo le modalità di campionamento e analisi di cui all'**allegato VIII**.

Il comma 3 stabilisce che gli oneri riguardanti i controlli sono a carico dei soggetti interessati.

L'articolo 27 (Autorizzazione alla produzione in conto lavorazione), di nuova introduzione dà applicazione a quanto previsto dall'**articolo 11** della Direttiva 68/193/CEE in materia di sistema di controllo ufficiale. Esso descrive la regolamentazione dell'**autoproduzione di barbatelle**. In particolare il comma 1 indica che la produzione in conto lavorazione di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, è ammessa previa autorizzazione di prelievo e di produzione da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori, secondo le modalità e le **prescrizioni di cui all'allegato VII**.

Il comma 2 indica che il materiale, di cui al comma 1, non necessita di denuncia ed etichetta ufficiale, ad eccezione le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale. Al comma 3 sono riportate le **condizioni che ne possano vietare l'effettuazione**.

Le **prescrizioni dell'articolo** provengono dalla circolare n.32063 del 24 aprile 1999.

L'articolo 28 (Campi sostitutivi) di nuova introduzione dà applicazione a quanto previsto dall'**articolo 11** della Direttiva 68/193/CEE in materia di sistema di controllo ufficiale, reca le modalità e le condizioni per l'**utilizzo di campi sostitutivi** per il prelievo di materiali di moltiplicazione della vite in alternativa a campi di piante madri esclusi per motivi fitosanitari, in quanto infestate da Organismi Nocivi di quarantena e Organismi Nocivi regolamentati non da quarantena. Sono procedure destinate a garantire comunque la produzione di viti necessarie alla costituzione dei vigneti produttivi, assicurando anche un livello qualitativo e sanitario adeguati. **L'articolo contiene le modalità di inserimento dei campi sostitutivi nella denuncia di produzione**. Il comma 4 inoltre regola lo spostamento di marze che devono essere utilizzate in Regione diversa da quella del prelievo. Tale spostamento deve essere infatti autorizzato dal Servizio fitosanitario Regionale, il quale può rifiutare l'**autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie** di rintracciabilità del materiale sotto vincolo di quarantena nel ciclo produttivo. Le prescrizioni dell'**articolo** provengono dalla nota tecnica n.32285 del 28 novembre 2001.

CAPO IV (Commercializzazione) è composto da 5 articoli, dal 29 al 33, e raccoglie tutte le norme relative a condizioni e requisiti che i materiali di moltiplicazione devono soddisfare per poter essere commercializzati oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione della vite.



L'articolo 29 (Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite) riprende ed integra e prescrizioni relative alla commercializzazione e previste dai provvedimenti quali l'**articolo 6 del DPR 1164/69** e gli articoli 2, punto *p* e 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (che recepiscono le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 68/193). In particolare:

Il comma 1 specifica che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto se ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto. Le condizioni e le caratteristiche, per la **commercializzazione, dei materiali di moltiplicazione delle categorie "Iniziali", "Base", "Certificati" e "Standard"** sono indicate all'allegato III.

Il comma 2 definisce il concetto di commercializzazione come la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

Nel comma 3 individua le operazioni che non rientrano nella commercializzazione e che quindi non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà.

Il comma 4 dispone che i criteri e le modalità per la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite destinati a prove per scopi scientifici, lavori di selezione, misure volte alla conservazione della diversità genetica e al consumatore finale non professionista, sono definite dal Ministero con proprio provvedimento.

L'articolo 30 (Autorizzazione alla commercializzazione) riprende ed integra le prescrizioni relative alla autorizzazione alla commercializzazione previste dall'**articolo 13, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, dall'art. 69 del Regolamento UE 2016/2031, dall'articolo 9, comma 9 e 10 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005** (esse recepiscono le norme di cui agli articoli 7 e 12 della direttiva 68/1963). In particolare:

I commi 1 e 2 prevedono che il **Servizio Fitosanitario centrale o l'organismo delegato** a seguito dell'**esito positivo** dei controlli ufficiali di cui al Capo III e **previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe rilascia all'operatore professionale l'autorizzazione necessaria ai fini della commercializzazione e alla stampa delle etichette.** Tale **autorizzazione di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell'operatore per la rispondenza delle qualità dichiarate.**

Nei commi 3 e 4 vengono fornite le prescrizioni per la gestione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione durante le fasi di coltivazione, raccolta, condizionamento, immagazzinamento, trasporto e commercializzazione, al fine di garantire la tracciabilità dei materiali e prevenire confusione ed errori.

L'articolo 31 (Condizioni per l'immissione in commercio) reca prescrizioni già previste da norme previgenti che confluiscono nel presente decreto legislativo, ed in particolare dall'**articolo 7, 9 e 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e dall'articolo 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (con i quali sono state recepite le norme di cui all'Articolo 5 sesto, 5 par. 2 e 3, 5 septies, 8, 9, 10 par. 212, 12 bis, 11 e 14 della direttiva 68/193/CEE).** In particolare

Il comma 1 e 2 prescrivono che la commercializzazione debba avvenire obbligatoriamente in lotti omogenei e confezionati in modo che le chiusure, apposte sotto controllo ufficiale in conformità alla **e disposizioni di cui all'allegato X,** non possano essere aperte se non danneggiandosi irreparabilmente, per garantire la qualità e l'origine del lotto.



Il comma 3 prevede la commercializzazione anche di diversi imballaggi o mazzi contrassegnati da una sola etichetta,

Il comma 4 prescrive che gli operatori possano mettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, a seguito di rietichettatura.

Il comma 5 prevede che il commercio di materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate possa avvenire sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, a seguito di rietichettatura.

Il comma 6 dispone che i materiali siano regolarmente e ufficialmente controllati; qualora non sia più osservata una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione alla commercializzazione viene annullata e la varietà viene cancellata dal Registro.

Il comma 7 include disposizioni circa eventuali restrizioni di commercializzazione a cui possono essere oggetto i materiali di moltiplicazione della vite.

Il comma 8 prevede che in caso di commercializzazione di una varietà di vite geneticamente modificata questa sia chiaramente indicata nel catalogo commerciale.

Il comma 9 dispone che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5.

Il comma 10 dispone, infine, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in applicazione di quanto previsto dalla norma unionale, possa ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti.

L'articolo 32 (Etichetta), elenca le modalità di etichettatura delle confezioni che contengono i materiali di moltiplicazione, all'atto della commercializzazione. Tali prescrizioni provengono da norme previgenti, ed in particolare dall'articolo 7 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e dall'articolo 4 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518 (che recepiscono le norme di cui all'Articolo 10 par. 1 e 3, 10 bis della Direttiva 68/193/CEE).

I commi 1, 2 e 3 prescrivono che i requisiti e le caratteristiche delle etichette siano conformi a quanto riportato nell'allegato X.

Il comma 4 dispone che **prescrizioni specifiche per l'etichettatura degli organismi OGM**

Il comma 5, in linea con la vigente normativa europea, prevede la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare anche un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato IX parte A.

L'articolo 33 (Tracciabilità) è una nuova redazione in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (UE) 2016/2031. Prescrive l'obbligo da parte degli operatori professionali di disporre di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. Tali etichette possono essere stampate direttamente dalla ditta vivaistica o approvvigionate dall'esterno. Le prescrizioni dell'articolo provengono da norme tecniche previgenti ed in particolare dalla circolare n. 30091 del 16 novembre 2005 opportunamente aggiornate e allineate alla normativa unionale vigente.



Il Capo V (Sanzioni amministrative e norme finanziarie) raccoglie gli articoli 34 e 35, che normano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce alle norme prescritte dal provvedimento in oggetto e le tariffe da corrispondere per le diverse attività.

L'articolo 34 (Sanzioni) è una nuova formulazione dell'articolo 17, 18 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente integrato con nuove fattispecie da sanzionare, e individua le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali di moltiplicazione della vite commercializzati.

Nell'attribuire la sanzione relativa è stato tenuto in considerazione che tale sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

~~Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno individuate le modalità di riscossione e relativo versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del, nella misura del 50/100 dell'importo versato, Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attività di coordinamento e sorveglianza di cui al presente decreto.~~

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

~~L'articolo 35 (Tariffe) prevede, alserive, ai commi 1, e 2, che gli oneri per le attività di cui agli articoli 15,17,21, 25, 26 e 32 sono a carico dell'interessato, dovute per le attività di iscrizione delle varietà e di cloni al Registro nazionale, di cui agli articoli 11 e 17 e per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione di vite, di cui agli articoli 25 e 26 degli interessati ed, al comma 2, prevede che sono coperti dai, come previsto al comma 2, da tariffe stabilite con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; la tariffa è determinata in base al in misura corrispondente al costo effettivo del servizio.~~

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Al comma 3 si prevede che fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, per le attività di cui agli articoli 21, 25 e 26, si applicano le tariffe di cui ai decreti del Ministro per le politiche agricole del 16 marzo 1998, del 10 dicembre 1998 e del 24 giugno 1999.

~~Il comma 4 dispone che nell'ambito del decreto sopra citato saranno definite anche le modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà.~~

Il Capo VI (Norme transitorie e finali) raccoglie gli articoli da 36 a 40 che riguardano gli adeguamenti delle norme tecniche previste dal provvedimento in oggetto, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l'abrogazione norme confluite nel presente provvedimento o comunque superate.

Formattato: Tabulazioni: 1,62 cm, Allineato a sinistra + 3,23 cm, Allineato a sinistra + 4,85 cm, Allineato a sinistra + 6,46 cm, Allineato a sinistra + 8,08 cm, Allineato a sinistra + 9,69 cm, Allineato a sinistra + 11,31 cm, Allineato a sinistra + 12,92 cm, Allineato a sinistra + 14,54 cm, Allineato a sinistra + 16,16 cm, Allineato a sinistra + 17,77 cm, Allineato a sinistra + 19,39 cm, Allineato a sinistra + 21 cm, Allineato a sinistra + 22,62 cm, Allineato a sinistra + 24,23 cm, Allineato a sinistra + 25,85 cm, Allineato a sinistra

L'articolo 36 (Clausola di cedevolezza) costituito da un solo comma, riguarda la clausola di cedevolezza, in base alla quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le norme del presente provvedimento afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, si applicano, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto



dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

L'articolo 37 (Clausola di neutralità finanziaria) costituito da un solo comma, stabilisce che dall'applicazione della nuova norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 38 (Norme transitorie)

Al comma 1 l'articolo in questione mantiene le misure applicative vigenti, se non in contrasto con il presente decreto, fino all'adozione dei nuovi provvedimenti previsti dal medesimo.

Al comma 2 è previsto che il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto sia iscritto d'ufficio nel registro di cui all'articolo 22 in apposita sezione.

L'articolo 39 (Abrogazioni) abroga i provvedimenti normativi le cui prescrizioni sono confluite nel provvedimento in oggetto.



Relazione tecnico-finanziaria allo schema di decreto recante Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

Il provvedimento, che si compone di 40 articoli suddivisi in VI Titoli e di 11 allegati accorpa tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono state apportate opportune modifiche attraverso:

- a) **la ricognizione e l’abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita**, nonché di quelle e che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) **l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse**, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) **il coordinamento delle disposizioni**, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) **la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie** tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia dello Stato e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame si precisa che ripropongo requisiti e modalità operative già previste dalla norma vigente, pertanto, nessuna delle disposizioni in essi contenute comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo I riguarda le **Norme generali** ed introduce elementi comuni a tutto il provvedimento. Esso è composto dagli articoli da 1 a 8.

L’Articolo 1 – Campo di applicazione, definisce il campo di applicazione del presente decreto e le relative deroghe, riguardanti la produzione, la certificazione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite destinati ai viticoltori. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’Articolo 2 – definizioni – elenca, in ordine alfabetico, le definizioni tecniche di uso comune nella produzione, certificazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite. **L’articolo riporta le definizioni elencate nell’articolo 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e nell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164, aggiornate e allineate secondo le disposizioni europee vigenti.**

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'Articolo 3 – Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite – fornisce la classificazione delle diverse categorie dei materiali di moltiplicazione della vite, in base alla quale sono poi definite le disposizioni e i requisiti ai fini della loro certificazione e commercializzazione. Tali requisiti e **disposizioni per l'idoneità alla certificazione e successiva commercializzazione** sono dettagliatamente descritte negli allegati I, II e III. In esso sono riproposte le norme preesistenti nel **decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164.**

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 – Autorità nazionale competente – individua il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale **Autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.**

L'Articolo 5 – Competenze del Servizio Fitosanitario Centrale – ripropone norme preesistenti di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 8 febbraio 2005 **opportunamente aggiornate.** Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 6 - Competenze dei servizi fitosanitari Regionali e delle Province autonome – attribuisce ai Servizi fitosanitari regionali i controlli ufficiali e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Ripropone norme preesistenti, opportunamente aggiornate, **derivano dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005.** Tali attività saranno svolte dai Servizi fitosanitari regionali **nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

L'Articolo 7– Funzioni della sezione materiali di moltiplicazione della vite del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, – richiama le funzioni assegnate al Gruppo di Lavoro per la Protezione delle Piante – Sezione materiali di moltiplicazione della vite, quale supporto tecnico-scientifico. **Ripropone norme preesistenti di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e all'articolo 1 comma del decreto 30 Giugno 2016 n.17713, aggiornate e allineate.**

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 8 - Obblighi degli operatori professionali - indica gli obblighi a carico degli operatori professionali che producono piante di vite e loro materiali di moltiplicazione prevedendo per questo **l'iscrizione al Registro Ufficiale degli operatori professionali in applicazione a quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031.** La registrazione è gratuita e gli oneri derivanti dalle **previste attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale.** Le attività a carico dei Servizi fitosanitari regionali, autorità individuate ai sensi del regolamento 2017/625 per la registrazione dei soggetti e la gestione del RUOP, previste all'articolo 6, saranno svolte con le risorse attualmente disponibili a tali Servizi.

Nessuna delle previsioni in questione comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo II (Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite) è composto da 13 articoli, dal 9 al 20, e raccoglie tutte le norme relative al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. Il Registro è già in essere e le norme che lo regolano sono preesistenti e confluiscono nel presente provvedimento.

L'Articolo 9 –Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite - include prescrizioni provenienti da norme previgenti ed in particolare dal decreto del Presidente della



Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 e dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e. Il Registro delle varietà vegetali di vite ai fini della loro identificazione è difatti istituito già da norma vigente ed in particolare dalla Direttiva 68/193 recepita in Italia con il D.P.R. sopra richiamato (art.11). Pertanto non trattandosi di istituzione ex novo le disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La gestione e il coordinamento di tale Registro rientrano nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede a tali attività ordinarie mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Articolo 10 – Informazione contenute nel registro – contiene l'elenco delle informazioni e degli elementi contenuti nel Registro, per le varietà e per i cloni, ai fini della certificazione. Le prescrizioni del presente articolo derivano da normativa preesistente, opportunamente aggiornata, ed in particolar modo dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 11 – Campo catalogo – definisce il Campo catalogo che costituisce la collezione delle varietà iscritte. Viene mantenuto presso il CREA VE Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia. Al riguardo si desidera evidenziare che il campo catalogo delle varietà di vite, sulla base di convenzioni stipulate tra questo Ministero e il CREA a partire dal 2014, ed in virtù dei compiti affidati a tale ente dalla norma vigente, in ordine alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e alle denunce di produzione degli stessi, è già operativo e la sua gestione e aggiornamento è affidato al CREA VE. Le attività ordinarie e specifiche connesse al Campo Catalogo

sono svolte da tale Centro CREA VE con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 12 – Domanda di iscrizione di una varietà di vite - include disposizioni preesistenti contenute nel D.P.R. 29 luglio 1974, n. 543, nel decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164, opportunamente aggiornate e revisionate.

Nessuna delle previsioni in questione comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 13 – Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite- reca modalità e termini di verifica della domanda d'iscrizione. Si tratta di procedure già in corso di applicazione, prescritte dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 14 – Requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite al registro nazionale– elenca i requisiti e delle condizioni affinché una varietà possa essere iscritta al Registro. Le prescrizioni dell'articolo provengono dal DPR 29 luglio 1974, n. 543, e dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 15 – Esecuzione delle prove ufficiali – include le prescrizioni già previste dal D.P.R. 29 luglio 1974, n. 543, dal decreto ministeriale 6 ottobre 2004 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2005. Gli oneri economici per gli accertamenti tecnici da effettuarsi ai fini dell'iscrizione di una varietà



sono a carico del richiedente l'iscrizione, come già previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 35 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, da aggiornarsi ogni due anni.

Nessuna delle previsioni in questione comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'Articolo 16 – Iscrizione della varietà – disciplina l'iscrizione ufficiale della varietà al Registro al termine delle prove di campo, mediante l'emanazione di un decreto e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Include prescrizioni provenienti da norme preesistenti ed in particolare dal DPR 29 luglio 1974, n. 5435, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 e dal decreto 8 febbraio 2005.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 17 – Domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale- reca indicazioni per la presentazione della domanda di iscrizione di un clone al Registro. Le prescrizioni contenute nel presente articolo derivano da norme vigenti ed in particolare dal decreto ministeriale 22 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 24 giugno 2008. Le prove di selezione sono a totale carico di coloro che le effettuano, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 18 – Iscrizione di un clone- prescrive che l'iscrizione ufficiale del clone al Registro avviene mediante l'emanazione di un decreto e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le prescrizioni dell'articolo provengono, opportunamente aggiornate e riallineate, dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

Nessuna delle previsioni in questione comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'Articolo 19 – Selezione conservatrice-, indica che le varietà iscritte al Registro nazionale sono mantenute, secondo metodi di selezione conservatrice idonei, dall'organismo delegato, dal costituente della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente. Il Ministero, qualora non si conosca il costituente, può affidare, con proprio provvedimento, il compito della conservazione in purezza della varietà ad un soggetto che dia garanzie, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, di svolgere adeguatamente detto compito. Le prescrizioni del presente articolo sono previste da normativa preesistente e in particolare dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e da decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164

Le prove di selezione sono a totale carico del costituente o del soggetto incaricato, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 20 – Varietà di vite geneticamente modificate – stabilisce le condizioni per l'iscrizione al Registro di una varietà geneticamente modificata nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di OGM. Le prescrizioni dell'articolo provengono da provvedimenti normativi preesistenti, in particolare dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n.224, regolamento CE n.1829/2003 e la direttiva 2001/18/CE, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo III -Controlli e certificazione- è composto da 8 articoli, dal 21 al 28, e raccoglie tutte le norme relative alle azioni e misure finalizzate ai controlli ufficiali e alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.



L'articolo 21 -Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite-, presenta disposizioni derivate da norme vigenti di cui all'articolo 12 del DPR 1969/1164 e all'articolo 9 del decreto 8 febbraio 2005. Tutti gli oneri, informativi e non, derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alle attività di controllo da parte del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo da questo delegato allo scopo o da parte dei Servizi fitosanitari regionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 22 -Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite- L'articolo riprende le disposizioni di cui all'articolo 11 e 12 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e all'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente riallineate e semplificate, integrandole con l'istituzione di un Registro per il personale addetto al controllo.

In particolare il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3, **la cui istituzione ed il cui mantenimento sono affidati** al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolgeranno tali compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 23 -Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti-, contiene prescrizioni derivate da normativa preesistente e in particolare dall'articolo 2, punti *g, h, i e l* del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Esso definisce le categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione, elencandone i requisiti tecnici pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite riprende le prescrizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 prescrivendo l'obbligo di denuncia di produzione di materiali di moltiplicazione da parte degli operatori. I relativi oneri sono pertanto tutti a carico di quest'ultimi, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 Controlli sui materiali Iniziali e di Base riprende ed integra le prescrizioni relative alle operazioni di controllo ufficiale e vigilanza previste da provvedimenti quali l'articolo 11 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, l'articolo 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011, gli articoli 12 e 13 del DPR 1164/69 nonché gli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997. In particolare stabilisce che dette operazioni di controllo siano effettuate dal personale del Servizio Fitosanitario centrale o dell'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformità all'articolo 5. Gli oneri per l'attività di controllo sono a carico degli operatori secondo le tariffe di cui all'articolo 35.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario o dell'ente scientifico da questo delegato pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 26 Controlli dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard, contiene prescrizioni già previste da provvedimenti previgenti, ed in particolare l'articolo 12 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, l'articolo 10 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011, nonché l'articolo 12 del D.P.R. 1164/69. I controlli su queste categorie di materiali sono effettuati del personale dei Servizi fitosanitari regionali con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già a disposizione di tali Servizi. Gli oneri per l'attività di controllo sono a carico degli operatori secondo le tariffe di cui all'articolo 35. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 Autorizzazione alla produzione in conto lavorazione, Regolamentazione dell'autoproduzione di barbatelle, secondo le modalità ed alle condizioni indicate all'allegato X; il materiale prodotto dal vivaista in conto lavorazione viene restituito senza etichettatura (allegato XIII) in quanto è vietata la sua commercializzazione.

Attività a totale carico dei vivaisti, Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 Campi sostitutivi Modalità e condizioni per utilizzare campi sostitutivi, in alternativa a campi di piante madri esclusi dalla possibilità di prelievo del materiale di moltiplicazione a seguito dell'accertamento di malattie che impediscono la certificazione. Si tratta di procedure atte a garantire comunque la produzione di viti necessarie per la costituzione dei vigneti produttivi, garantendo comunque un livello qualitativo e sanitario adeguato. Le norme tecniche specifiche sono indicate all'allegato XI.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV (Commercializzazione) è composto da 5 articoli, dal 29 al 33, e raccoglie tutte le norme relative a condizioni e requisiti che i materiali di moltiplicazione devono soddisfare per poter essere commercializzati oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione della vite.

L'articolo 29 Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite riprende ed integra le prescrizioni relative alla commercializzazione e previste dai provvedimenti di cui all'articolo 6 del DPR 1164/69 e gli articoli 2, punto *p* e 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005. In particolare sono individuati i requisiti delle diverse categorie di certificazione dei materiali, è definito il concetto di commercializzazione ed ogni eventuale esenzione.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 Autorizzazione alla commercializzazione riprende ed integra le prescrizioni relative alla autorizzazione alla commercializzazione previste dall'articolo 9, comma 9 e 10 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. In particolare il Servizio Fitosanitario centrale o dell'organismo da questo delegato, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Titolo III, rilascia all'operatore professionale l'autorizzazione necessaria ai fini della commercializzazione e alla stampa delle etichette. Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario o dell'organismo da questo delegato pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 31 Condizioni per l'immissione in commercio reca prescrizioni già previste da norme previgenti che confluiscono nel presente decreto legislativo, ed in particolare dall'articolo 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224. Si tratta di procedure già in essere, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 32 Etichetta ufficiale, elenca le modalità di etichettatura delle confezioni che contengono i materiali di moltiplicazione, all'atto della commercializzazione. Tali prescrizioni provengono da norme previgenti, ed in particolare dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e dall'articolo 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 33 Tracciabilità Prescrive l'obbligo da parte degli operatori professionali di disporre di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/2031. Tutti gli oneri sono pertanto a carico dell'operatore professionale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo V (Sanzioni amministrative e norme finanziarie) raccoglie gli articoli 34 e 35, che normano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce alle norme prescritte dal provvedimento in oggetto e le tariffe da corrispondere per le diverse attività.

L'articolo 34 – Sanzioni - deriva dall'articolo 17 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e individua aggiornandole ed integrandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite. Nessuna delle sanzioni presenti nella normativa attualmente vigente è stata ripresa tal quale, in quanto è stata riformulare per renderla aggiornata e in linea con le nuove disposizioni (come ad esempio la sanzione di cui al comma 2). Tutte le restanti sono di nuova istituzione, inserite con l'obiettivo di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, saranno individuate le modalità di riscossione e relativo versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, **nella misura del 50 per cento dell'importo versato**, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attività di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

L'articolo 35 – Tariffe -si compone di 3 commi che individuano le tariffe dovute a copertura dei costi sostenuti per le attività di iscrizione al registro (articolo 15 e 17), di certificazione e controllo dei materiali di moltiplicazione della vite (articolo 21, 25, 26) nonché per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 32. In particolare,

Le tariffe a copertura degli oneri sostenuti per l'esecuzione delle prove ufficiali di campo di cui all'articolo 15 e 17, finalizzate all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione delle varietà a Registro, non sono mai state definite in quanto l'iscrizione è stata principalmente disposta a seguito di esami ufficialmente controllati da parte di soggetti incaricati (in applicazione di quanto previsto dal DPR 1164/69). Con la presente proposta normativa, al fine di rendere la norma pienamente in linea con le disposizioni europee, l'**iscrizione diviene** subordinata esclusivamente ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare i requisiti richiesti. Pertanto, è



necessario prevedere la definizione di specifiche tariffe, per tali attività svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio.

Per quanto concerne, invece, le attività di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite le relative tariffe, che i vivaisti devono corrispondere ai Servizi Fitosanitari regionali, sono già individuate dalla normativa vigente, in particolar modo dai decreti ministeriale 16 marzo 1998, 10 dicembre 1998 e 24 giugno 1999. Tali tariffe necessitano tuttavia di una ridefinizione al fine di renderle coordinate e coerenti alla luce del nuovo quadro normativo.

Le tariffe sopra indicate saranno quindi aggiornate ogni 3 anni e calcolate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. **retribuzione media del personale ispettivo e tecnico per l'esecuzione dei controlli e dei rilievi di campo ai fini della certificazione e dell'esecuzione delle prove per l'iscrizione delle varietà al registro, compresi gli oneri sociali;**
- b. formazione personale tecnico e ispettivo;
- c. uffici, infrastrutture, terreni, strumenti e attrezzature e tenuta a manutenzione delle varietà di riferimento;
- d. **prelevamento campioni per l'esecuzione di prove di laboratorio ed esecuzione delle relative analisi;**
- e. prove di campo;

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di **concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data** di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio. Le medesime sono aggiornate almeno ogni tre anni.

Fino all'adozione del provvedimento di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia di tariffe.

Pertanto, le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il Capo VI rubricato "Norme transitorie e finali" raccoglie gli articoli da 36 a 40 che riguardano la clausola di cedevolezza e finanziaria, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l'abrogazione norme confluite nel presente provvedimento o comunque superate.

In particolare **l'articolo 37 – Clausola di invarianza finanziaria** - è costituito da un solo comma; **stabilisce che dall'applicazione del provvedimento in esame** non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate **provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Le previsioni in questione pertanto non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata N. 211796
Allegati: 1
Risposta a nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
S E D E

All'Ufficio Legislativo - Economia
S E D E

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
S E D E

Oggetto: Schema di provvedimento n. 125 - Schema di decreto legislativo recante esercizio della delega di cui all'articolo 11 della Legge n. 117/2019 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite".

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce il provvedimento bollinato unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVIII/D97/20

Roma, 21 dicembre 2020

Ca Presidente

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 212), Le invio copia dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020.

Grubel et al.

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Repertorio atti n. 221 /CSR del 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 17 dicembre 2020:

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 2072/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante* e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

6
R





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 24 febbraio 1970, recante *norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 19 novembre 1974, recante *Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite*;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;


VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

VISTO lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di *produzione e di commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite*;

VISTA la nota n. 10852 del 2 novembre 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema, unitamente alle prescritte *Relazioni*, che indicano partitamente le disposizioni preesistenti, aggiornate e coordinate nel rispetto di esigenze di logica e sistematicità giuridica, nonché di semplificazione sostanziale e procedurale;

VISTA la successiva diramazione con nota DAR n. 17844 del 4 novembre 2020;



GR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica in videoconferenza del giorno 7 dicembre 2020, nel corso della quale è stato condotto un esame analitico delle disposizioni del testo alla luce delle osservazioni e modifiche proposte dal Coordinamento regionale, che ha portato all'individuazione di posizioni condivise, come descritte nel resoconto inviato con nota DAR n. 20210 del 7 dicembre 2020;

VISTA la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4113 del 10 dicembre 2020, con la quale è stata comunicata la manifestazione di avviso favorevole all'intesa sul testo concordato nella suddetta riunione del 7 dicembre;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni ha manifestato avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Il Segretario

Cons. Elisa Grande

Il Presidente

On. Francesco Boccia



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D97/20

Roma, 28 dicembre 2020

Caro Parlamento

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 212), Le invio copia del parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di Sezione del 1° dicembre 2020.

Gratias

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2020

NUMERO AFFARE 01345/2020

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione del 10 novembre 2020 (prot. n. 9303542), con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;

Premesso:

1. La delega legislativa

Con nota del 10 novembre 2020 (prot. n. 9303542), trasmessa d'ordine della Ministra, il capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha richiesto il parere, ai sensi dell'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

La disposizione di delega è, infatti, contenuta nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018).

La rubrica di tale articolo chiarisce che esso reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti

(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa.

L'articolo in esame, entrato in vigore il 2 novembre 2019, prevede al comma 1 che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

Il medesimo art. 11 stabilisce poi, al comma 2, che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

L'art. 11, comma 3, elenca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). I principi e criteri direttivi specifici sono i seguenti:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante

e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

L'esercizio della delega è completato da altri tre schemi di decreto legislativo, relativi alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive; alla produzione a scopo di commercializzazione e alla commercializzazione di prodotti sementieri; alla protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Nella nota di trasmissione dello schema al Consiglio di Stato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha poi informato che il testo normativo è stato contestualmente inviato alle Commissioni permanenti (da intendere: della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) per il prescritto parere.

Con ulteriore nota n. 9304781 in pari data, il capo dell'ufficio legislativo, con

riferimento a questo e agli ulteriori schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 117 del 2019, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre u.s. e trasmessi per il parere al Consiglio di Stato, ha rappresentato che il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato di tre mesi per effetto del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234/2012.

Il citato comma 3, al quarto periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Ne consegue, con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, come pure per gli ulteriori schemi trasmessi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 117 del 2019, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre u.s., che, come indicato dalla nota ministeriale, il termine per l'esercizio della delega in questione è adesso il 2 febbraio 2021. Prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri - ricorda la citata nota - dovrà essere acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

La medesima nota ministeriale avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione "tecnico-finanziaria", verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e dall'analisi tecnico-normativa.

La relazione vistata dalla Ministra indica gli obiettivi dello schema di decreto legislativo (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625 e l'aggiornamento della normativa di settore).

Viene sottolineato, inoltre, che, in ragione del numero e della complessità delle norme vigenti, l'accorpamento di tutte le disposizioni e dei provvedimenti riguardanti l'applicazione delle norme dell'Unione Europea in un testo unico permetterebbe di avere a disposizione un assetto normativo completo e aggiornato di tutte le norme in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante madri di vite e dei loro materiali di moltiplicazione, caratterizzato da semplificazioni di tipo amministrativo e linguistico, nonché aggiornato sotto il profilo sanzionatorio. Inoltre, la stesura del testo unico per i materiali di vite permetterebbe di rendere le suddette norme coerenti con l'applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale. Al contempo, è possibile provvedere alla riorganizzazione e semplificazione delle norme, secondo i criteri della legge di delegazione.

Lo schema di decreto legislativo è composto da 39 articoli, suddivisi in sei capi: capo I (norme generali), capo II (registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite), capo III (controlli e certificazione), capo IV (commercializzazione), capo V (sanzioni amministrative e norme finanziarie), capo VI (norme transitorie e finali). E' poi presente una serie di allegati (undici, in base alla relazione illustrativa).

Sulla base della relazione vistata dalla Ministra, lo schema costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite e il riordino normativo ha riguardato in particolare: la semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, con le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica; l'adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; la definizione e l'individuazione dell'Autorità competente, alla quale conferire la responsabilità dell'effettuazione ed organizzazione di attività ufficiali previste e di altri organismi delegati; l'integrazione del Registro nazionale delle varietà di vite (RNVV) e la definizione delle modalità e dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di varietà e cloni allo

stesso; l'aggiornamento e definizione dei requisiti fitosanitari di tutti i materiali di moltiplicazione, del terreno di coltivazione, dei siti di produzione, al luogo di produzione o alla zona, con particolare riferimento agli organismi regolamentati non da quarantena, precedentemente definiti organismi di qualità e trasferiti al regolamento 2031/2016; la designazione dei laboratori ufficiali, con le necessarie strutture e risorse per eseguire gli obblighi previsti nel rispetto degli standard più elevati; l'aggiornamento delle modalità ispettive, di campionamento ed analisi ai fini della certificazione e commercializzazione; la ridefinizione delle modalità di etichettatura e tracciabilità; la ridefinizione del sistema sanzionatorio in applicazione dei regolamenti suddetti.

Considerato:

3. Osservazioni generali sul decreto legislativo.

Lo schema di decreto legislativo costituisce un corpo unico normativo che sostituisce, abrogandola, la normativa vigente in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Trattandosi di un testo unico sorretto da una delega legislativa, in parte ricognitivo, in parte innovativo/sostitutivo, in funzione adeguatrice, delle numerose e diverse tipologie di fonti, si suggerisce all'amministrazione proponente di considerare l'opportunità di allegare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente al decreto legislativo, una tabella di corrispondenza, più dettagliata di quella pervenuta.

Con lo schema di decreto legislativo si intende, quindi, da un lato, riordinare la materia della produzione per la commercializzazione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, superando una molteplicità di fonti stratificate nel tempo, per lo più diverse dalle fonti primarie, dall'altro, permettere la piena applicazione al nuovo regime fitosanitario unionale definito dai Regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625.

Il Regolamento n. 2016/2031 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari

presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (“organismi nocivi”) e le misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile, mentre il Regolamento n. 2017/625/UE disciplina i controlli ufficiali delle autorità competenti degli Stati membri, l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri per verificare la conformità alla normativa europea o nazionale adottata in applicazione della normativa dell’unione europea nei settori ivi indicati, l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi, l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione ad animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo, l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

3.1 Il fondamento della richiesta di parere

Il fondamento della trasmissione dello schema al Consiglio di Stato ai fini del parere è individuato nella lettera di trasmissione da parte del Ministero nell’art. 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, concernente i testi unici compilativi. L’art. 17-*bis* stabilisce, con riguardo alla compilazione di testi unici da parte del Governo, che lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In precedenza, già l’art. 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054/1924, aveva previsto l’espressione del parere del Consiglio di Stato sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge (primo comma, n. 3).

Peraltro, la stessa relazione vistata dalla Ministra consente di registrare il carattere composito dello schema in esame, con il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché l’aggiornamento della normativa di settore con l’abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni

vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali.

Neppure dal contenuto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in esame emerge il carattere meramente compilativo del testo trasmesso, in quanto tale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 17-*bis* della legge n. 400/1988. Peraltro, il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 117/2019, come si è visto, fa espresso riferimento alla raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in materia.

In sintesi, dalla richiesta di parere e dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa si può desumere che lo schema di decreto legislativo sia solo in parte assimilabile a un testo unico compilativo di cui all'art. 17-*bis* della legge n. 400/1988.

Inoltre, il procedimento stabilito dalla legge di delegazione, integrato dal rinvio alla legge n. 234 del 2011, è quello di una delegazione legislativa vera e propria, non a fini meramente compilativi. Lo stesso art. 17-*bis* della legge n. 400 del 1988 non esige un'apposita norma di legge che conferisca al Governo la potestà di adottare testi unici compilativi, ma ha un effetto di carattere permanente, che consente al Governo di avvalersene ogni volta che ne ravvisi la necessità, previo parere del Consiglio di Stato e non prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti, né l'intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, richiesti invece nella norma di delegazione in questione, che peraltro non contempla il parere del Consiglio di Stato. Infine, vi è da rilevare che la forma del provvedimento nel caso del testo unico compilativo è quella del decreto del Presidente della Repubblica (art. 17-*bis* citato), mentre quella del decreto legislativo non comporta il decreto presidenziale. Nondimeno, anche in quest'ultimo caso rimane ferma la facoltà del Governo di volersi avvalere, nella propria attività istruttoria, della consulenza del Consiglio di Stato.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che la richiesta di parere a

questo Consiglio di Stato trovi fondamento - soprattutto per la parte non meramente compilativa dello schema di decreto - nella generale facoltà di consultazione "*sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura*" riconosciuta a ciascun Ministro dall'art. 14 del Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 , che andrebbe, pertanto, citato nelle premesse, mediante la seguente integrazione: "*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del....*"

3.2 La completezza della documentazione trasmessa.

L'art. 11 della legge n. 117/2019 dispone, al comma 1, che i decreti legislativi siano adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 2 dispone inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. E difatti il preambolo dello schema in esame menziona espressamente la proposta dei due Ministri e i cinque concerti.

Al riguardo, per quanto riguarda lo schema in esame, nella medesima data di svolgimento dell'adunanza della Sezione è pervenuta via pec, da parte del capo di gabinetto del Ministro per gli affari europei, d'ordine del Ministro, una attestazione di condivisione della proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto riguarda i prescritti cinque concerti, alla medesima data è stata trasmessa la nota del 1° dicembre 2020, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica, d'ordine del Ministro, il formale concerto di tale amministrazione.

Con pec del 1° dicembre, è stata trasmessa altresì la nota del capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri attestante che, nella riunione del 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, fra gli altri, lo schema di decreto legislativo qui in esame, "con la presenza, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (proponente) e dei Ministri della salute, della giustizia e dello sviluppo economico (concertanti)".

Per quanto riguarda i predetti concerti, la Sezione in via generale non può che richiamare i propri orientamenti, ampiamente argomentati nel parere n. 246/2020 del 28 gennaio 2020, reso in esito all'Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2020, ribaditi - anche da ultimo - con i pareri nn. 546/2020, 731/2020 e 1664/2020.

In tale sede la Sezione ha, infatti, evidenziato alcune criticità in ordine alla possibilità di considerare i concerti dei Ministri come acquisiti a seguito della mera attestazione della loro presenza in sede di riunione del Consiglio dei ministri, nella quale viene approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Tanto premesso, si rileva che nel caso in esame, comunque, alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato in via preliminare lo schema in esame, non è attestata la presenza del Ministro per gli affari europei (proponente) e del Ministro dell'economia e delle finanze (concertante).

Con riferimento, poi, alla già menzionata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta dalla disposizione di delega, come si è già annotato, la nota ministeriale di richiesta del parere avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza stessa.

Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Stato, per potere svolgere compiutamente la propria funzione consultiva, ha già richiamato, in precedenti

occasioni, l'attenzione del Governo sull'esigenza che il proprio parere sia espresso dopo la conclusione della fase di confronto e di esame in Conferenza Stato-Regioni. Nel caso in esame, la mancanza dell'intesa conseguita in tale sede priva il Consiglio di Stato di elementi conoscitivi rilevanti al fine di esprimere un motivato parere sui profili attinenti al rispetto, da parte dello schema in esame, delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

La disposizione di delega, quanto al procedimento per l'adozione dello schema di decreto legislativo in esame, fa espresso rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e inoltre prescrive che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 31 richiamato, al comma 3, dispone che, qualora tali pareri siano prescritti, gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere *"dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge"*. Non risulta, quindi, ottemperata la predetta sequenza procedimentale.

Tuttavia la Sezione, considerata la peculiarità della fattispecie e in particolare, da un lato, il carattere facoltativo del presente parere, che il Governo ha ritenuto di chiedere pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo, e, dall'altro, i tempi stringenti per l'espressione dei pareri parlamentari e dell'esercizio della delega, ritiene – al fine di offrire un contributo alla migliore predisposizione del testo – di rendere comunque un parere definitivo nei termini che seguono.

3.3 Legificazione di fonti secondarie e circolari, nonché allegati

La Sezione condivide l'opportunità e l'utilità, anche sotto i profili della leggibilità e della agevole reperibilità, dell'opera di riordino in una sede unitaria di una disciplina precedentemente frammentata in una molteplicità di fonti diverse. Peraltro invita il Governo a valutare i possibili effetti negativi di irrigidimento che conseguono alla sua integrale rideterminazione con fonte di rango primario, quale è il decreto legislativo. In tale evenienza non potrà difatti essere evitato il ricorso a fonti di pari grado ogniqualvolta occorrerà aggiornare la normativa, accentuando fenomeni di inflazione legislativa sovente denunciati.

Occorre evidenziare che lo schema in esame, analogamente agli altri tre schemi trasmessi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'esercizio della delega prevista dall'art. 11 della legge n. 117/2019, è caratterizzato dalla presenza di una serie consistente di disposizioni di carattere estremamente minuzioso, nel testo dell'articolato e negli allegati.

In buona misura si tratta di disposizioni che riprendono il contenuto di regolamenti o di atti di natura amministrativa di vario tipo preesistenti, ivi comprese circolari e provvedimenti dal contenuto eminentemente tecnico, con il risultato di attribuire rango normativo primario a una serie di regole che, precedentemente, rivestivano un rango inferiore ed erano pertanto connotate da un contenuto di estremo dettaglio. Ne risulta adesso un quadro regolatorio dettato dal decreto legislativo estremamente ampio, con non poche prescrizioni di natura meramente operativa, che non viene incontro alle esigenze di semplificazione enunciate dai principi e criteri direttivi di delega ed è suscettibile di ingenerare incertezze sulla regola del caso concreto, sulla sua osservanza e sulle ricadute sul piano sanzionatorio.

Ne deriva che può essere messo per lo meno a repentaglio il rispetto, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi relativi alla semplificazione e alle fattispecie sanzionatorie contenuti, oltre che nell'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (v. in particolare: la lettera a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico scientifiche di settore; la lettera b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la lettera n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime).

Anche sotto questo profilo sarebbe stata per lo meno utile la predisposizione da parte dell'amministrazione proponente della relazione AIR.

Risulta, pertanto, auspicabile, rispetto allo schema trasmesso, che l'opera di legificazione sia posta in essere attraverso un'attenta valutazione e selezione delle regole effettivamente meritevoli di assurgere a norme di rango primario e con il rinvio, nell'ambito delle disposizioni adottate dal legislatore, a ulteriori decreti ministeriali attuativi per gli altri contenuti, a partire da quelli dei voluminosi. Attraverso la valutazione selettiva sarà possibile evitare un eccessivo irrigidimento regolatorio connesso al ricorso pressoché esclusivo alla disposizione di rango primario.

Per le disposizioni di dettaglio che l'amministrazione ritenesse comunque necessario mantenere nel testo, occorrerebbe per lo meno prevedere, al fine di favorire la flessibilità del sistema, la possibilità di modifiche o integrazioni dei profili tecnici con ulteriori decreti ministeriali.

La Sezione non si può esimere dal sottolineare che l'estensione delle fattispecie sanzionatorie e l'elevato numero di prescrizioni di dettaglio di cui è richiesta l'osservanza, spesso integrate dai contenuti ancor più minuziosi degli allegati al decreto legislativo cui è fatto volta a volta rinvio, non rendono agevole la ricostruzione complessiva degli obblighi cui sono sottoposti gli operatori del settore, con conseguente incremento dei margini di incertezza applicativa e della connessa discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni.

L'attuale conformazione di alcuni allegati, che integrano i contenuti del decreto legislativo e quindi assurgono al ruolo di norme primarie, aggrava la situazione descritta. Basti considerare, ad esempio, la modulistica ivi presente, cui sono talora allegate fotografie che (anche ad ammetterne la finalità esemplificativa) verrebbero ad assumere un carattere normativo incompatibile con i connotati descrittivi, propri di un'immagine.

3.4 Competenza legislativa e clausola di cedevolezza

Lo schema di decreto legislativo investe una pluralità di materie, in parte rientranti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, come la profilassi

internazionale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione), in parte appartenenti all'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute e alimentazione). Né si può escludere la rilevanza di alcuni profili che investono materie di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, quale ad esempio l'agricoltura.

Né l'analisi tecnico-normativa che corredata lo schema di decreto legislativo offre particolari spunti in argomento, limitandosi l'analisi tecnico-normativa a rilevare la compatibilità dell'intervento con il riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Peraltro, il mancato invio da parte dell'amministrazione proponente dell'intesa nella Conferenza Stato-Regioni non permette di verificare i profili di interferenza del decreto delegato con le competenze e con l'ordinamento regionale in materia.

L'unico indizio è offerto dall'inserimento, all'art. 36, della clausola di cedevolezza in merito all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni per il recepimento della normativa eurounitaria, il cui tenore, tuttavia, non appare pienamente in linea con l'art. 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, richiamato dall'art. 40, comma 3, della stessa legge (cui a sua volta rinvia l'art. 31, comma 7, della medesima legge n. 234), il quale prevede: *“In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata*

in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Andrebbe pertanto assicurato un fedele allineamento dei contenuti dell'art. 36 dello schema a quelli dell'art. 41, comma 1, della legge n. 234/2012. A tal fine andrebbero pertanto inserite, dopo le parole “nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale” le seguenti “a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea”.

Quanto all'esercizio di competenze legislative regionali non direttamente connesse al recepimento di normativa europea, laddove confluiscono nel decreto norme statali recanti principi fondamentali previgenti che abbiano trovato attuazione in norme regionali, si suggerisce di inserire una clausola di salvaguardia della efficacia di queste ultime, che ne garantisca la perdurante vigenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

3.5 Coordinamento tra i decreti legislativi delegati

Lo schema di decreto legislativo in esame fa parte dei quattro decreti che, pur distinguendosi nell'oggetto, costituiscono nel loro insieme esercizio unitario della delega legislativa di cui all'art. 11 della legge n. 117 del 2019 ed hanno in comune: i principi e i criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega; la finalità di garantire la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e del Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, regolamenti istitutivi di un sistema armonizzato a livello europeo di contrasto dell'ingresso e della diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e dei prodotti vegetali, incluse le sementi,

nonchè di difesa degli ecosistemi naturali e delle biodiversità nell'Unione europea; il rafforzamento di strumenti di controllo, di qualificazione degli operatori professionali, di tracciabilità dei prodotti; il ruolo del Servizio Fitosanitario Nazionale, competente ai controlli; la finalità di riordino complessivo del quadro normativo vigente.

A fronte di un intervento legislativo complessivamente unitario rinvenibile nei quattro decreti e di una disciplina sostanzialmente omogenea - ferma la diversità dell'oggetto - in materia di registrazione, certificazione e controlli del Servizio Fitosanitario Nazionale, non si registra una corrispondente omogeneità dei testi normativi, che andrebbero meglio coordinati tra loro anche attraverso l'utilizzo di riferimenti esterni. A titolo meramente esemplificativo, quando, all'articolo 8, comma 1, si prevede che l'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), occorrerebbe richiamare la norma istitutiva del RUOP, contenuta nell'art. 34 dello schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

4. Osservazioni sull'articolato

4.1. Premesse

Oltre e rinviare a quanto già rilevato nel par. 3 del presente parere, la Sezione evidenzia che, alla terza pagina delle premesse, è errato il "Visto" riferito al "regolamento (UE) n. 2072/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2019...", che va sostituito con il seguente: "Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;".

Nella medesima pagina ricorre due volte il “Visto” relativo al regolamento (UE) 2016/2031.

Inoltre, alla quarta pagina delle premesse è presente un segno di punto e virgola privo di alcun riferimento.

Il “Visto” relativo alla direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 va integrato con l’inserimento, dopo “177/2020” delle parole “della Commissione”.

Il capoverso riferito al parere espresso dal Consiglio di Stato, secondo l’ordine cronologico, andrebbe anteposto al capoverso in cui sono richiamati i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.

Alla medesima pagina, il riferimento alla direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 va integrato con la specificazione che si tratta di direttiva di esecuzione “della Commissione”.

Ulteriormente, si segnala che alcuni degli atti dell’ordinamento nazionale richiamati nelle premesse dello schema non sono presenti nell’elenco delle norme vigenti relative alla produzione e al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite emanate a partire dal 1968, presente nell’analisi tecnico-normativa (v. ad es. il decreto ministeriale 11 dicembre 1999, presente nelle premesse dello schema ma non nell’elenco contenuto nell’analisi tecnico-normativa); quest’ultima afferma, invece, che il nuovo testo normativo ha preso in considerazione tutti i provvedimenti in vigore.

Si suggerisce, poi, in specie per i decreti ministeriali citati nelle premesse per i quali non sono indicati gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di esplicitare quale sia il Ministro che ha adottato il relativo decreto.

4.2. Art. 1 (Campo di applicazione)

Il comma 1 individua l’oggetto del decreto legislativo. A tal fine si limita a indicare le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell’Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente. Nessun

riferimento è, invece, presente alla finalità indicata nella disposizione di delega e richiamata anche nella relazione introduttiva, ovverosia alla raccolta in un testo unico di tutte le norme vigenti in materia di materiali di moltiplicazione della vite. Tale precisazione svolgerebbe una funzione non meramente descrittiva ma orienterebbe l'interprete con riferimento all'estensione degli effetti abrogativi impliciti del decreto legislativo, ove esso sia destinato a costituire l'unico testo di riferimento in materia (per le abrogazioni espresse v. l'art. 39 dello schema).

Il comma 2 stabilisce che il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante destinati all'esportazione in Paesi terzi e che in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.

Si valuti se la disposizione si presti a essere interpretata quale delimitazione dell'ambito applicativo del regolamento europeo e, pertanto, se tale interpretazione sia compatibile con i contenuti del medesimo. Occorre infatti tenere conto del fatto che le disposizioni di diritto interno da cui trae origine il comma 2 (indicate nella relazione illustrativa: articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e art. 9 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164) non fanno riferimento al predetto regolamento europeo e che analoga disposizione di esenzione è contenuta nell'articolo 15 della direttiva 68/193/CEE, antecedente al regolamento.

4.3. Articolo 2 (Definizioni)

Sotto il profilo redazionale, si raccomanda di concludere ogni lettera che compone l'elenco con il punto e virgola e di evitare elencazioni di carattere esemplificativo (v. ad es. lettera d) sulla definizione di "centro aziendale").

Nell'articolo 2 è richiamato per la prima volta un allegato al decreto legislativo (v. lettera h), n. 1), punto 1.7). La Sezione rileva – con riferimento all'art. 2 e a tutti gli altri articoli in cui sono richiamati gli allegati – la necessità di chiarire che si tratta di allegati "al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante".

Qualora, invece, si intendesse riservare agli allegati un carattere meramente tecnico, come tale implicante più ricorrenti e rapide modifiche, andrebbe in alternativa indicato – come già si è annotato al par. 3 del presente parere - il procedimento per

la loro modifica.

4.4. Articolo 3 (Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite)

Il comma 2 specifica che i requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti al capo III. Si osserva che la disposizione ha rilievo meramente descrittivo e che solo uno degli articoli compresi nel capo III, l'art. 23, fa riferimento espresso in rubrica ai requisiti.

4.5. Articolo 4 (Autorità nazionale competente)

Sotto il profilo redazionale, si suggerisce di sostituire le parole "è individuato quale" con le seguenti "svolge la funzione di".

4.6. Articolo 5 (Competenze del Servizio Fitosanitario Centrale)

L'art. 5 costituisce, come già il precedente articolo, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, una disposizione che non trova corrispondenza in previgenti disposizioni. Conseguentemente, la relazione dovrebbe precisare quali siano, tra quelli elencati nei commi 1 e 3 dell'art. 11 della legge n. 117/2019, i principi e criteri direttivi di delega che hanno ispirato tale disposizione,

L'alinea del comma 1 fa riferimento per la prima volta al Servizio Fitosanitario Centrale. Trattandosi di struttura esistente, di cui il decreto non prevede l'istituzione, occorre indicare sia l'inquadramento organizzativo sia la disposizione che ne costituisce il fondamento (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere).

La lettera c) del comma 1 affida al Servizio Fitosanitario Centrale il coordinamento delle prove ufficiali DUS di cui all'articolo 14. Si rileva che tali prove sono in realtà disciplinate dall'articolo 15.

In base al comma 2, il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica viticola e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II. Si rileva che,

nonostante il richiamo finale al requisito dell'esperienza degli enti delegati nell'effettuazione di prove ufficiali DUS, la delega avrebbe ad oggetto, sulla base del rinvio alla lettera c) del comma 1, il solo coordinamento delle prove.

4.7. Art. 6 (Competenze dei Servizi Fitosanitari regionali)

L'articolo 6 (Competenze dei Servizi Fitosanitari regionali) identifica i Servizi fitosanitari regionali quali autorità competenti per il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie certificato e standard. Si legge nella relazione illustrativa che le prescrizioni in esso contenute, opportunamente aggiornate, derivano dall'articolo 12 del D.P.R. n. 1164/1969. Peraltro, è da osservare che tale art. 12 demanda il controllo dei materiali di moltiplicazione all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il quale lo esercita secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A sua volta, l'Istituto può avvalersi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Osservatori per le malattie delle piante, degli enti di sviluppo agricolo od altri enti che, per statuto o regolamento non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della viticoltura.

Risulta, dunque, necessario, trattandosi di strutture esistenti (in quanto il decreto non ne prevede l'istituzione), indicare sia l'inquadramento organizzativo sia la disposizione di legge statale che costituisce il fondamento dei servizi regionali (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere). Altrimenti occorre operare un rinvio di carattere generale alla normativa regionale di settore. Si tratta di una delle questioni che maggiormente investe i rapporti tra Stato e Regioni, incidendo sull'autonomia organizzativa di queste ultime. Su questo profilo, la Sezione avrebbe potuto meglio pronunciarsi all'esito dell'esame ai fini dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

4.8 Art. 7 (Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite).

L'articolo, di nuova formulazione, elenca e descrive le attività e competenze attribuite al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione

materiali di moltiplicazione della vite, quale supporto tecnico-scientifico, consultivo e propositivo del Servizio fitosanitario centrale. Viene così parzialmente legiferato un organismo già operante in base a quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2016, con compiti tecnici, consultivi e propositivi.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la legificazione delle funzioni è parziale, dato il carattere esemplificativo ("in particolare") che le connota nel comma 2, e non è accompagnata da analoga legificazione dell'istituzione del gruppo, la cui permanenza rimane agganciata all'originario D.M. istitutivo. Ne risulta l'interpolazione, per lo meno inopportuna, tra disposizioni di rango diverso.

Sul piano redazionale, dopo la parola "tecnici" occorre inserire una virgola.

4.9. Art. 8 (Obblighi degli operatori professionali)

L'articolo 8 stabilisce gli obblighi che devono osservare gli operatori professionali che producono piante di vite e loro materiali di moltiplicazione.

Al comma 1 occorre precisare i riferimenti normativi relativi al Servizio Fitosanitario Nazionale (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere).

Analoga considerazione, al comma 2, vale per il Comitato Fitosanitario Nazionale di cui genericamente è indicata l'istituzione ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente. Occorre poi che venga precisato se il provvedimento – di cui non è qualificata la natura - sia da imputare al Ministro (e non al Ministero) o, in alternativa, che sia indicato il profilo dirigenziale cui spetti emanare il provvedimento. Dato il rilievo dei contenuti, la prima opzione è preferibile.

E' poi necessario indicare espressamente quale sia, in via transitoria, la normativa di riferimento nelle more dell'adozione del provvedimento.

Al terzo comma (erroneamente indicato come "comma 1") dovrebbe essere chiarito quali siano i criteri per il coinvolgimento degli altri Servizi fitosanitari regionali diversi da quello di registrazione.

Al quarto comma (erroneamente indicato come "comma 2") è stabilito che, in caso

di “grave” infrazione delle norme contenute nel decreto o di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione. Si osserva che il decreto non contiene alcuna qualificazione della gravità delle infrazioni né la disposizione distingue tra i diversi tipi di sanzione, con riguardo alle infrazioni accompagnate da misure di tale tipo.

Si osserva inoltre che il tenore letterale della disposizione comporta un potere ma non un obbligo di revoca in capo all'amministrazione.

4.10. Articolo 9 (Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite).

L'articolo 9 è il primo del Capo II (Registro nazionale delle varietà e dei doni di vite), a sua volta composto da 13 articoli, dal 9 al 20. Nel Capo II sono raccolte tutte le norme relative al Registro nazionale delle varietà e dei doni di vite.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l'articolo – e similmente i successivi - riprende disposizioni preesistenti relative al Registro. Andrebbe di conseguenza introdotta una disposizione di carattere transitorio che precisi la continuità tra il registro già esistente e il registro che viene istituito in base alla disposizione di rango primario qui in esame.

Al comma 3 si sopprima la parola “successivo” e si inserisca un termine per l'adozione del decreto ministeriale.

4.11. Art. 10 (Informazioni contenute nel registro)

Al comma 2 è previsto che il Servizio fitosanitario centrale debba istituire un fascicolo, anche elettronico. La duplicazione dei fascicoli, elettronico e non, per lo stesso oggetto confligge con esigenze di buon andamento e di speditezza dell'attività amministrativa e di certezza dei contenuti, in caso di non coincidenza tra il contenuto del fascicolo elettronico e di quello non elettronico. Si raccomanda pertanto di assicurare l'istituzione di un solo fascicolo, di tipo elettronico, assicurando, con adeguate misure, la sicurezza dei relativi dati.

4.12. Art. 11 (Campo catalogo)

L'art. 11 prevede che il Campo catalogo – già definito dall'art. 2 - viene mantenuto presso il Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia.

Oltre a raccomandare, sotto il profilo redazionale, la stessa denominazione di campo catalogo presente nell'art. 2, si osserva, anche in questo caso, che non è indicato il riferimento normativo in base a cui è istituito il Centro o comunque è ad esso attribuita la funzione.

4.13. Art. 12 (Domanda di iscrizione di una varietà di vite)

Occorre precisare, sotto il profilo redazionale, che il riferimento deve essere fatto al Registro "di cui all'articolo 9".

Si osserva, inoltre, che è utilizzata una locuzione "varietà in libera moltiplicazione" che costituisce in realtà la definizione di "varietà pubblica", in base all'art. 2, comma 1, lettera o), dello schema.

4.14. Art. 13 (Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite)

Si osserva che non è disciplinato, neppure per rinvio ad altra fonte, il procedimento né sono indicati i termini per la sua conclusione.

4.15. Art. 14 (Requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite al registro nazionale)

Sotto l'aspetto redazionale, si suggerisce di considerare come comma distinto il secondo capoverso con le lettere ivi contenute.

4.16. Art. 15 (Esecuzione delle prove ufficiali)

Si osserva, sotto il profilo redazionale, che al comma 1 dovrebbe essere precisato che il riferimento deve essere fatto al Registro "di cui all'articolo 9". Analoga integrazione deve essere apportata anche negli articoli successivi in cui è fatto analogo riferimento generico al Registro (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere).

Al comma 3 sostituire "Ministero" con "Ministro".

Al comma 4 sostituire "dall'entrata in vigore" con "dalla data di entrata in vigore".

4.17. Art. 16 (Iscrizione della varietà)

Al comma 1, in ragione del rilievo del provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è preferibile sostituire le parole "del Ministero" con le seguenti "del Ministro".

Al comma 4 andrebbe specificato l'organismo titolare della funzione di controllo.

Si valuti l'opportunità di sostituire la parola "regolarmente" con la seguente "periodicamente".

Anche in questo comma è preferibile sostituire le parole "del Ministero" con le seguenti "del Ministro".

Si osserva, inoltre, che, in assenza di ulteriori specificazioni, il parere del gruppo di lavoro presenta natura obbligatoria ma non vincolante.

Al comma 7 è disciplinata l'iscrizione di ufficio nel Registro delle varietà che rivestono particolare interesse per la viticoltura nazionale. Per un refuso, non è indicato il ruolo – presumibilmente consultivo - svolto dal Gruppo di lavoro permanente.

Non è, inoltre, precisato che, ai fini dell'iscrizione, debbono comunque essere soddisfatti i requisiti generali richiesti per l'iscrizione a domanda.

4.18. Art. 17 (Domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale)

Nessuna osservazione

4.19. Art. 18 (Iscrizione di un clone)

Con riferimento ai commi 1 e 2 valgono i suggerimenti relativi alle analoghe disposizioni contenute nell'art. 16 per l'iscrizione della varietà.

4.20. Art. 19 (Selezione conservatrice)

Al comma 2 è presente un rinvio a un successivo decreto del Ministro concernente le modalità di controllo sulla selezione conservatrice. Oltre alla soppressione della parola "successivo" e alla previsione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale, si valuti l'opportunità di stabilire una disciplina di carattere transitorio nelle more di tale adozione.

4.21. Art. 20 (Varietà di vite geneticamente modificate)

Al comma 3 occorre sostituire le parole "all'articolo 8" con le seguenti "all'articolo 9".

4.22. Art. 21 (Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite)

Nessuna osservazione.

4.23. Art. 22 (Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite)

In base al comma 1, il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3 e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Nella relazione illustrativa è annotato che l'articolo riprende le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Queste ultime disposizioni riguardano i controlli dei materiali di moltiplicazione da parte dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto. In particolare non è prevista l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria né essa pare riconducibile ad alcuno dei principi e criteri direttivi sopra richiamati presenti nell'art. 11 della legge n. 117/2019. Il Ministero dovrebbe pertanto indicare quali siano, alla luce della delega legislativa conferita, le disposizioni che fondano l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale che esercita il controllo. La disposizione è tanto più rilevante alla luce della prevista possibilità di attribuzione di tali compiti anche al personale di organismi delegati. Inoltre, anche in questo caso è necessario che sia indicata la disposizione istitutiva del Servizio fitosanitario nazionale (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere).

Al comma 2 è previsto che il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse o che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite. Ai fini di una più rigorosa disciplina volta a prevenire il conflitto di interessi si suggerisce di sostituire la congiunzione "e" con la congiunzione "o". Ne deriverebbe che non

potrebbe essere scelto ai fini del controllo personale degli organismi delegati che si trovi anche in una sola delle condizioni indicate nel comma.

Al comma 5 è opportuno indicare un termine per l'adozione del decreto del Ministro concernente i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. Si valuti, anche in questo caso, l'opportunità di introdurre una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'adozione del decreto.

Al comma 6 si suggerisce, a fini redazionali, di anteporre - introducendolo nell'alea iniziale - il periodo finale "con decreto del Ministro è revocata l'autorizzazione concessa e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3".

Dovrebbe essere, inoltre, chiarito se, ai fini della revoca e della cancellazione, sia sufficiente la sussistenza anche di una sola delle quattro condizioni.

4.24. Art. 23 (Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti)

La relazione illustrativa sottolinea che l'articolo contiene prescrizioni derivate da normativa preesistente per cui è da desumere che tali prescrizioni siano già state oggetto di prassi applicative.

Peraltro, con riferimento al comma 1, lettera a), numero 1) (e, analogamente, alla lettera b), numero 1), si valuti se il riferimento a metodi "di norma" ammessi rischi di ingenerare incertezze applicative.

Al comma 1 si valuti inoltre, nelle varie ricorrenze, la congruità della locuzione "se del caso".

4.25. Art. 24 (Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite)

Al comma 3 dovrebbe essere indicato un termine per l'adozione del decreto del Ministro relativo alle modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite. Insieme dovrebbe essere introdotta una disciplina di carattere transitorio nelle more dell'adozione del decreto.

4.26. Art. 25 (Controlli sui materiali Iniziali e di Base)

Nessuna osservazione.

4.27. Art. 26 (Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard)

Al comma 1 è previsto che le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio autorizzato in conformità all'articolo 6. Si osserva che l'articolo 6 si limita a determinare le competenze del Servizi fitosanitari regionali.

4.28. Art. 27 (Autorizzazione alla produzione in conto lavorazione)

La relazione illustrativa riferisce che le prescrizioni dell'articolo provengono dalla circolare n. 32063 del 24 aprile 1999. Si valuti se il rango primario della disposizione debba comportare anche un adeguamento del lessico utilizzato. Si consideri ad esempio se la locuzione “in conto lavorazione” richieda, nel contesto normativo primario, una più puntuale specificazione.

4.29. Art. 28 (Campi sostitutivi)

La relazione illustrativa riferisce che le prescrizioni dell'articolo provengono dalla nota tecnica n. 32285 del 28 novembre 2001. Anche in questo caso, la Sezione invita a verificare se il contesto normativo primario richieda specificazione e chiarezza maggiori, ad esempio con riguardo alla portata del “vincolo fitosanitario” e all'utilizzazione di termini quali “marze” o “fase di barbatellaio”, non ricompresi nelle definizioni elencate nell'art. 2.

Sotto il profilo redazionale si annota la proliferazione di termini con l'iniziale maiuscola.

4.30. Art. 29 (Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite)

Al comma 1, lettera a), risulta ridondante la formulazione “se sono ufficialmente certificati... materiali di moltiplicazione certificati”.

Il comma 3 contiene la definizione di commercializzazione che dovrebbe trovare

più adeguata collocazione nell'art. 2.

E' da evitare, inoltre, una formulazione di carattere esemplificativo, con cui è introdotto l'elenco delle operazioni che non rientrano nella commercializzazione.

4.31. Art. 30 (Autorizzazione alla commercializzazione)

Al comma 1 è presente un rinvio al Titolo III, mentre il testo è suddiviso in capi.

4.32. Art. 31 (Condizioni per l'immissione in commercio)

Al comma 1, il riferimento alla commercializzazione in lotti "sufficientemente" omogenei non agevola la coerente applicazione della disposizione. Sebbene venga riproposta una formulazione presente nella normativa europea (cfr. art. 8 della direttiva 68/193/CEE) non è impedito al legislatore statale chiarire la latitudine del termine "sufficientemente", dal momento che tale aspetto risulta di specifico rilievo con riferimento alle disposizioni di carattere sanzionatorio contenute nell'art. 34 dello schema, il cui comma 20 sanziona proprio le violazioni di quanto disposto dall'art. 31.

Al comma 9 dovrebbe essere previsto che le modalità e le procedure di controllo sono definite con decreto del Ministro (e non del Ministero). Anche in questo caso pare opportuno indicare un termine per l'adozione del decreto e definire una disciplina di carattere transitorio nelle more di tale adozione.

Il comma 10 prevede che il Ministero, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento e secondo la procedura nel rispetto degli accordi comunitari, può ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 32 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Si tratta in sostanza della possibilità di derogare alle disposizioni di rango primario, che andrebbe ancorata a parametri stringenti e definiti, individuati dal Ministro e non genericamente rimessi all'autorizzazione dell'amministrazione.

Andrebbe per lo meno richiamata la normativa europea di cui, come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione costituisce applicazione.

4.33. Art. 32 (Etichetta ufficiale)

E' da sottolineare una peculiarità che, sebbene non esclusiva di questo articolo, emerge qui con specifica evidenza L'articolo è, infatti, connotato da una dettagliata e minuziosa individuazione dei requisiti propri della etichetta ufficiale, di cui sono definiti perfino i colori (si rinvia alle considerazioni di carattere generale svolte al par. 3.3. del presente parere).

4.34. Art. 33 (Tracciabilità)

Nulla da osservare

4.35. Art. 34 (Sanzioni)

Riferisce la relazione illustrativa che l'articolo 34 costituisce una nuova formulazione degli articoli 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente integrati con nuove fattispecie da sanzionare.

Le scelte relative all'*an* e al *quantum* delle sanzioni sono eminentemente di merito. Purtroppo, la Sezione non si può esimere dal sottolineare che l'estensione delle fattispecie sanzionatorie e l'elevato numero di prescrizioni di dettaglio di cui è richiesta l'osservanza, spesso integrate dai contenuti ancor più minuziosi degli allegati al decreto legislativo cui è fatto volta a volta rinvio, non rendono agevole la ricostruzione complessiva degli obblighi cui sono sottoposti gli operatori del settore, con conseguente incremento dei margini di incertezza applicativa e di connessa discrezionalità amministrativa nell'applicazione delle sanzioni.

Come già si è rilevato in precedenza, occorre dunque considerare, per ciascuna fattispecie sanzionatoria, la compatibilità con i principi e criteri direttivi relativi alla semplificazione e alle fattispecie sanzionatorie contenuti, oltre che nell'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (v. in particolare le lettere a), b), n)).

Per queste ragioni sarebbe risultata di specifica utilità la predisposizione, da parte dell'amministrazione, di un'accurata analisi di impatto della regolamentazione.

Inoltre, pare meritevole di riconsiderazione il comma 26, che prevede un meccanismo sanzionatorio automatico a carico di chiunque violi “due o più disposizioni previste dal presente articolo”, prevedendo una sanzione amministrativa pari al doppio della somma degli importi delle sanzioni comminate. Tale meccanismo automatico prescinde, infatti, dal numero e dalla tipologia delle infrazioni, tanto da far dubitare della sua ragionevolezza.

Va, comunque, corretta la formulazione utilizzata, in quanto le diverse violazioni non hanno a oggetto le disposizioni dell’articolo 34 quanto invece le singole prescrizioni, presenti nell’articolato, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 34.

Andrebbe poi chiarito se l’ipotesi del cumulo di violazioni e l’applicazione del meccanismo sanzionatorio maggiorato riguardi anche condotte poste in essere o accertate in tempi diversi.

Al comma 27 si valuti l’opportunità di distinguere le competenze, rispettivamente, del Ministero e dei Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome con riguardo alle diverse fattispecie sanzionatorie. Il coordinamento tra Ministero e Servizi fitosanitari regionali risulta, peraltro, necessario, se non altro per l’ipotesi di applicazione delle misure sanzionatorie maggiorate nel caso di plurime violazioni.

Al comma 28 andrebbe soppressa la parola “successivo” e andrebbe individuato un termine per l’adozione del decreto ministeriale.

In linea generale valuti l’amministrazione proponente, con riguardo al sistema sanzionatorio, l’opportunità di prevedere forme di raccordo, anche tramite rinvio, tra le disposizioni relative alle sanzioni contenute nel presente schema di decreto legislativo e le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nella legge n. 689/1981, in particolare nel capo I. All’interno di tale capo della legge n. 689/1981, infatti, sono disciplinati sia aspetti almeno in parte trattati dalle disposizioni dello schema di decreto sia aspetti non disciplinati dallo schema. Si considerino, ad es., quanto ai primi, i seguenti articoli della legge n. 689: art. 8, sul concorso di violazioni; art. 8-bis, sulla reiterazione di violazioni; art. 10, sulla

sanzione amministrativa pecuniaria e il rapporto tra limite minimo e limite massimo. Quanto ai secondi (aspetti non trattati dallo schema) si consideri ad esempio l'art. 11 della legge n. 689, sui criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la sez. II del capo I, sul procedimento applicativo delle sanzioni.

4.36. Art. 35 (Tariffe)

Si prende atto, in termini positivi, che, diversamente dalla disciplina contenuta in altri articoli, per la determinazione delle tariffe è stabilito un termine per l'adozione del decreto ministeriale ed è prevista una disposizione di carattere transitorio da applicare nelle more.

4.37. Art. 36 (Clausola di cedevolezza)

Si rinvia alle osservazioni contenute nel par. 3.4 del presente parere.

4.38. Art. 37 (Clausola di invarianza finanziaria)

Niente da osservare.

4.39 Art. 38 (Disposizioni transitorie)

Al comma 1 si segnala che – in assenza della analitica individuazione delle singole disposizioni volta a volta applicabili in via transitoria – la clausola di rinvio rischia di essere generica e fonte di non poche incertezze nella fase di prima applicazione, tanto più con riferimento alla condizione posta dal medesimo comma, relativa all'assenza di contrasto con il presente decreto.

4.40. Art. 39 (Abrogazioni)

All'alinea del comma 1 le parole “dall'entrata in vigore” andrebbero sostituite con le seguenti “dalla data di entrata in vigore” e la parola “provvedimenti” andrebbe sostituita con la seguente “atti”.

4.41. Allegati

Si segnala in primo luogo l'esigenza che tutti e undici gli allegati vengano numerati e che siano espunte formattazioni che non ne consentono la completa comprensione.

Si rinvia poi alle considerazioni di carattere generale già svolte al par. 3.3. del presente parere, con riguardo alla complessità e minuziosità delle regole del settore, cui si ricollegano in molti casi le misure sanzionatorie. Tali considerazioni si attagliano in particolar modo ai contenuti degli allegati.

L'attuale conformazione degli allegati, che integrano i contenuti del decreto legislativo e quindi assurgono al ruolo di norme primarie, aggrava, infatti, la situazione descritta. Si tratta di oltre novanta pagine di allegati, composti da testi, modulistica e immagini.

Basti considerare, ad esempio, la modulistica per la richiesta di iscrizione di una varietà al registro nazionale, cui sono allegate fotografie che (anche ad ammetterne la finalità esemplificativa) verrebbero ad assumere, di conseguenza, un carattere prescrittivo incompatibile con i connotati descrittivi, propri di un'immagine.

In considerazione delle ragioni esposte e dell'esigenza di osservare i principi e criteri direttivi di delega relativi alla semplificazione, prima richiamati, risulta necessario un ripensamento dell'attuale strutturazione degli allegati, tale da evitare una loro legificazione generalizzata nei termini ora previsti dallo schema.

P.Q.M.

nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Claudio Tucciarelli

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Campobasso Maurizia